

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

---

# ANNALI DI STATISTICA.

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER IL

RIORDINAMENTO DELLA STATISTICA GIUDIZIARIA

CIVILE E PENALE.

---

**SERIE 3<sup>a</sup> — VOL. 6.**

---




ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

---

1883



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

---

## **Atti della Commissione per la statistica giudiziaria.**

	Pagina
Nota preliminare.. . . . .	3
Relazione del professore Messedaglia al Ministro Guardasigilli sui lavori eseguiti dal Comitato .. . . .	6
Relazione al Ministro Guardasigilli sull'ordinamento della statistica civile .. . . .	8
Allegati alla predetta relazione .. . . .	21
Circolare ministeriale 24 luglio 1883 sulla compilazione delle schede per la statistica civile .. . . .	109
Relazione al Ministro Guardasigilli sull'ordinamento della statistica penale .. . . .	111
Relazione al Ministro Guardasigilli sulle riforme da introdurre nei discorsi inaugurati del P. M. .. . . .	125
Circolare mininisteriale ai Procuratori generali delle Corti d'appello riguardante le relazioni annuali del P. M. .. . . .	151
Relazione sulla scheda individuale per la statistica giudiziaria penale.. .	153
Allegati alla relazione sulla compilazione della scheda penale individuale.. . . .	161
Istruzioni dirette ai Rappresentanti del P. M. presso le Corti d'appello e presso i Tribunali e ai Pretori sul modo di compilare la scheda individuale per la statistica penale .. . . .	171


---



**ATTI DELLA COMMISSIONE**

**PER LA**

**STATISTICA GIUDIZIARIA.**



## NOTA PRELIMINARE.

---

La Commissione inaugurò le sue tornate il giorno 27 giugno 1882 sotto la presidenza del ministro guardasigilli, onorevole Zanardelli, in una sala del Ministero di grazia e giustizia. Sull'invito del signor ministro, la Commissione si suddivise in due Sotto-commissioni, incaricate di elaborare distintamente i primi studi intorno alla parte civile e commerciale l'una, ed alla parte penale l'altra.

Esauriti gli studi preliminari delle Sotto-commissioni, quotidianamente riunite nei giorni 28 a 30 giugno, 1 a 5 luglio, il giorno 6 luglio tenne seduta plenaria la Commissione, incaricando di presiedere le sedute il professore Messedaglia. ✓

Riferirono verbalmente: il consigliere Curcio sulle discussioni e conclusioni della Sotto-Commissione civile, il professore Ferri sulle modificazioni da introdursi nei registri penali in uso, il consigliere Casorati intorno alle causali dei reati, il professore Lucchini sulle relazioni annuali dei rappresentanti il P. M., e il professore Lombroso intorno alla criminalità considerata in rapporto allo stato sociale dei condannati.

La Commissione plenaria discusse e deliberò sulle singole proposte di massima, dando speciale mandato a taluni fra i suoi componenti di riferirne al ministro d'intesa col Comitato permanente (articolo 9 del regio decreto 20 aprile 1882), al quale lasciò di curare i particolari di esecuzione.

A far parte del Comitato venne poi designato, con decreto ministeriale, insieme ai signori commendatori Bodio e Casorati, membri di diritto, il signor professore Messedaglia.

Il Comitato cominciò i propri lavori, sotto la presidenza dello stesso professore Messedaglia, il 4 novembre, in una sala del Ministero di agricoltura, industria e commercio, invitando a prendervi parte i signori consigliere Curcio e professore Lucchini, che inter-

vennero infatti alle sue sedute; alle quali assistettero pure alternativamente i vice-segretari signori cavaliere Bruschetti, cavaliere De' Negri e cavaliere Persico.

Nelle sue sedute che, divise in vari periodi, si protrassero sino alla fine di giugno del corrente anno, il Comitato :

1° Prese in esame ed approvò, per quanto era ad esso demandato, le Relazioni al Ministro compilate a nome e per incarico della Commissione;

2° Elaborò i prospetti statistici sommarii, civili e penali, da allegarsi ai discorsi d'apertura dell'anno 1883, informandosi ai criterii fondamentali espressi dalla Commissione ed esposti nella relazione del professore Lucchini;

3° Promosse dal signor Ministro Guardasigilli l'attuazione immediata dei prospetti suindicati, nella parte riguardante la giustizia penale; ciò che venne prescritto colla circolare ministeriale dell'8 dicembre 1882, n° 1045;

4° Studiò quale sistema dovesse ritenersi migliore, logicamente e praticamente, per la raccolta delle notizie riguardanti la statistica penale, e facendo seguito ai voti espressi in seno alla Commissione e nella relazione del professore Ferri, dette incarico al professore Lucchini di elaborare un progetto di scheda o bollettino individuale, per meglio apprezzarne la pratica attuabilità;

5° Prese ad esame il progetto di scheda individuale preparato dal professore Lucchini, e dopo averlo riconosciuto attuabile, previe alcune modificazioni ed aggiunte fatte in concorso dello stesso professore Lucchini e del consigliere Curcio, propose al signor Ministro Guardasigilli di ordinarne l'esperimento presso gli uffici giudiziari di dodici città, sedi di corte d'appello; ciò che venne infatti ordinato con la circolare ministeriale dell'8 aprile 1883 per le corti di appello, pei tribunali correzionali e per le preture urbane residenti nelle città di Ancona, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia;

6° Compilò le istruzioni che, stampate, accompagnarono la scheda individuale, per la migliore intelligenza delle notizie in essa richieste;



7° Esaminò i moduli per la statistica civile, predisposti dal consigliere Curcio, in base ai criteri generali tracciati dalla Commissione, e deliberò di proporne alla medesima ed, a suo tempo, anche al signor Ministro di grazia e giustizia, l'approvazione, previe alcune modificazioni ed aggiunte concordate insieme allo stesso consigliere Curcio;

8° Risolse i dubbi e quesiti rimessi al suo studio dalla Commissione; non che i dubbi e quesiti proposti dalle autorità giudiziarie intorno alla attuazione della scheda penale individuale.

I lavori della Commissione e del Comitato esecutivo venivano presentati a S. E. il Ministro Guardasigilli mediante la lettera qui appresso riferita del prof. Messedaglia, a cui fanno seguito le Relazioni coi rispettivi allegati.

---

A S. E. L'ONOREVOLE ZANARDELLI, MINISTRO GUARDASIGILLI.

---

Roma, 22 maggio 1883.

*Eccellenza,*

La Commissione istituita con regio decreto 20 aprile 1882. per il riordinamento della statistica giudiziaria tenne 12 sedute, per alcune delle quali si divisero in due Sotto-Commissioni, l'una per la statistica civile e l'altra per la penale, e per le altre si riunì in assemblea plenaria. In quelle sedute le Sotto-Commissioni elaborarono e la Commissione riunita discusse ed approvò le riforme proposte pel riordinamento delle due statistiche, dando incarico di preparare tre distinte Relazioni per render conto all'E. V. dei suoi lavori e delle sue proposte. Furono pregati di riferire l'onorevole Curcio per la statistica civile, il professore Ferri per la statistica penale, e il professore Lucchini nei discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero.

Il Comitato esecutivo istituito collo stesso decreto tenne 28 sedute, attendendo a precisare in quesiti e modelli le deliberazioni della Commissione, ed ha oggi l'onore di sottoporre l'intero programma all'approvazione dell'E. V., perchè possa essere attuato col nuovo anno.

Come vedrà l'E. V., furono proposte riforme radicali nei due rami della statistica giudiziaria.

Per la statistica penale venne introdotto il sistema delle schede individuali, le quali accompagnano l'imputato nei diversi stadi della procedura, dalla denuncia fino al giudizio definitivo dopo i ricorsi in appello e in cassazione. Di questo sistema, sul quale presento una speciale Relazione del professore Lucchini, si sta già facendo, come ordinò l'E. V., l'esperimento presso le autorità giudiziarie nelle città principali, sedi di Corte d'appello.

Anche rispetto alla statistica civile fu adottato il sistema delle schede singolari per le cause trattate innanzi ai Collegi giudiziari

e si attende la decisione dell'E. V. per farne pure esperimento presso altre Corti d'appello (1).

Tenendo a guida le savie considerazioni svolte dall'E. V. sulla importanza che hanno in generale e sui difetti che presentano sovente le Relazioni annuali dei rappresentanti il Pubblico Ministero, la Commissione propose un modello uniforme per siffatti rendiconti statistici; il quale modello, già distribuito da V. E. ai procuratori generali presso le Corti d'appello, valse a far riunire gli elementi di una sollecita dimostrazione circa l'andamento degli affari della giustizia penale per l'anno 1882, che fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale del regno* (5 e 7 maggio 1883).

Per simil guisa i procuratori generali dovranno render conto anche della giustizia civile, per l'anno attualmente in corso, nei discorsi inaugurali che faranno al principio del 1884, servendosi del modello preparato dalla Commissione.

La Commissione ha fiducia di avere elaborato un sistema razionale e pratico di inchiesta permanente, che valga a soddisfare alle necessità dell'amministrazione e della scienza.

V. E. ha dato un impulso vigoroso e uno stabile assetto alla statistica giudiziaria mediante la ricostituzione della Commissione e l'ordinamento dell'ufficio annesso alla Direzione generale della statistica. E la dottissima Relazione colla quale Ella presentava a S. M. il Re il volume della statistica giudiziaria civile del 1880, rimarrà modello del genere, e assisa felice sulla quale si verranno elaborando gli annuali rendiconti dell'amministrazione della giustizia in Italia.

Gradisca l'espressione del mio profondo rispetto.

*Prof. A. MESSEDAGLIA.*

(1) L'esperimento della scheda per le cause civili fu disposto soltanto con circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data 24 luglio 1883, la quale venne aggiunta al presente volume in appendice alla Relazione sulla statistica civile.

(Nota dell'ufficio).

RELAZIONE A S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI SULL' ORDINAMENTO  
DELLA STATISTICA CIVILE.

---

*Eccellenza,*

A nome e per incarico della Commissione per la statistica giudiziaria, ho l'onore di riferire a V. E. sulle proposte relative alla raccolta dei dati per la parte civile; proposte che furono elaborate dalla rispettiva Sotto-commissione, e approvate in seguito dalla Commissione plenaria.

La Commissione, seguendo il concetto manifestato dall'E. V. nella prima riunione, e facendone il suo proprio indirizzo, ha stimato che la statistica degli affari civili, per rispondere davvero alle esigenze della scienza moderna, ch'è tutta sperimentale, non solo debba studiare il numero e la natura delle cause agitatesi in via contenziosa, ma anche gli affari trattati in via di volontaria giurisdizione, nonchè i fatti giuridici che si compiono innanzi ai notai, ovvero anche direttamente tra le parti, in forma privata, ossia senza l'intervento di alcun ufficiale pubblico; infine tutti quegli atti da cui sorgono delle relazioni in forza di qualsiasi legge dello Stato.

Nè io, dinnanzi alla competenza così luminosa e completa di V. E. in cosiffatte materie, mi attenterò di svolgere o commentare in forma scientifica le dette proposte. Mi limito ad una esposizione succinta e pratica; e comincio senz'altro dal chiamare la sua attenzione sopra uno specchio riassuntivo (allegato A), dal quale, a primo aspetto, Ella potrà formarsi un criterio preciso dell'ordine, del metodo e dei limiti del lavoro, secondo i concetti della Commis-

sione, quali più distintamente si rilevano dai moduli, che pure Le si presentano definitivamente stabiliti dal Comitato, per la richiesta dei dati.

Alcuni di tali moduli sono nominativi, ed altri numerici; alcuni sono da trasmettere ai Magistrati, altri ai Cancellieri, o ai Ricevitori del Registro, o ai Conservatori delle ipoteche, o ad altri ufficiali pubblici, ovvero a qualcuno fra i Ministeri.

Le materie di cui si dovrebbe occupare una completa statistica civile sarebbero di tre categorie; cioè:

- I. Materie contenziose;
- II. Informazioni speciali intorno ad alcuni affari giudiziarii;
- III. Notizie complementari e diverse.

## PARTE I.

### **Materie contenziose.**

Le indagini che si debbono fare, procedendo in ordine ascendente, cominciano dall'osservare e studiare le funzioni dei Giudici conciliatori. E per quanto riguarda i lavori di questi magistrati popolari, la Commissione, esaminata la tavola di cui si è valso pel passato l'Ufficio di Statistica giudiziaria, non crede di dovervi apportare, almeno per ora, alcuna notevole innovazione (Tavola I, allegato *B*).

Invece, per quanto riguarda i lavori dei Pretori, dei Tribunali (come giudici di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> istanza), delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione, la Commissione stima dover proporre delle riforme, le quali, se a prima vista forse sembreranno ardite, sarebbero tuttavia indispensabili, a suo giudizio, per conseguire un risultato veramente serio e sicuro.

Per tutte le Magistrature collegiali, la Commissione ritiene che si debba spedire alle Cancellerie (presso le quali funziona un sistema di registrazione completo) un modulo, dal quale si possa desumere la notizia sommaria e numerica dell'andamento dei lavori annuali (Tavole IV, V, VI, VII, allegati *H*, *L*, *N*, *P*).

Col modulo che deve servire per le Preture (Tavola II, alle-

gato *C*), la Commissione crede utile richiedere alcune notizie molto importanti relativamente all'andamento ed all'oggetto di certi giudizi speciali di quei magistrati; i quali sono chiamati in taluni affari ad esercitare funzioni che non hanno nulla di comune con quelle dei magistrati superiori.

Alla tavola numerica del movimento dei lavori dei Pretori ne va unita un'altra, parimenti numerica, relativa all'oggetto dei giudizi (Tavola III, allegati *D*, *E*, *F*, *G*).

Questa tavola è divisa in quattro parti; e vi si trovano prevedute tutte le specie di controversie che si possono sollevare, sia innanzi ai Pretori, sia innanzi agli altri Magistrati; perchè essa, non solo deve servire acciò i giudici singolari la facciano riempire delle cifre corrispondenti, ma servir deve ancora ai Magistrati superiori i quali avranno da tenerla presente nel dare i ragguagli intorno agli oggetti dei giudizi; con che si potrà raggiungere una piena unità di concetto in chi deve rispondere al questionario spedito dal Ministero.

V. E. vedrà che nel delineare questa tavola relativa alla natura delle controversie che si agitano innanzi ai Magistrati, si è cercato di dare il maggiore sviluppo possibile al modulo già esistente, che trovasi pubblicato nei volumi degli anni precedenti, modificandolo in molte parti, ampliandolo e completandolo. Sicchè, allorquando i dati sull'oggetto dei giudizi si potranno raccogliere per tutte le magistrature del Regno, si avrà in essi uno specchio fedele dell'andamento dei rapporti civili tra i cittadini, e del modo come funziona la nostra legislazione.

Insieme alle questioni relative al diritto civile si sono formulate quelle che riflettono il diritto commerciale; tenendo presenti le disposizioni del nuovo Codice di commercio, portato a termine per l'opera sapiente, perseverante e dotta dell'E. V.

La Commissione di Statistica non poteva prendere in considerazione le modificazioni che avrebbe apportato al progetto del Codice di commercio approvato dal Parlamento l'altra Commissione incaricata di rivederne e coordinarne le disposizioni, perchè quando avvennero le sue riunioni, cioè negli ultimi giorni del giugno 1882, non era stata ancora convocata la detta Commissione ordinatrice. Però dette a me il mandato di tener presenti tutte le modificazioni che sarebbero state arrecate al progetto, prima che si dira-

asserò i moduli alla Magistratura; ed io ho eseguito siffatto incarico appena il nuovo Codice fu promulgato.

Non ha mancato la Commissione di occuparsi delle questioni relative alla procedura; ed ha formulata la corrispondente tabella. Certamente, se si ha riguardo alle statistiche degli anni precedenti ed alle pubblicazioni di giurisprudenza, facilmente si desume che in grandissima parte le questioni che si agitano innanzi a' Magistrati sono relative alla competenza, al rito, alle forme, a' termini, alla perenzione, alle prove e a simili argomenti; i quali sono tutti attinenti a questa parte della legislazione, e meritano di essere profondamente studiati. Tanto più che se da essi il legislatore apprende la necessità di riforme del Codice di procedura, può attuarle di leggieri, essendo in buona parte dipendente dal suo volere il modificare questa specie di legge; mentre il Codice civile (che risponde a fatti e rapporti, i quali assai più intimamente hanno la loro origine nella natura propria delle cose) non potrebbe consentire un'eguale larghezza discrezionale all'opera sua. Forse dalle statistiche civili si prenderanno le mosse per migliorare la procedura, in quanto riguarda il rito sommario, il modo come procedere in appello, l'appellabilità delle sentenze, e argomenti simili.

Finalmente la Commissione non ha potuto fare a meno di tenere presenti le principali contestazioni relative alle leggi speciali; l'importanza e la natura della massima parte delle quali si può rilevare dalle relazioni annuali presentate alla Camera dal Ministro delle finanze, e compilate dall'egregio magistrato che regge l'Avvocatura erariale. Agli oggetti de' giudizi, che da quelle relazioni si desumono, la Commissione crede di aggiungerne altri; principalmente in rapporto alla nuova legge elettorale politica, al Codice della marina mercantile, alle leggi sulle opere pubbliche, sulle opere pie, ecc. È fuori di dubbio che non sempre le controversie più gravi, che si agitano innanzi ai magistrati, sono quelle che si risolvono col solo Codice civile; e davvero le questioni in cui è interessato il demanio dello Stato e l'azienda pubblica assorbono buona parte dell'operosità della Magistratura; tanto più che sono quasi tutte di molto rilievo e di difficile soluzione.

Le notizie relative all'oggetto dei giudizi innanzi le preture, i cancellieri di quegli uffici possono raccogliercle nelle quattro parti

di questa tavola, e spedirle alla Direzione centrale della statistica, appena spirato l'anno a cui le notizie stesse si riferiscono.

In quanto al metodo da seguirsi per la raccolta dei principali dati relativi a tutte le cause trattate presso i giudici collegiali (Tribunali in 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> istanza, Corti di appello e Corti di cassazione), la Commissione, come si è detto, credette di proporre una radicale riforma.

I dati raccolti finora sono stati sempre incompleti, e non hanno soddisfatto alle aspirazioni e ai bisogni della scienza. È mestieri a tal uopo che siano più ragionati, più particolareggiati e più sicuri. Ad ottenere ciò la Commissione crede utile l'uso di schede singolari per ciascuna delle cause, che ogni anno in complesso ascendono a circa 70 mila. Pertanto siffatte schede, in quel numero che è richiesto dal bisogno, saranno spedite alle Cancellerie dei 162 tribunali civili, dei 23 di commercio, delle 24 Corti di appello (contando per tali anche le 4 sezioni staccate) e delle 5 Corti di cassazione (Tavole IV, V, VI, VII, allegati I, M, O, Q), ove piaccia a V. E. di approvare una tale proposta.

Il sistema immaginato dalla Commissione dovrebbe praticamente funzionare nel seguente modo: i Cancellieri avrebbero il deposito delle schede; quindi a volta a volta che riceverebbero le produzioni delle cause passate in deliberazione, ne metterebbero una nell'incartamento, e poi nel ritirare le produzioni dal Giudice o dal Consigliere estensore della sentenza, curerebbero che fosse la scheda coperta delle notizie richieste; le quali notizie si potrebbero somministrare facilmente e in un istante. E se il magistrato non le scrivesse da sè medesimo, potrebbe farle scrivere dal Cancelliere o dettarle al copista, che ha trascritto in carta da bollo la minuta della sentenza. Il Cancelliere quindi segnerebbe sulla scheda le altre notizie richieste, e la conserverebbe per mandarla all'ufficio centrale nel tempo che questo avrebbe stabilito (1).

Non è da supporre che i Magistrati muoveranno lagnanze per questo incarico che ad essi verrebbe affidato, essendo opera di lieve fatica, e trattaandosi di un servizio pubblico che interessa le scienze

(1) L'onorevole avvocato Giuriati, membro della Commissione, aveva già proposto un sistema analogo per la ricerca di dati statistici, e aveva presentato su ciò al Guardasigilli una relazione fino dal 1879.



sociali ed anche il prestigio dell'ordine giudiziario, di cui verrà così ad esser posta in piena evidenza la grandezza del lavoro e dei servizi resi al paese. Non si dubita pertanto che i Magistrati, collo zelo che sempre li ha distinti, si presteranno con tutto l'impegno a questo compito che viene da essi richiesto. Per lochè V. E. potrebbe disporre che i moduli fossero trasmessi ad ogni collegio insieme ad una tavola degli oggetti dei giudizi, e che una circolare porgesse le opportune istruzioni.

Volgendo poi lo sguardo alle quattro parti di cui si compone il modulo che si propone per raccogliere tali notizie presso i collegi giudiziari, V. E. potrà riconoscere come in essi, con sistema molto facile e semplice, si richiedano tutti i dati che possono riuscire utili intorno a ciascuna causa; e quando di ciascun modulo si faranno i debiti spogli, si potrà derivarne tutte le notizie che varranno a rendere la nostra statistica completa ed armonica in ogni sua parte, e feconda perciò di risultati i più interessanti ai giuristi e agli uomini di Stato.

Si potrà rilevare quali siano le parti che litigano, e quindi se i privati, se gl'istituti pubblici, se i minorenni, se lo Stato; la natura del procedimento, cioè se formale o sommario, e se tale per disposizione di legge, ovvero per decreto o sentenza del magistrato; se alla domanda principale sia stata contrapposta qualche domanda riconvenzionale, e se le parti siano rimaste quelle che erano nel principio della lite, esse sole a contendere, o vi sia stato l'intervento di altri o chiamata in garanzia; si potrà parimenti rilevare quale sia stata la durata del giudizio; nonchè se siano occorsi incidenti, e come siansi risolti; infine se la causa sia stata trattata in contraddittorio o in contumacia, e di quale delle parti.

Si potrà inoltre avere, insieme alle notizie relative alle singole sentenze, anche quelle attinenti a tutto l'andamento delle cause; apprendendo se per la medesima controversia vi siano state precedentemente sentenze di qualche altro magistrato; se abbia avuto luogo ammissione al gratuito patrocinio; e quale sia stato l'esito finale di ciascun giudizio, in rapporto non solo alla sentenza precedente (laddove si tratti di giudizio di appello, di cassazione o di rinvio), ma anche in rapporto alla primitiva domanda dell'attore ed alla eccezione o alla domanda riconvenzionale del convenuto. E di tal guisa, con siffatte notizie, che si prestano a mille combina-

zioni, e si possono guardare sotto svariatissimi punti di vista; si avrà agevolezza a serie deduzioni intorno alla temerarietà o giustizia delle pretese dei litiganti o delle resistenze dei convenuti; ed al modo uniforme o diverso di interpretare le leggi o di apprezzare i fatti, tenuto dai magistrati nei loro diversi gradi di giurisdizione. Senonchè la notizia più importante che si chiede in questo modulo è quella relativa all'oggetto dei giudizi, che si dimanda di esprimere mediante un brevissimo sunto della sentenza, facendovi tutte le osservazioni che si crederanno opportune.

Finito il compito del Magistrato, spetterà poi al Cancelliere di indicare il giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione, quello in cui fu decisa e quello in cui fu pubblicata la sentenza.

## PARTE II.

### **Informazioni speciali intorno ad alcuni affari giudiziari.**

Un primo quadro (Tavola VIII, allegato *R*) dovrà contenere in modo completo le notizie relative agli affari che i magistrati trattano in Camera di consiglio; ed intorno a tali richieste la Commissione crede debito suo di proporre molte innovazioni alle due tavole che furono usate pel volume del 1880.

Esaminando le tavole XI e XII di quel volume si dimostra opportuno di tener distinte in una tavola speciale le materie trattate in Camera di consiglio, eliminando quelle altre che si riferiscono a materie d'indole contenziosa, quali sono quelle relative alla paternità e alla filiazione, che furono raccolte nella tavola XI. Per ciò converrebbe far passare dalla tavola XII alla XI, tra le materie di Camera di consiglio, le notizie relative agli atti dello stato civile. Così la tavola degli affari da trattarsi in Camera di consiglio potrà contenere tutti i dati relativi ai provvedimenti presi dai Presidenti dei tribunali, in materie attinenti alla patria potestà; le notizie relative alle interdizioni, alle inabilitazioni, agli assenti, ai minori e ad altre persone sottoposte all'altrui autorità; nonchè quelle riguardanti le donne maritate, relativamente alle autorizzazioni

del Magistrato di cui in vari casi hanno bisogno; in fine conterrà le notizie che riguardano le tardive dichiarazioni di nascita, e le rettificazioni degli atti dello stato civile. Questa tavola, in vista delle disposizioni del nuovo Codice di commercio, dovrà pur contenere i dati riguardanti l'autorizzazione alla trascrizione degli atti costitutivi delle Società, nonchè i cambiamenti negli atti costitutivi delle Società medesime. Questa tavola sarebbe egualmente trasmessa ai Tribunali, alle Corti di appello, ed alle Corti di cassazione, coll'avvertenza di praticare nel modulo destinato a ciascuna magistratura le debite modificazioni, in conformità delle varie giurisdizioni.

A tale ricerca dovrebbero tener dietro le altre da farsi anche presso i Tribunali, le Corti d'appello e le Corti di cassazione, relative alle questioni matrimoniali, cioè alle opposizioni ed alle domande per nullità (Tavola IX, allegato *S*); ed alle separazioni personali dei coniugi (Tavola X, allegato *T*). Intorno a tale argomento, com'è noto, ebbe già luogo una inchiesta statistica, che si occupò di raccogliere i dati relativi agli anni 1866 al 1879; i risultati della quale si pubblicarono come allegati al progetto di legge sul divorzio. La Commissione ritiene utilissime quelle notizie, che sono le espressioni di fatti giuridici e più ancora di fatti morali, trattandosi dei cardini della famiglia. Quindi propone che nelle ricerche di statistica annuale s'includano pur quelle relative a tale argomento, formulate nello stesso modo che si è fatto nei detti allegati. Si ottiene così non solo il numero dei matrimoni nei quali intervenne istanza di separazione, ma anche tutto ciò che si riferisce alla religione dei coniugi, alla durata della convivenza, all'età degli sposi in rapporto tra loro, alla filiazione di essi, alle condizioni di fortuna, nonchè allo stato sociale, ossia alla professione, arte o mestiere dai medesimi esercitato; si accerta se lo sposo o la sposa abbiano avuto in precedenza altro coniuge, e se esisteva prole; segue infine la ricerca intorno alle cause di separazione, all'esito di quelle consensuali, ed eziandio delle contenziose, nonchè ai provvedimenti relativi alla prole. A queste notizie la Commissione crede utile aggiungere quelle che riguardano i provvedimenti intorno agli alimenti ed ai beni, contenute nei colonnini 52, 53, 54, 58, 59 e 60 della tavola XII della statistica del 1880.

Un'altra ricerca non meno importante vorrebbe la Commissione

che si eseguisse relativamente ai fallimenti, seguendo il metodo tenuto nell'inchiesta che si fece per il periodo dal 1867 al 1880; essendo certamente di grandissima importanza le notizie relative a tale argomento, ora che insieme al sistema tributario, il quale sempre più ha influenza sull'andamento generale del commercio e delle industrie, vi esercitano azione assai forte i trattati di commercio; e una gravissima dovrà pur esercitarvi il nuovo Codice commerciale. Siffatta ricerca conferirà in modo singolare per studiare gli effetti di cotesto Codice sull'economia generale della nazione e sul commercio in particolare. Si propone a tal uopo un modulo diviso in tre parti, compilato secondo i criteri e le dottrine del nuovo Codice commerciale; nel quale si dovrebbero raccogliere nelle cancellerie dei Tribunali presso cui hanno luogo i giudizi di fallimento, tutte le notizie tanto economiche, quanto demografiche e giuridiche che possono riferirsi a ciascun procedimento di questa specie.

Questo modulo potrebbe egualmente servire agli usi del Ministero del commercio, come a quelli speciali della statistica civile e commerciale (Tavola XI, allegato *U*, parte 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>). Vi si comprenderebbero le notizie circa il numero delle sentenze che hanno dichiarato i fallimenti, il numero e la posizione sociale delle persone o la qualità delle società che vennero dichiarate fallite, il passivo dei fallimenti, la chiusura di essi, l'ammontare del dividendo ottenuto, e il periodo di tempo per cui fu ordinata la retrotrazione della data della cessazione dei pagamenti, in base alla sentenza dichiarativa del fallimento, ed altri dati importanti.

Una certa attinenza coi fallimenti hanno i giudizi d'espropriazione immobiliare, che sono un indice del dissesto economico delle famiglie. Per le corrispondenti ricerche la Commissione propone una tavola speciale (Tavola XII, allegato *V*); nella quale si raccolgono le notizie relative ai giudizi di espropriazione, nonchè alle altre vendite giudiziarie. Vi si dimanda il valore dei fondi, secondo che è fissato nel bando il prezzo di aggiudicazione di tutte le varie specie di vendite giudiziarie, la natura delle proprietà messe in vendita, il numero delle aste rimaste deserte, e delle vendite che hanno avuto luogo con ribasso, ovvero con aumento, e in fine le rivendite seguite in danno del primo acquirente.

È superfluo d'insistere sull'importanza massima di questi dati

per l'economia generale dello Stato, e più specialmente per quella della proprietà fondiaria, e per il giusto assetto delle imposte che possano riferirvisi. In rapporto alle quali riuscirà importantissimo il modulo nuovo che ora si propone a V. E., tendente a studiare le espropriazioni di fondi rustici ed urbani, le quali hanno avuto luogo innanzi ai Pretori per non eseguito pagamento di tributo diretto, in forza della legge 20 aprile 1871 (Tavola XIII, allegato X), e che rileva il valore dei fondi messi in vendita ad istanza degli esattori, il prezzo per cui vennero aggiudicati, sia in base al valore del fondo, sia con aumento, la natura delle proprietà messe in vendita, il numero delle aste rimaste deserte e delle aggiudicazioni fatte al Demanio, nonchè delle rivendite in danno dei creditori e dei riscatti.

E ad altra importante ricerca si mira con la tavola XIV (allegati Y, Z, A<sup>bis</sup>), nella quale si comprendono alcune notizie relative al gratuito patrocinio; tanto per ciò che riguarda i gravami che si presentano alle Commissioni istituite presso magistrati di grado superiore contro le determinazioni delle Commissioni addette a magistrati di grado inferiore; quanto per ciò che concerne le ammissioni o i rifiuti di siffatto beneficio; del quale, se l'uso savio può riuscire proficuo alle giuste cause dei poveri, l'abuso può riuscire fatale agli interessi degli agiati, e finire per prestare mano ai procaccianti e ai litiganti temerari, che tanto più diventano tali in quanto nulla hanno da perdere.

Le notizie, diciamo, che potranno attingersi da questa tavola riusciranno importanti, tanto più accoppiandole con i dati che si potranno desumere dalle tavole dei singoli giudizi circa la natura e l'esito delle cause, in cui ebbe luogo l'ammissione al gratuito patrocinio.

Finalmente la Commissione proporrebbe un'ultima ricerca, e non meno interessante e significativa delle altre relative all'amministrazione della giustizia; cioè intorno alle spese che costano i giudizi alle parti litiganti, sia per i diritti di cancelleria, sia per la carta bollata, sia per tutti gli atti istruttori che spesso occorrono, come perizie, prove testimoniali, accesso dei magistrati sopra luogo, ed altri simiglianti mezzi di prova; e per tutte le sentenze, unendovi pure le notizie relative alla tassa di registrazione.

Una tavola cosiffatta, che già si trova accennata nella tabella

relativa ai Conciliatori, si potrà spedire ai Pretori, ai Tribunali, alle Corti di appello e di cassazione; aggiungendo in quella per i giudizi collegiali le notizie degli onorari dei procuratori e degli avvocati (Tavola XV, allegati *B bis*, *C bis*, *D bis*, *E bis*).

### PARTE III.

#### Notizie complementari e diverse.

La Commissione, secondando il desiderio manifestato dall'E. V., e riprendendo il metodo dell'importante lavoro eseguito a Torino nel 1852, volle pur fare gli studi opportuni allo scopo di raccogliere le notizie di tutti gli atti, contratti, successioni ed altri passaggi di proprietà. Si è quindi ricercato se fosse possibile di avere quanto si desiderava senza molta perdita di tempo e senza molta spesa, raccogliendo le notizie sovraccennate dai repertorii giornalieri che sono tenuti negli uffici di registro e bollo del Regno in conformità del modulo 88, lettera *A*, *B*, *C*, prescritto dall'istruzione ministeriale del 1877, riportata nel Bollettino demaniale di quell'anno a pagina 587; il quale modulo è appunto quello da cui il Ministero delle finanze desume le notizie che fa pubblicare nel suo annuario. Se non che si è dovuto rilevare che quei registri, per servire bene allo scopo della statistica civile, avrebbero dovuto essere in qualche maniera modificati; ed avendo fatto interpellare il funzionario incaricato di quel servizio presso il Ministero sopradetto, se ciò potesse farsi senza troppa difficoltà, se n'ebbe risposta in genere favorevole; perlochè dal principio dell'anno 1884 si potrà attingere presso gli uffici di registro una gran copia di notizie statistiche; nelle quali si troveranno distribuite le singole stipulazioni nelle principali categorie, come a dire i contratti di compra-vendita, di locazione e conduzione, ecc., i testamenti, le donazioni, ecc., ecc.; richiedendo per ciascuna specie di atti e di contratti le notizie che possono maggiormente importare: il tutto dietro la scorta del Codice civile e della statistica del 1852 sopra ricordata (Tavola XVI, allegato *F bis*).

Sonosi pertanto compilate le tavole relative a tutti gli atti

traslativi di proprietà sia mobiliare, sia immobiliare, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, nonchè a tutti gli altri atti e contratti; e i cui dati potranno raccogliere, ordinare e somministrare in apposito modulo. In altra saranno da riunirsi le notizie attenenti alle assicurazioni commerciali, ai contratti vitalizi e alle assicurazioni sulla vita (Tavola XVII, allegato *G bis*).

Altre informazioni potranno ottenersi dal Ministero delle finanze, relativamente alle varie specie di successioni intestate, secondo i diversi gradi di parentela, e alle testate sia di parenti, sia di estranei (Tavola XVIII, allegato *H bis*.)

Si è avvertito che con tale metodo si raccolgono tutti i dati dipendenti dagli atti che vanno soggetti a registrazione; ma poichè fra tali atti non sono compresi i protesti cambiari, così le notizie relative al numero e alla importanza pecuniaria di essi vengono invece richieste alle preture e ai tribunali, che debbono raccogliercle dai loro uscieri e dai notai della loro circoscrizione.

Importantissima notizia è quella che l'Ufficio centrale di statistica è stato incaricato di raccogliere e di pubblicare annualmente, insieme agli altri dati, rispetto alle ipoteche, sia dirette, sia per evizione, che gravano la proprietà immobiliare in Italia; raggruppando i dati per provincie e per circondari, e unendovi l'ammontare degli interessi annuali (Tavola XIX, allegato *I bis*). Tali notizie si possono desumere dal registro che si trova impiantato presso gli uffici dei conservatori delle ipoteche; al quale la Commissione ha opinato di aggiungerne un altro per le trascrizioni, che venne anche formulato, dovendo poi mettersi d'accordo col Ministero delle finanze per la sua attuazione. In tale nuovo registro si dovranno raccogliere giorno per giorno, come si fa in quello riguardante le ipoteche, tutte le notizie relative alle trascrizioni di atti traslativi di proprietà immobiliare o di diritti capaci d'ipoteca, nonchè delle altre trascrizioni ordinate dalla legge e chieste dai privati per loro garanzia (Tavola XX, allegato *L bis*).

Un'altra tavola conterrà i dati, che potrà fornire il Ministero di grazia e giustizia, circa le domande per dispense da impedimenti a contrarre matrimoni, per cambiamento di cognome o di nome e per acquisto di cittadinanza, e le determinazioni del Governo su tali argomenti (Tavola XXI, allegato *M bis*).

Tali sono, Eccellentissimo signor Ministro, le proposte che la

Commissione di statistica giudiziaria si onora di sottoporre alla sua approvazione per la parte civile. Esse introducono, a giudizio di essa, un notevole miglioramento nelle pratiche e nei modelli applicati fin qui, e varranno ad accostarci vieppiù al tipo normale di una statistica della giustizia civile, che possa dirsi completa in ogni sua parte, e rigorosamente accertata in tutti i suoi essenziali elementi, di conformità al desiderio e all'intento di V. E., e giusta le massime che Ella stessa ci ha tracciato a nostro indirizzo.

GIORGIO CURCIO.


---



ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SULLA

STATISTICA CIVILE.



MODULI PER LA RACCOLTA DEI DATI CONCERNENTI  
LA STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE.

---

INDICE DELLE TAVOLE.

---

PARTE I.

**Materie contenziose.**

- TAVOLA I — Conciliatori.
- Id. II — Pretori — Modulo per l'andamento dei giudizi.
- Id. III — Modulo per l'oggetto dei giudizi diviso in 4 parti:  
Parte I. — Codice civile;  
Parte II. — Codice di commercio;  
Parte III. — Procedura civile;  
Parte IV. — Leggi speciali.
- Id. IV — Tribunali in seconda istanza — Parte I. Tavola riassuntiva — Parte II. Scheda speciale per ciascuna sentenza.
- Id. V — Tribunali in prima istanza — Parte I. Tavola riassuntiva — Parte II. Scheda speciale per ciascuna sentenza.
- Id. VI — Corti d'Appello — Parte I. Tavola riassuntiva — Parte II. Scheda speciale per ciascuna sentenza.
- Id. VII — Corti di Cassazione — Parte I. Tavola riassuntiva — Parte II. Scheda speciale per ciascuna sentenza.  
(NB. Ciascuna delle quattro tavole III, IV, V e VI di sopra accennate deve servire per una causa. Bisogna mandarle alle Cancellerie dei Tribunali per la prima istanza e l'appello, e alle Cancellerie delle Corti d'appello e di cassazione.)

PARTE II.

**Informazioni speciali intorno ad alcuni affari giudiziari.**

- TAVOLA VIII — Volontaria ed onoraria giurisdizione.

**TAVOLA IX — Questioni matrimoniali (Opposizioni — Nullità):**

- a) Tribunali;
- b) Corti di appello;
- c) Corti di cassazione.

**Id. X — Separazioni personali di coniugi:**

- a) Tribunali;
- b) Corti d'appello;
- c) Corti di Cassazione.

**Id. XI — Fallimenti:**

- a) Tribunali;
- b) Corti d'appello;
- c) Corti di cassazione.

**Id. XII — Vendite giudiziarie di beni immobili presso i Tribunali.**

**Id. XIII — Id. id. id. i Pretori.**

**Id. XIV — Patrocinio gratuito:**

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| a) Tribunali           | } | 1° per affari da trattarsi avanti ai Pretori;               |
|                        |   | 2° per affari da trattarsi avanti ai Tribunali;             |
| b) Corti di appello    | } | 1° Gravami da provvedimenti di magistrati inferiori;        |
|                        |   | 2° per affari da trattarsi avanti alla Corte di appello;    |
| c) Corte di Cassazione | } | 1° gravami da provvedimenti di magistrati inferiori;        |
|                        |   | 2° per affari da trattarsi avanti alla Corte di Cassazione. |

**Id. XV — Relativa alle spese di giustizia.**

Pei giudizi agitatasi avanti:

- a) ai Pretori (sole spese);
- b) ai Tribunali (spese e compensi dei procuratori ed avvocati);
- c) alle Corti d'appello (spese e compensi dei procuratori ed avvocati);
- d) alle Corti di cassazione (spese e compensi dei procuratori ed avvocati).

PARTE III.

**Notizie complementari e diverse.**

TAVOLA XVI — Atti civili registrati presso gli uffici del registro.

Id. XVII — Assicurazioni commerciali — Contratti vitalizi — Assicurazioni sulla vita.


Id. XVIII — Successioni intestate e testamentarie.

Id. XIX — Ipoteche.

Id. XX — Trascrizioni.

Id. XXI. — Dispense matrimoniali, cambiamenti ed aggiunte di nome e di cognome, concessioni di cittadinanza.

---



PARTE I.

**Materie contenziose.**

---

LAVORI DEI CONCILIATORI. (1)

Comune di .....

Pretura di .....

Tribunale di .....

Corte di .....

CONCILIAZIONI (art. 28, n. 1, legge ord. giud. ed art. 4 a 7 c. p. c.)				Cause conciliate o transatte per opera del conciliatore (art. 417, 464 c. p. c.)
Non riuscite, cioè quando l'avvisato non si presenta, o ambe le parti presenti non si conciliano, o non vogliono firmare		Riuscite		
Per valore		Per valore		
Non superiore a L. 30	Superiore a L. 30	Non superiore a L. 30	Superiore a L. 30	
1	2	3	4	5

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI (art. 28 n. 2 dell'ordinamento giudiziario, ed art. 138 e 448 a 464 c. p. c.)						
Cause decise definitivamente						
In contraddittorio		In contumacia		In opposizione a sentenza contumaciale		TOTALI delle sentenze
Con accoglimento totale o parziale della domanda	Con rigetto della domanda	Con accoglimento totale o parziale della domanda	Con rigetto della domanda	Con rigetto della opposizione	Con accoglimento totale o parziale della opposizione	
6	7	8	9	10	11	12

Segue PROCEDIMENTI CONTENZIOSI (art. 28 n. 2 dell'ordinamento giudiziario, ed art. 138 e 448 a 464 c. p. c.)			
Distinzione delle cause terminate con sentenza in quanto			
Al tempo		Al modo	
Introdotte precedentemente e decise nel corso dell'anno	Introdotte e decise nel corso dell'anno	Senza incidenti o senza istruzioni	Con incidenti o con istruzioni
13	14	15	16

Importo delle spese			PROVVEDIMENTI SPECIALI		
Liquidate a favore del vincitore	Compensate o altrimenti distribuite tra le parti	Cause non ancora decise alla fine dell'anno	In atti di esecuzione (art. 572 c. p. c.)	Apposizione di sigilli (art. 847 c. p. c.)	In contestazioni sorte nel tempo di fiera o mercato (art. 871 c. di com.)
17	18	19	20	21	22

Col. 6 a 11 = 12. Col. 13 + 14 = 12. Col. 15 + 16 = 12.

(1) I Pretori dovranno riempire pur essi uno di questi moduli per le cause di competenza dei Conciliatori portate davanti alle Preture, distinguendole per comuni (art. 31 della legge sull'ordinamento giudiziario, modificato colla legge 23 dicembre 1875, n° 2539, serie 2<sup>a</sup>).



Pretura . . . . . (a)

Tribunale . . . . .

Corte . . . . .

CAUSE															
A CARICO				CESSATE				DECISE con sentenza			PENDENTI alla fine dell'anno				
Pendenti alla fine dell'anno precedente		Portate all'udienza nell'anno	TOTALE (col. 1 a 3)	Per conciliazione		Per altro motivo		Erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	Erano state iniziate con citazione nell'anno	TOTALE (col. 5 a 8)	Erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	Erano state iniziate con citazione nell'anno	TOTALE (col. 10 e 11)	Per la pubblicazione della sentenza	In corso d'istruzione
Per la pubblicazione della sentenza	In corso d'istruzione			Erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	Erano state iniziate con citazione nell'anno	Erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	Erano state iniziate con citazione nell'anno								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

SENTENZE																
NON DEFINITIVE								DEFINITIVE								
in contraddittorio		in contumacia		in opposizione a sentenza contumaciale				TOTALE (col. 18 a 23)	in contraddittorio		in contumacia		in opposizione a sentenza contumaciale			TOTALE (col. 23 a 28)
con accoglimento totale o parziale della domanda	con rigetto della domanda	con accoglimento totale o parziale della domanda	con rigetto della domanda	con rigetto dell'opposizione	con accoglimento totale o parziale dell'opposizione	con accoglimento totale o parziale della domanda	con rigetto della domanda		con accoglimento totale o parziale della domanda	con rigetto della domanda	con rigetto dell'opposizione	con accoglimento totale o parziale dell'opposizione	con accoglimento totale o parziale dell'opposizione			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

DISTINZIONE DELLE SENTENZE

NON DEFINITIVE in materie								DEFINITIVE		
per valore								per materie		
Civili	Commerciali	inferiore a L. 100	da oltre 100 a 500	da oltre 500 a 1,000	oltre 1,000	di valore indeterminato	TOTALE (col. 33 a 37, eguale al totale col. 31)	Commerciali	Alimenti o prestazioni alimentari	Liberazione dagli obblighi degli alimenti o delle prestazioni alimentari periodiche
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

DEFINITIVE per materie										TOTALE GENERALE (col. 39 e 50 eguale al totale col. 29)
Civili, concernenti										
Guasti o danni dati a fondi urbani o rustici e loro pertinenze	Azioni di manutenzione	Azioni di reintegrazione	Azioni di nuova opera e di danno tenuto	Azioni relative alle distanze nelle piantagioni	Azioni di sfratto	Azioni creditorie	Altre azioni	TOTALE (col. 40 a 49)	TOTALE GENERALE (col. 39 e 50 eguale al totale col. 29)	
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	

(a) Nei riassunti le Preture debbono essere notate per ordine alfabetico.

LAVORI DEI PRETORI.

Pretura . . . . . (a)

Tribunale . . . . .

Corte . . . . .

DURATA DELLE CAUSE DECISE dalla data della citazione fino a quella della sentenza						Sentenze circa riucazione di Conciliatori (art. 120 c. p. c.)	PRONUNZIE sopra incidenti relativi ai Conciliatori (art. 456 e 458 c. p. c.) le quali ne dichiararono		APPELLI da sentenza di Conciliatori (art. 459 p. c.)	
52	53	54	55	56	57		59	60	61	62
Entro 8 giorni	Entro 15 giorni	Entro 1 mese	Entro 3 mesi	Da 3 a 6 mesi	Più di 6 mesi	la competenza	l'incompetenza	accolti	respinti	

PROVEDIMENTI di volontaria ed onoraria giurisdizione						EREDITÀ		SEQUESTRI (art. 1875 e c. 921 a 937 c. p. c.)							
Consigli di famiglia istituiti		Numero delle convocazioni di consigli di famiglia	Consigli di tutela istituiti		Altri provvedimenti	Emancipazioni	Rinunzia	Accettazione con beneficio d'inventario	Decreti che rendono esecutive le sentenze di arbitri	Non seguiti da giudizio	Revocati	Confermati	Numero dei pignoramenti di mobili e frutti pendenti	Numero delle vendite all'incanto di mobili e frutti pendenti	
Per nomina di tutore	Per altro oggetto		Per nomina di tutore	Per altro oggetto											
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78

PROTESTI CAMBIARI eseguiti dagli uscieri della pretura											
	contro commercianti	contro società commerciali	contro non commercianti	TOTALE	Valore						
					83	84	85	86	87	88	89
	inferiore a L. 100	da oltre 100 a 500	da oltre 500 a 1,000	da oltre 1,000 a 2,000	da oltre 2,000 a 3,000	da oltre 3,000 a 4,000	da oltre 4,000 a 5,000	oltre 5,000			

PROTESTI CAMBIARI eseguiti dai notai del mandamento (b)											
	contro commercianti	contro società commerciali	contro non commercianti	TOTALE	Valore						
					91	92	93	94	95	96	97
	inferiore a L. 100	da oltre 100 a 500	da oltre 500 a 1,000	da oltre 1,000 a 2,000	da oltre 2,000 a 3,000	da oltre 3,000 a 4,000	da oltre 4,000 a 5,000	oltre 5,000			

(a) Nei riassunti le Preture debbono essere notate per ordine alfabetico.

(b) Si pregano i Pretori di raccogliere le necessarie notizie presso i Notai.

OGGETTO DEI GIUDIZI

MATERIE CONTEMPLETE DAL CODICE CIVILE.

OGGETTO DEI GIUDIZI	Questioni decise con sentenza definitiva presso la pretura di
Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi . . .	
Cittadinanza e godimento dei diritti civili. . . . .	
Domicilio e residenza. . . . .	
Assenza e suoi effetti . . . . .	
Ritorno dell'assente. . . . .	
Matrimonio — opposizione. . . . .	
Id. — nullità. . . . .	
Diritti e doveri dei coniugi tra loro. . . . .	
Id.           id.           verso la prole . . . . .	
Separazione . . . . .	
Azioni relative ad alimenti tra coniugi . . . . .	
Id. tra ascendenti e discendenti per consanguineità . . . . .	
Id. tra ascendenti e discendenti per affinità. . . . .	
Id. tra fratelli e sorelle . . . . .	
Paternità e filiazione legittima e prove . . . . .	
Id.       id.       naturale. . . . .	
Disconoscimento di prole legittima . . . . .	
Indagini sulla paternità (art. 189 c. c.) . . . . .	
Id. sulla maternità (art. 190 c. c.) . . . . .	
Legittimazione. . . . .	
Adozione e suoi effetti . . . . .	
Patria potestà. . . . .	
Minor età e tutela. . . . .	

OGGETTO DEI GIUDIZI	Questioni decise con sentenza definitiva presso la pretura di
Resoconto di tutela . . . . .	
Amministrazione dei beni dei minori . . . . .	
Emancipazione e nomina di curatore . . . . .	
Rivocazione della emancipazione. . . . .	
Interdizione e nomina di tutore . . . . .	
Resoconto di tutela . . . . .	
Rivocazione della interdizione . . . . .	
Inabilitazione e nomina di curatore. . . . .	
Rivocazione della inabilitazione . . . . .	
Atti dello stato civile { Contestazioni. . . . . { Contravvenzioni . . . . .	
Distinzione dei beni . . . . .	
Proprietà, occupazione ed azioni relative alla proprietà immobiliare . . . . .	
Accessione . . . . .	
Rivendicazione di proprietà mobiliare. . . . .	
Obbligazioni dell'usufruttario . . . . .	
Estinzione o decadenza dall'usufrutto . . . . .	
Uso ed abitazione . . . . .	
Servitù prediali stabilite dalla legge . . . . .	
Id. per fatto dell'uomo . . . . .	
Comunione e controversie relative. . . . .	
Possesso: azioni possessorie, per danno temuto o per nuova opera	
Successioni legittime: capacità di succedere . . . . .	
Rappresentazione . . . . .	
Successione di parenti legittimi . . . . .	
Id. di figli naturali . . . . .	

OGGETTO DEI GIUDIZI	Questioni decise con sentenza definitiva presso la pretura di
Diritti del coniuge superstite . . . . .	
Successione dello Stato . . . . .	
Id. vacante . . . . .	
Id. testamentarie validità del testamento . . . . .	
Questioni di capacità di disporre . . . . .	
Id. id. di ricevere . . . . .	
Id. di forma . . . . .	
Efficacia dei testamenti . . . . .	
Interpretazione dei testamenti . . . . .	
Legati . . . . .	
Sostituzioni . . . . .	
Maioreschi, fedecommessi e diritti feudali (cessate legislazioni) . . . . .	
Accettazioni di eredità (legittima e testamentaria) . . . . .	
Rinuncie id. id. . . . .	
Accettazioni con beneficio d'inventario . . . . .	
Divisioni d'eredità . . . . .	
Azioni di rescissione . . . . .	
Donazioni tra vivi, capacità, nullità . . . . .	
Questioni di forma . . . . .	
Riduzione di donazioni . . . . .	
Revocazione di donazioni . . . . .	
Contratti, validità . . . . .	
Id. effetti . . . . .	
Id. interpretazione . . . . .	
Quasi contratti . . . . .	
Delitti e quasi delitti . . . . .	
Obbligazioni in genere, validità . . . . .	

OGGETTO DEI GIUDIZI	Questioni decise con sentenza definitiva presso la pretura di
Obbligazioni in genere, effetti . . . . .	
Id. id.	modi con cui si estinguono, pagamenti.
Id. id.	offerta di pagamento e deposito. . . . .
Id. id.	novazione. . . . .
Id. id.	remissione di debito. . . . .
Id. id.	compensazione. . . . .
Id. id.	confusione. . . . .
Id. id.	perdita della cosa dovuta. . . . .
Id. id.	azioni di nullità e rescissione. . . . .
Azioni per danni ed interessi in caso d'inadempimento delle obbligazioni . . . . .	
Prove delle obbligazioni in genere: atti pubblici, scritture private, altri documenti . . . . .	
Prova testimoniale (questioni di ammissibilità). . . . .	
Giuramento decisivo (questioni di ammissibilità). . . . .	
Id. suppletorio	id. . . . .
Confessione . . . . .	
Cosa giudicata. . . . .	
Presunzioni . . . . .	
Contratti di matrimonio: doti . . . . .	
Comunione di beni tra coniugi. . . . .	
Beni parafernali . . . . .	
Altre questioni di beni fra coniugi. . . . .	
Vendite: validità, interpretazione di contratti, esecuzione. . . . .	
Id.	domande in garentia, evizione. . . . .
Id.	patto di ricompra . . . . .
Id.	domande di risoluzione per lesione. . . . .
Id.	id. per riduzione di prezzo . . . . .

OGGETTO DEI GIUDIZI	Questioni decise con sentenza definitiva presso la pretura di
Vendite: azioni redibitorie . . . . .	
Permute . . . . .	
Enfiteusi e contratti affini (censi, livelli, canoni) . . . . .	
Validità ed interpretazione de' contratti di locazione di beni rustici	
Id.       id.       id.       di case . . . . .	
Id.       id.       id.       di opere . . . . .	
Risoluzione de' contratti di locazione . . . . .	
Controversie relative al prezzo della locazione o de' salari. . .	
Id.       id.       alle riparazioni locative . . . . .	
Mezzadrie, colonie e soccide . . . . .	
Azioni di sfratto. . . . .	
Società: esecuzione degli obblighi de' soci tra loro e riguardo ai terzi. . . . .	
Id.       risoluzione e liquidazione. . . . .	
Mandati: obbligazione del mandante . . . . .	
Id.       id.       del mandatario . . . . .	
Transazioni . . . . .	
Costituzioni di rendita e contratti vitalizi . . . . .	
Assicurazioni (azioni dell'assicuratore contro l'assicurato non commerciante). . . . .	
Giochi, scommesse e altri contratti aleatori . . . . .	
Comodati . . . . .	
Mutui . . . . .	
Depositi . . . . .	
Sequestri . . . . .	

OGGETTO DEI GIUDIZI	Questioni decise con sentenza definitiva presso la pretura di
Pegni . . . . .	
Anticresi . . . . .	
Fideiussione: validità. . . . .	
Id.    effetti . . . . .	
Trascrizioni . . . . .	
Privilegi . . . . .	
Ipotecche: validità. . . . .	
Id.    domande di surrogazione o di supplemento. . . . .	
Id.    riduzione o restrizione . . . . .	
Id.    cancellazione . . . . .	
Id.    purgazione . . . . .	
Id.    altre controversie. . . . .	
Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede . .	
Spropriazioni forzate di immobili . . . . .	
Graduazioni e distribuzione del prezzo . . . . .	
Arresto personale in materia civile (legge 6 dic. 1877) . . . . .	
Prescrizioni . . . . .	
Questioni diverse . . . . .	



Questioni decise con sentenza presso la pretura di

### OGGETTO DEI GIUDIZI

#### MATERIE CONTEMPLATE DAL CODICE DI COMMERCIO.

Azioni relative alla natura commerciale degli atti.

- Id. id. alla qualità personale di commercianti.
- Id. id. ai libri di commercio.
- Id. id. alle qualità generiche delle obbligazioni commerciali (art 1 e 36 del c. di c.).
- Id. del mediatore contro il contraente.
- Id. del contraente contro il mediatore.
- Id. in caso di distruzione, deperimento, rivendicazione ed ammortizzazione di titoli al portatore.
- Id. del committente contro il commissionario.
- Id. del commissionario contro il committente.
- Id. derivanti dal contratto di vendita commerciale. { del compratore contro il venditore.  
  { del venditore contro il compratore.
- Id. derivanti dal contratto di riporto. { del riportatore contro il riportato.  
  { del riportato contro il riportatore.
- Id. spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali.
- Id. degli artisti teatrali contro l'impresario.
- Id. per questione di esistenza e natura della società.
- Id. della società contro i soci.
- Id. dei soci contro la società.
- Id. dei terzi verso i soci accomandanti.
- Id. dei soci contro gli amministratori o direttori.
- Id. degli amministratori o direttori contro i soci.
- Id. dei promotori contro i sottoscrittori delle azioni.
- Id. dei sottoscrittori delle azioni contro i promotori.
- Id. degli amministratori contro i promotori.

OGGETTO.

Questioni  
decise  
con sentenza  
presso  
la pretura di

Azioni dei promotori contro gli amministratori.

Id. contro i sindaci per causa della loro responsabilità.

Id. dei liquidatori contro i soci.

Id. dei soci contro i liquidatori.

Id. dipendenti dall'associazione in partecipazione. } del commerciante contro i suoi associati.  
} degli associati contro il commerciante.

Id. delle associazioni di mutua assicurazione contro i loro associati.

Id. degli associati contro l'associazione.

Id. del possessore della cambiale contro l'accettante o l'emittente, i giranti, gli avallanti, e i traenti in dipendenza a cambiali, a pagherò, a vaglia cambiari, ad assegni cambiari e ad ordini in derrate. } a) per ottenere cauzione per mancanza di accettazione;  
} b) per ottenere cauzione per mancanza di sicurezza nell'accettante;  
} c) per ottenere pagamento.

Sentenze cambiari definitive.

Id. id. non definitive

Id. di condanna con rinvio ad ulteriore prosecuzione del giudizio. } con cauzione.  
} senza cauzione.

Azioni rimaste dopo la prescrizione od estinzione dell'azione cambiaria contro il traente o l'emittente.

Id. in caso di rivendicazione ed ammortizzazione di cambiali, pagherò, vaglia cambiari, ordini in derrata.

Id. del mandatario, institore, commesso-viaggiatore contro il mandante.

Id. del mandante contro il mandatario, institore, commesso-viaggiatore.

Id. del vettore contro il mittente o contro il destinatario. } vettori comuni.  
} ferrovie.  
} ferrovie economiche.

Id. del mittente o del destinatario contro il vettore. } vettori comuni. a) per perdita;  
} ferrovie. b) per avaria;  
} ferrovie economiche. c) per ritardo;  
} d) altre.

OGGETTO.

Azioni dell'assicuratore contro l'assicurato.

- Id. dell'assicurato contro l'assicuratore. { a) per assicurazioni contro i danni d'incendio, del rischio locativo, dei prodotti del suolo, di trasporti e della solvibilità del debitore;  
b) per assicurazioni sulla vita.
- Id. derivanti dalle fedi di deposito e dalle note di pegno dei magazzini generali. { a) contro i depositanti o possessori delle fedi di deposito o delle note di pegno.  
b) dei depositanti o possessori delle fedi di deposito o delle note di pegno contro i magazzini generali.  
c) dei possessori delle fedi di deposito contro i possessori delle note di pegno.  
d) dei possessori delle note di pegno contro i possessori delle fedi di deposito.
- Id. dei committenti o proprietari delle navi in costruzione contro i costruttori.
- Id. dei costruttori contro i committenti o proprietari delle navi in costruzione.
- Id. del compratore di navi contro il venditore.
- Id. del venditore di navi contro il compratore.
- Id. del creditore con pegno o cambio marittimo contro il debitore.
- Id. del debitore contro il creditore con pegno o cambio marittimo.
- Id. del capitano contro il proprietario od armatore.
- Id. del proprietario od armatore contro il capitano.
- Id. del proprietario, armatore o capitano contro i noleggiatori o caricatori.
- Id. dei noleggiatori o caricatori contro il proprietario, armatore o capitano.
- Id. relative all'arrollamento ed a' salari delle persone dell'equipaggio. { a) dell'equipaggio contro il proprietario o l'armatore.  
b) del proprietario o dell'armatore contro l'equipaggio.
- Id. dei passeggeri contro il capitano o l'armatore.
- Id. del capitano o dell'armatore contro i passeggeri.
- Id. degli assicuratori contro gli assicurati.

OGGETTO.

Questioni  
decise  
con sentenza  
presso  
la p. etna di

- Azioni degli assicurati contro gli assicuratori.
- Id. degli assicuratori contro i riassicuratori.
  - Id. dei riassicuratori contro gli assicuratori.
  - Id. per dichiarazione di abbandono fatto { ai creditori.  
dai proprietari od armatori. } agli assicuratori.
  - Id. per ripartizioni di { a) del capitano, dell'armatore, dei noleggia-  
avarie, e con- } tori contro i caricatori.  
tribuzione. } b) dei caricatori contro il capitano, l'arma-  
tore, i noleggiatori.
  - Id. relative ai danni derivanti dall'urto delle navi.
  - Id. id. ai crediti privilegiati.
  - Id. id. relative alla dichiarazione di fallimento e suoi effetti.
  - Id. id. all' ammini- { a) per ciò che riguarda le persone.  
strazione del } b) per ciò che riguarda apposizione di sigilli.  
fallimento. } c) funzioni relative all'amministrazione.
  - Id. id. alla liquida- { a) intorno alla verificaione dei crediti.  
zione del pas- } b) id. alle varie specie di creditori.  
sivo. }
  - Id. id. alla liquida- { a) id. ai modi di liquidare l'attivo.  
zione dell'at- } b) id. alla vendita dei mobili e degli immobili  
tivo. } del fallito.  
c) id. alla rivendicazione dei beni.
  - Id. id. alla ripartizione tra i creditori ed alla chiusura del fallimento.
  - Id. id. alla cessazione o sospensione del { a) mancanza d'attivo.  
fallimento per } b) moratoria.  
c) concordato.
  - Id. id. al fallimento delle società.
  - Id. id. ai reati in materia di fallimenti.
  - Id. id. a sequestro, pignoramento, e vendita giudiziaria delle merci.
  - Id. id. alla prescrizione.
  - Id. di altra natura.

OGGETTO DEI GIUDIZI

MATERIE CONTEMPLATE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Azioni relative alle conciliazioni.

- Id. id. ai compromessi.
- Id. id. alla competenza per materia o valore.
- Id. id. per territorio.
- Id. id. per connessione o continenza di causa.
- Id. id. ai conflitti.

Disposizioni relative agli stranieri.

Ricusazione dei giudici.

Astensione dei giudici.

Questioni relative agli atti di citazione.

- Id. id. id. del giudizio.
- Id. id. alla natura del procedimento (se formale o sommario).

Costituzione e sostituzione dei procuratori.

Questioni relative ai termini.

- Id. id. alla comunicazione dei documenti.
- Id. id. all'iscrizione della causa al ruolo.
- Id. id. a chiamata in garanzia.
- Id. id. ad intervento in causa.

Incidenti risolti dal presidente.

- Id. rinviati al collegio.
- Id. riuniti al merito.

Questioni di prove relative ad interrogatori.

- Id. id. a giuramento.
- Id. id. ad esame di testimoni.
- Id. id. a perizia.
- Id. id. ad accesso giudiziale.

OGGETTO.

Questioni  
decise  
con sentenza  
presso  
la pretura di

Questioni di prove relative a note di mediatori.

- Id. id. a libri di commercio.
- Id. id. a fatture accettate.
- Id. id. a corrispondenze.
- Id. id. a telegrammi.
- Id. id. a verificazioni di scritte.
- Id. id. a falsità dei documenti (falso incidente civile).
- Id. id. a rese di conti.
- Id. id. a cauzioni.
- Id. id. a interruzione o cessazione del procedimento.
- Id. id. a riassunzioni d'istanze o costituzioni di nuovi procuratori.

Id. relative a perenzione degli atti della causa.

- Id. id. a rinunzia agli atti.
- Id. id. alle conclusioni del P. M.
- Id. id. alle sentenze od ordinanze.
- Id. id. alla loro notificazione.
- Id. id. alle spese del giudizio.

- Id. id. agli onorari di 

}	avvocati.
	procuratori.
	periti.

- Id. id. alla contumacia ed alla opposizione.
- Id. id. all'appello.
- Id. id. alla rinvocazione.
- Id. id. alle opposizioni di terzo.
- Id. id. ai ricorsi per cassazione.

Giudizi di esecuzione forzata sui mobili. Pignoramento.

Vendita.

Domanda in separazione.

Assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalla vendita.

Giudizi di esecuzione forzata dell'immobili. Precetto, opposizione.

Incidenti relativi al giudizio di esecuzione immobiliare.

Rivendite.

Espropriazioni contro terzi possessori.

Giudizi di graduazione.

OGGETTO.

Questioni  
decise  
con sentenza  
presso  
la pretura di

Giudizi di purgazione d'ipoteche.

Esecuzione per consegna e rilascio di beni.

Arresto personale (legge 6 dicembre 1877).

Azioni civili contro l'autorità giudiziaria e gli uffiziati del P. M.

Questioni relative all'assenza.

Id. di procedura relative al matrimonio.

Id. relative all'autorizzazione della donna maritata.

Id. id. alla separazione personale dei coniugi.

Id. id. alla separazione dei beni.

Id. id. ai minori di età.

Id. id. alla interdizione ed inabilitazione.

Id. id. alla rettificazione degli atti dello stato civile.

Id. id. all'apertura delle successioni.

Id. id. alle divisioni.

Id. id. alle eredità giacenti.

Id. id. alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Id. id. all'offerta di pagamento o di deposito.

Id. id. alle copie ed alla collazione degli atti pubblici.

Id. id. al sequestro giudiziario.

Id. id. al sequestro conservativo.

Id. id. alla denuncia di nuova opera e di danno temuto.

Affari di onoraria e volontaria giurisdizione che danno luogo a contestazioni relative alla procedura.

Giudizi di delibazione.





OGGETTO

---

**Leggi sulle miniere.**

- Id. sulle privative industriali e marche di fabbrica.
- Id. sulla proprietà letterale.

**Leggi relative all'amministrazione provinciale e comunale.**

- Id. sulle opere pie.
- Id. forestali.
- Id. sulla sanità pubblica.
- Id. sulla caccia e sulla pesca.

**Questioni relative alla responsabilità dello Stato.**

- Id. relative al demanio . . . . . { a) pubblico.  
  b) patrimoniale.

**Leggi relative alle privative e ai monopoli (telegrafi, posta, lotto, sali e tabacchi, polvere pirica, ecc.).**

**Altre leggi speciali.**

---

Questioni  
decise  
con sentenza  
presso  
la pretura di

TAVOLA RIASSUNTIVA PEI TRIBUNALI IN 2<sup>a</sup> ISTANZA.

CAUSE iscritte al ruolo	CAUSE ULTIME nelle quali dalla loro introduzione			CAUSE CANCELLATE DAL RUOLO				CAUSE in cui intervenne sentenza	CAUSE iscritte al ruolo rimaste pendenti alla fine dell'anno			
	ebbero luogo differimenti			per		rinnunzia				transazione		altri motivi
rimaste pendenti alla fine dell'anno precedente	uno	due	tre	quattro o più	rinnunzia		transazione		altri motivi		CAUSE iscritte al ruolo rimaste pendenti alla fine dell'anno	
non passate in istato di decisione					erano state iniziate con citazione nell'anno precedente		erano state iniziate con citazione nell'anno precedente		erano state iniziate con citazione nell'anno precedente		già passate in istato di decisione	
già passate in istato di decisione					erano state iniziate con citazione nell'anno precedente		erano state iniziate con citazione nell'anno precedente		erano state iniziate con citazione nell'anno precedente		non passate in istato di decisione	
TOTALE												
sopravvenute nell'anno												
non ebbero luogo differimenti												

Data . . . . .

Il Cancelliere del Tribunale.

SCHEDA SINGOLARE PER I TRIBUNALI  
IN SECONDA ISTANZA

---

Causa tra

Numero e data dell'iscrizione al ruolo

Magistrato che ha emesso la sentenza impugnata

Natura della causa (se civile o commerciale)

Data dell'atto di appello . . . . . { dell'attore  
del convenuto

Id. dell'appello per adesione

Id. dell'appello per incidente

Id. dell'intervento in causa in grado d'appello

Incidenti . . . . . { risolti per ordinanza  
rinviati all'udienza  
rinviati all'udienza unitamente al merito

Data dell'atto introduttivo della causa innanzi al primo giudice

Sentenze precedentemente emesse nella medesima causa { non definitive  
definitive

Id. in prima istanza

Id. in appello

Id. in cassazione

Se in questo stadio del giudizio siavi stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti

Se l'appello principale è stato accolto in tutto, accolto in parte o rigettato

Se l'appello per incidentale è stato accolto in tutto, accolto in parte o rigettato

Se si è fatto diritto alla domanda originaria in tutto, se è stata accolta in parte ovvero respinta

Se si è fatto diritto alle domande (riconvenzionali, di compensazione o di garanzia) del convenuto

Se la causa è . . . { in contraddittorio  
in contumacia { dell'appellante  
dell'appellato

**Sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo; articoli applicati  
(articolo 360, n° 6 e 7 p. c.)**

*Firma del Relatore*

**Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione**

**Id. della decisione**

**Id. della pubblicazione della sentenza**

*Firma del Cancelliere*

TAVOLA V.

TAVOLA RIASSUNTIVA PEL

TRIBUNALE IN PRIMA ISTANZA.

CAUSE iscritte al ruolo				CAUSE ULTIME nelle quali dalla loro introduzione				CAUSE cancellate dal ruolo per								
rimaste pendenti alla fine dell'anno precedente				ebbero luogo differimenti				decadenza		rinunzia		transazione		altri motivi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
non passate in istato di decisione	già passate in istato di decisione	sopravvenute nell'anno	TOTALE	uno	due	tre	quattro o più	non ebbero luogo differimenti	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno

CAUSE in cui intervenne sentenza		CAUSE iscritte al ruolo rimaste pendenti alla fine dell'anno		PROTESTI CAMBIARI eseguiti dagli uscieri del Tribunale											
				Valore											
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
non definitiva	definitiva	già passate in istato di discussione	non passate in istato di discussione	contro commercianti	contro società commerciali	contro non commercianti	TOTALE	inferiore a lire 100	da oltre 100 a 500	da oltre 500 a 1,000	da oltre 1,000 a 2,000	da oltre 2,000 a 3,000	da oltre 3,000 a 4,000	da oltre 4,000 a 5,000	oltre 5,000

SCHEDA SINGOLARE PER I TRIBUNALI

IN PRIMA ISTANZA

Causa tra

Numero e data dell'iscrizione al ruolo

Se la causa è civile o commerciale

Natura del procedimento	{	formale. . . .	{ per legge (155 p. c.)
			{ per conversione altrimenti avvenuta
		sommario. . . .	{ per legge (155 e 389 p. c.)
			{ per conversione altrimenti avvenuta

Data dell'atto di citazione

Id. della domanda riconvenzionale

Id. della domanda in garanzia

Id. dell'intervento in causa

Incidenti. . . . .	{	risolti per ordinanza
		rinviiati all'udienza
		rinviiati all'udienza unitamente al merito

Data dell'atto introduttivo della causa innanzi al primo giudice.

Sentenze precedentemente emesse nella medesima causa { non definitive  
definitive

Id. in prima istanza

Id. in appello

Id. in cassazione

Se in questo stadio del giudizio siavi stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti

Se la domanda dell'attore è stata accolta in tutto, accolta in parte ovvero rigettata.

Se le domande (in riconvenzione, in compensazione o in garanzia) del convenuto sono state accolte in tutto, accolte in parte ovvero respinte.

Se la causa è. . .	{	in contraddittorio
		in contumacia { dell'attore del convenuto

Sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo; articoli applicati  
(articolo 360, n° 6 e 7 p. c.)

*Firma del Relatore*

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione

Id. della decisione

Id. della pubblicazione della sentenza

*Firma del Cancelliere*

TAVOLA VI.

PARTI 1<sup>a</sup> — ALLEGATO N.

TAVOLA RIASSUNTIVA PER LE CORTI DI APPELLO.

CAUSE iscritte al ruolo	CAUSE ULTIME nelle quali dalla loro introduzione			CAUSE CANCELLATE DAL RUOLO				CAUSA in cui intervenne sentenza	CAUSE iscritte al ruolo rimaste pendenti alla fine dell'anno
	rimaste pendenti alla fine dell'anno precedente	ebbero luogo differimenti		per		altri motivi	non definita		
	uno due	tre	quattro o più	rinunzia	transazione				
già passate in istato di decisione				erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	non definita	già passate in istato di decisione
non passate in istato di decisione				Erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	definitiva	non passate in istato di decisione
TOTALE									
non ebbero luogo differimenti									
sopravvenute nell'anno									

Data . . . . .

*Il Cancelliere della Corte di appello*



SCHEDA SINGOLARE PER LE CORTI D'APPELLO

Causa tra

Numero e data dell'iscrizione al ruolo

Magistrato che ha emesso la sentenza impugnata

Natura della causa (se civile o commerciale o di cognizione diretta della Corte)

Natura del procedimento	{ formale . . . . . { sommario . . . . .	{ per legge (155 p. c.)
		{ per conversione altrimenti avvenuta
		{ per legge (155 e 389 p. c.)
		{ per conversione altrimenti avvenuta

Data dell'atto d'appello . . . . .	{ dell'attore
	{ del convenuto

Id. dell'appello per adesione

Id. dell'appello per incidente

Id. dell'intervento in causa in grado d'appello

Incidenti. . . . .	{ { {	risolti per ordinanza
		rinvii all'udienza
		rinvii all'udienza unitamente al merito

Data dell'atto introduttivo della causa innanzi al primo giudice ovvero del primo atto giudiziario nelle cause di cognizione diretta della Corte

Sentenze precedentemente emesse nella medesima causa	{ non definitive
	{ definitive

Id. in prima istanza

Id. in appello

Id. in cassazione

Se in questo stadio del giudizio siavi stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti

Se l'appello principale è stato accolto in tutto, accolto in parte ovvero rigettato

Se l'appello per incidentale è stato accolto in tutto, accolto in parte ovvero rigettato

Se si è fatto dritto alla domanda originaria, se è stata accolta in parte ovvero respinta

Se si è fatto dritto alle domande riconvenzionali, di compensazione e di garanzia del convenuto se sono state accolte in parte ovvero respinte

Se la causa è. . .	{ in contraddittorio { in contumacia	{ dell'appellante
		{ dell'appellato

Sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo; articoli applicati  
(articolo 360, n° 6 e 7 p. c.)

*Firma del Relatore*

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione

Id. della decisione

Id. della pubblicazione della sentenza

*Firma del Carcelliere*

## TAVOLA RIASSUNTIVA PER LE CORTI DI CASSAZIONE.

CAUSE iscritte al ruolo	CAUSE ULTIME nelle quali dalla loro introduzione			CAUSE CANCELLATE DAL RUOLO						CAUSA in cui intervenne sentenza	CAUSE iscritte al ruolo rimaste pendenti alla fine dell'anno		
	rimaste pendenti alla fine dell'anno precedente	ebbero luogo differimenti			per		rinunzia		transazione			altri motivi	
		uno	due	tre	quattro o più	non ebbero luogo differimenti							
già passate in istato di decisione						erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	non definita	già passate in istato di decisione
non passate in istato di decisione						erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	erano state iniziate con citazione nell'anno precedente	erano state iniziate con citazione nell'anno	definitiva	già passate in istato di decisione
TOTALE													
sopravvenute nell'anno													
non passate in istato di decisione													
passate in istato di decisione													

Data . . . . .

Il Cancelliere della Corte di Cassazione

SCHEDA SINGOLARE PER LE CORTI DI CASSAZIONE

---

Causa tra

Numero e data dell'iscrizione al ruolo

Magistrato che ha emesso la sentenza impugnata

Natura della causa (se civile o commerciale o di competenza diretta)

Data del ricorso delle parti

Id. del contro ricorso

Id. del ricorso del P. M.

Data dell'atto introduttivo della causa innanzi al primo giudice

Sentenze precedentemente emesse nella medesima causa { non definitive  
definitive

Id. in prima istanza

Id. in appello

Id. in cassazione

Se in questo stadio del giudizio siavi stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti

Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rigettato, accolto in parte, accolto in tutto

Effetti della decisione sull'azione giuridica spiegata nella domanda originaria

Se la causa fu riferita { in presenza . . . { del ricorrente  
del resistente  
in assenza . . . { del ricorrente  
del resistente

Conclusione del P. M. — Se conforme in tutto o in parte alla decisione, ovvero difforme da essa.

**Sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo; articoli interpretati**  
(articolo 540, n° 4 e 5 p. c.)

*Firma del Relatore*

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione

Id. della decisione

Id. della pubblicazione della sentenza

*Firma del Cancelliere*



PARTE II.

**Informazioni speciali intorno ad alcuni affari giudiziari.**

---

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI VOLONTARIA ED ONORARIA GIURISDIZIONE.

ATTI DI STATO CIVILE		ADOZIONI		PATRIA POTESTÀ	
Provvedimenti per tardive dichiarazioni di nascita	RETTIFICAZIONE di atti		ammesse che riguardavano		ORDINANZE DEL
	dalla parte	dal Ministero pubblico	maschi	feunime	
1	sulla domanda della parte				
2	sulla denuncia del Ministero pubblico				
3	dalla parte				
4	dal Ministero pubblico				
5	ordinata				
6	negata				
7	non ammesse				
8	maschi				
9	feunime				
10	orfani di entrambi i genitori				
11	aventi genitori viventi				
12	maggiorenni				
13	di richiamo del figlio nella casa paterna				
14	di allontanamento del figlio dalla casa paterna				
15	del padre				
16	del padre riammogliato				
17	della madre vedova				
18	della madre rimaritata				
19	del padre naturale				
20	della madre naturale				
21	del tutore				

PRESIDENTE		Decreti del tribunale che tolsero al padre		DOMANDE di pronuncia		DOMANDE di revocazione	
di rilascio del figlio sulla domanda		l'amministrazione dei beni dei figli minorenni		fatte	Risultato definitivo	fatte	Risultato definitivo
22	del padre	con privazione dell'usufrutto legale	dal coniuge				
23	del padre riammogliato	senza privazione dell'usufrutto legale	dai parenti o affini				
24	della madre vedova		dal Ministero pubblico				
25	della madre rimaritata		Nomina di amministratore provvisorio (art. 327 c. c.)				
26	del padre naturale		accolte				
27	della madre naturale		rigettate				
28	del tutore		dal coniuge				
29	di permesso al figlio di lasciare la casa paterna		dai parenti o affini				
30	l'esercizio della patria potestà		dal Ministero pubblico				
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							

INABILITAZIONE				ASSENTI			
DOMANDE di pronuncia		DOMANDE di revocazione		Dichiarazione di assenza provocata	Immissione in possesso dei beni	Effetti della dichiarazione di assenza cessati	
fatte	Risultato definitivo	fatte	Risultato definitivo			per accertata esistenza dell'assente	per ritorno dell'assente
44	dal coniuge						
45	dai parenti o affini						
46	dal Ministero pubblico						
47	per debolezza di mente	accolte					
48	per prodigalità	rigettate					
49	rigettate						
50	dal coniuge						
51	dai parenti						
52	dal Ministero pubblico						
53	per cessata debolezza di mente	accolte					
54	per cessata prodigalità	rigettate					
55	rigettate						
56	Sordo-muti e ciechi dalla nascita abilitati all'amministrazione delle cose proprie						
57	dai presunti eredi legittimi						
58	da eredi testamentari						
59	da altri interessati						
60	provvisoria						
61	definitiva						
62							
63							

MINORI o altre persone soggette ad amministrazione		DONNE MARITATE				SOCIETÀ commerciali	
Omologazioni		AUTORIZZAZIONI		Separazione della dote disposta			
		ad alienare la dote	ad ipotecare la dote				
64	di accettazioni di donazioni in pro di minori o interdetti						
65	di alienazioni, transazioni, o ipoteche concernenti il loro patrimonio						
66	Altre omologazioni di provvedimenti di consigli di famiglia						
67	in caso di rifiuto dell'autorizzazione maritale (art. 134 e 136 del c. c.)						
68	a ridurre le ipoteche o le ragioni dotali						
69	per patto od utilità						
70	per necessità urgente						
71	per patto od utilità						
72	per necessità urgente						
73	a domanda della moglie						
74	a domanda della moglie e dei suoi creditori						
75	in opposizione coi creditori del marito						
76	Recesso dalla comunione						
77	Autorizzazione alla trascrizione degli atti costitutivi della società						
78	Autorizzazione a cambiamento negli atti costitutivi della società						





TAVOLA X.

SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI.

ALLEGATO T.

1 Numero dei matrimoni nei quali intervenne istanza di separazione	RELIGIONE								DURATA della convivenza dei coniugi al tempo dell'istanza di separazione						NUMERO DEI MATRIMONI nei quali						
	del marito				della moglie				10 Non maggiore di 1 anno	11 Più di 1 e non più di 5	12 Più di 5 e non più di 10	13 Più di 10 e non più di 20	14 Più di 20	15 Ignota	16 L'età dei coniugi era pari	L'età del marito superava quella della moglie di					
	2 Cattolica	3 Protestante o scismatica	4 Israelitica	5 Ignota	6 Cattolica	7 Protestante o scismatica	8 Israelitica	9 Ignota								17 Non più che 6 anni	18 7 a 12 anni	19 13 a 20 anni	20 21 a 30 anni	21 31 anni e più	
															Segue: NUMERO DEI MATRIMONI nei quali						
	L'età della moglie superava quella del marito di					27 L'età dei coniugi era ignota	Legittima		FILIAZIONE (Natali)		STATO DI FORTUNA										
22 Non più che 6 anni	23 7 a 12 anni	24 13 a 20 anni	25 21 a 30 anni	26 31 anni e più	28 Del marito		29 Della moglie	Naturale		Ignota		Benestante		Nullatenente		Condizione ignota					
								30 Del marito	31 Della moglie	32 Del marito	33 della moglie	34 Marito	35 Moglie	36 Marito	37 Moglie	38 Marito	39 Moglie				
STATO SOCIALE																					
Proprietari o redditieri		Commercianti, industriali, artefici, ecc.		Esercenti professioni liberali ed arti belle		Militari e loro assimilati		Impiegati pubblici e privati		Addetti ai trasporti (vie ferrate, vetture ordinarie, navigazione)		Agricoltori		Operai, braccianti, ecc.		Salariati, domestici, ecc.		Senza professione determinata		Ignoto	
40 Marito	41 Moglie	42 Marito	43 Moglie	44 Marito	45 Moglie	46 Marito	47 Marito	48 Moglie	49 Marito	50 Moglie	51 Marito	52 Moglie	53 Marito	54 Moglie	55 Marito	56 Moglie	57 Marito	58 Moglie	59 Marito	60 Moglie	

SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI.

QUANTE VOLTE CONIUGATI								SE ESISTEVA prole				
Una volta		Due volte		Tre o più volte		È ignoto		Avuta dal matrimonio attuale	Avuta da precedente matrimonio			Senza prole
Marito	Moglie	Marito	Moglie	Marito	Moglie	Marito	Moglie		Da entrambi	Dal marito	Dalla moglie	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

ESITO delle istanze di separazione consensuale avanti al Presidente e al Tribunale				ESITO delle istanze di separazione presentate da un coniugo e rinviata dal Presidente al Tribunale in via contenziosa per mancata conciliazione					Numero delle istanze per separazione pendenti alla fine dell'anno
Abbandonate prima del provvedimento presidenziale	Riconciliazioni ottenute dal Presidente	SENTENZE di		Abbandonate pendente giudizio	SENTENZE DI				
		Omologazione	Non omologazione		Accoglimento per colpa				
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

ISTANZE di separazione presentate				CAUSE DELLA SEPARAZIONE											
Da entrambi		Solamente		Per mutuo consenso	Per separata istanza o riconvenzionali	Dal marito	Dalla moglie	Adulterio	Volontario abbandono	Eccessi e sevizie	Minacce e ingiurie gravi	Condanna a pena criminale	Nei casi previsti dall'articolo 152 c. c.	Altre	Cause multiple
Per	Per	Per	Per												
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89

PROVVEDIMENTI O SENTENZE													
Circa la domanda di alimenti			Circa la separazione dei beni per effetto di quella delle persone			Interinali		Definitivi					
Accoglimento		Rigetto della domanda	Accoglimento della domanda		Rigetto della domanda	Circa la prole perchè fosse consegnata							
In tutto	In parte		In tutto	In parte		Al padre	Alla madre	Ad altri	Ad istituti di educazione	Al padre	Alla madre	Ad altri	Ad istituti di educazione
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

TAVOLA XI.

Parte 1ª. — ALLEGATO U.

ELENCO DEI FALLIMENTI DICHIARATI E RIAPERTI NELL'ANNO.

Tribunale . . . . . di . . . . .

NUMERO dei fallimenti pendenti alla fine del- l'anno precedente	NUMERO totale dei fallimenti dichiarati e riaperti nel- l'anno	NUMERO dei falliti ovvero della specie e ragione sociale o denomina- zione della società fallita (1)	COMMERCIO esercitato dal fallito	SENTENZA O con cui il fallimento								PROVVEDIMENTO è dichiarato o riaperto						PATRIMONIO caduto nel fallimento				NUMERO totale dei fallimenti cessati e chiusi nel- l'anno	NUMERO dei fallimenti pendenti alla fine del- l'anno	
				del Tribunale				della Corte di appello				Ammontare approssimativo indicato al tempo della dichiarazione del fallimento	Indicazione sommaria degli oggetti componenti l'attivo	Numero dei creditori indicati										
				Data	che dichiara il fallimento		ad istanza	che revoca la sentenza di cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo (art. 818 c. di c.)	che riapre il procedimento per una nuova ripartizione di attivo (art. 815 capov. c. di c.)	che annulla il concordato (art. 842 c. di c.)	che dichiara risoluto il concordato (art. 843 c. di c.)				che revoca (art. 491 c. P. C.) una delle sentenze della Corte d'appello indi- cate nella tabella B, col. 14-18	fu negata la dichiara- zione del fallimento ad istanza (art. 913 c. di c.)	fu dichiarata la cessazione delle oper. del fallimento per insuf- ficienza di attivo (art. 817 c. di c.)	fu omologato il concordato (art. 836 c. di c.)	fu chiuso il procedimento per completamento ripartizione dell'at- tivo (art. 815 c. di c.)	che annulla una della sentenza della Corte d'appello indicate nella parte 2ª, col. 13-18	Attivo			Passivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

(1) Se la società fallita è in nome collettivo o in accomandita, il fallimento della società dev'essere indicarsi, se la società è in liquidazione.

indicato separatamente da quello di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili. Deve pure

Tribunale . . . . . di . . . . .

ELENCO DEI FALLIMENTI CESSATI E CHIUSI NELL'ANNO.

NUMERO dei falliti ovvero della specie e ragione sociale o denomina- zione della società fallita (1)	Commercio esercitato dal fallito	SENTENZA O PROVVEDIMENTO per cui il fallimento cessa od è chiuso														DURATA del fallimento		PATRIMONIO caduto nel fallimento				RISULTATO del fallimento definito									
		del Tribunale							della Corte di appello							anni mesi giorni	anni mesi giorni	Ammontare approssima- tivo indicato al tempo della dichiarazione del fallimento		Crediti ammessi al passivo	Per liquidazione			Per concordato							
		Data del fallito	di altri interessati	che revoca la sentenza dichiarativa del fallimento sopra opposizione (art. 693 c. di c.)	che omologa il concordato (art. 836 c. di c.)	che dichiara cessare le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo (art. 817 c. di c.) con semplice omologazione con ordine di cancellazione del nome del fallito dall'Albo (art. 839 c. di c.) con cessazione degli effetti penali (art. 839 e 861 c. di c.)	che dichiara chiuso il procedimento per con- piuta ripartizione dell'attivo (art. 815 c. di c.)	che revoca (art. 494 c. p. c.) una delle sen- tenze indicate nelle col. 14-18, parte 1ª fu dichiarato il fallimento (art. 685 e seg. c. di c.)	che riforma la sentenza del Tribunale con cui fu respinta la domanda di cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo (art. 817 c. di c.) fu riaperto il fallimento per una nuova ripartizione di attivo (art. 815 capov. c. di c.) fu annullato il concordato (art. 842 c. di c.) fu dichiarato risoluto il concordato (art. 843 c. di c.)	che annulla una della Corte di cassazione che annulla una delle sentenze della Corte di appello indi- cate nelle col. 13-18 della parte 1ª	Attivo	Pas- sivo	Indicazione sommaria degli oggetti componenti l'attivo	Somma complessiva	Numero dei creditori			Ammontare complessivo dell'attivo liquidato	Ammontare della somma distribuita		Modo di conclusione	Ogggto del concordato									
																			L.				C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

(1) Se la società fallita è in nome collettivo o in accomandita, il fallimento della società dev'essere indicarsi, se la società è in liquidazione.

indicato separatamente da quello di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili; deve pure

ELENCO DELLE SENTENZE PRONUNCIATE NELL'ANNO SOPRA DOMANDA DI MORATORIA

Tribunale . . . . . di . . . . .

(Art. 819 e 827 c. di c.)

NUMERO dei richiedenti ovvero della specie e ragione sociale o denominazione della società (1)	COMMERCIO esercitato dal richiedente	DATA della sentenza dichiarativa del fallimento se il richiedente è già fallito (art. 819 c. di c.)	STATO PATRIMONIALE del richiedente				DATA E OGGETTO della domanda		ESITO DELLA CONVOCAZIONE dei creditori				DATA E OGGETTO della sentenza					
			Attivo		Passivo		Data	Oggetto	Concorso dei creditori all'adunanza	Consenso dei creditori alla domanda		Data	Moratoria negata	Oggetto		Provvedimenti temporanei e norme speciali		
			Indicazione sommaria degli oggetti componenti l'attivo		Somma complessiva dei debiti denunciati dal richiedente					a maggioranza				Moratoria concessa				
			Ammontare approssimativo indicatedo dal richiedente		Numero dei creditori denunciati					all'unanimità				per quanto tempo				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

(1) Se la società richiedente è *in nome collettivo* o *in accomandita*, la domanda della società deve essere elencata separatamente da quella dei soci illimitatamente responsabili. Deve pure indicarsi, se la società è *in liquidazione*.

VENDITE GIUDIZIARIE DI BENI IMMOBILI PRESSO I TRIBUNALI.

GIUDIZI		NUMERO DELLE SENTENZE in rapporto all'ammontare del debito per cui si																				
1	rimasti pendenti alla fine dell'anno	6	Fino a 50 lire	7	da più di 50 a 100	8	da più di 100 a 500	9	da più di 500 a 1,000	10	da più di 1,000 a 1,500	11	da più di 1,500 a 2,000	12	da più di 2,000 a 5,000	13	da più di 5,000 a 10,000	14	da più di 10,000 a 50,000	15	da più di 50,000 a 100,000	
2	sopravvenuti nel corso dell'anno																					
3	TOTALE																					
4	nei quali vi è stata la nomina di un perito (Art. 663 P. C.)																					
5	nelle quali vi è stata l'offerta del prezzo da parte del creditore (Art. 663 P. C., alinea 1-2-3)																					

SPECIE DELLE VENDITE		NUMERO DELLE SENTENZE in rapporto all'ammontare del debito per cui si																				
32	Subasta con aggiudicazione ai terzi																					
33	Aggiudicazione in natura ai creditori																					
34	Alienazione volontaria																					
35	Alienazione di beni di minori ed interdetti																					
36	Vendita di beni di successione beneficiaria																					
37	Vendita di beni di successione vacante																					
38	Vendita di beni dotati																					
39	Vendita di beni di corpi morali																					
40	Vendita di beni dei falliti																					
41	Vendita di beni degli assenti																					
42	Altri casi																					
43	TOTALE delle vendite																					

è proceduto		VENDITE nelle quali il prezzo di aggiudicazione è stato																					
16	più di 100,000 lire	19	fino a 50 lire	20	da più di 50 a 100	21	da più di 100 a 500	22	da più di 500 a 1,000	23	da più di 1,000 a 1,500	24	da più di 1,500 a 2,000	25	da più di 2,000 a 5,000	26	da più di 5,000 a 10,000	27	da più di 10,000 a 50,000	28	da più di 50,000 a 100,000	29	più di 100,000 lire
17	TOTALE delle sentenze																						
18	Ammontare complessivo dei debiti per cui si è proceduto																						
30	TOTALE delle vendite																						
31	Ammontare complessivo dei prezzi ritratti dalle vendite																						

NATURA delle proprietà messe in vendita		ASTE RIMASTE DESERTE nel caso di stima peritale degli immobili (Art. 675 al. 3° C. p. c.)			AGGIUDICAZIONI dell'immobile		
44	Urbane	46	Alla 1ª udienza	51	Al creditore che ha fatto l'offerta (art. 675 c. p. c.)		
45	Rurali	47	Alla 2ª udienza	52	Con ribasso del prezzo del bando	ad altri offerenti	
46		48	Alla 3ª udienza	53	Con aumento del prezzo del bando		
47		49	Alla 4ª udienza	54	Con aumento di sesto		
48		50	Oltre la 4ª udienza	55	Rivendite in danno del primo compratore per mancanza di pagamento del prezzo		
49				56	Richieste d'incanto in giudizi		
50				57	Giudizi di vendita rimasti pendenti		

VENDITE GIUDIZIARIE DI BENI IMMOBILI PRESSO I PRETORI.

(Art. 43 e seg. della legge 20 aprile 1871, N. 192, alla riscossione delle imposte e sovrainposte dirette.)


Distretto di . . . . .

Circondario di . . . . .

Mandamento di . . . . .

ESECUZIONI	DEBITO DI TASSA (escluse le multe e le spese)	NUMERO DELLE delle quali il prezzo di	VENDITE aggiudicazione è stato	NATURA delle proprietà messe in vendita	ASTE r i m a s t e deserte	AGGIUDICAZIONI		RISCATTO dell' immobile venduto (articolo 57)	42 Esecuzioni rimaste pendenti alla fine dell'anno
						Per il prezzo del bando	Con aumento		
1	rimaste pendenti alla fine dell'anno								
2	sopravvenute nel corso dell'anno								
3	TOTALE								
4	nelle quali si è stata la domanda di un perito (Art. 51 al 2°)								
5	nelle quali è stato determinato il prezzo sulla base del tributo diretto								
6	fino ad 1 lira								
7	da più di 1 fino a 2 lire								
8	da più di 2 fino a 5								
9	da più di 5 fino a 10								
10	da più di 10 fino a 20								
11	da più di 20 fino a 50								
12	da più di 50 fino a 100								
13	da più di 100 fino a 500								
14	più di 500								
15	TOTALE								
16	Ammontare complessivo dei debiti per cui si è proceduto alla vendita								
17	fino a 50 lire								
18	da più di 50 a 100								
19	da più di 100 a 500								
20	da più di 500 a 1,000								
21	da più di 1,000 a 1,500								
22	da più di 1,500 a 2,000								
23	da più di 2,000 a 5,000								
24	da più di 5,000 a 10,000								
25	da più di 10,000 a 50,000								
26	da più di 50,000 a 100,000								
27	più di 100,000								
28	TOTALE delle vendite								
29	Ammontare complessivo dei prezzi ritirati dalle vendite								
30	Urbane								
31	Rurali								
32	al 1° esperimento								
33	al 2° esperimento								
34	al 3° esperimento coll'aggiudicazione al denario								
35	Per il prezzo del bando								
36	del prezzo del bando								
37	di sesto								
38	Rivendita in danno del primo deliberrario per mancato pagamento del prezzo.								
39	Per parte del debitore espropriato								
40	ipotecari								
41	chirografari								





## COMMISSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE.

R I C O R S I										
VARIE SPECIE dei ricorsi secondo le autorità da adirsi	DA ULTIMARSI		ULTIMATI					Numero delle persone alle quali il beneficio dei poveri venne		RIMASTI pendenti alla fine dell'anno
	Rimasti pendenti alla fine dell'anno	Sopravvenuti nel corso dell'anno	accoglimento	con decreto di			Ritirati dalle parti	accordato	negato	
				rigetto						
				per incompe- tenza	per inattendibilità della domanda per non provata povertà	in merito				
PARTE 1 <sup>a</sup> . Per affari di competenza dei Pretori . . . . .										
PARTE 2 <sup>a</sup> . Per affari di competenza dei Tribunali . . . . .										
PARTE 3 <sup>a</sup> . Per affari di competenza d'altre autorità . . . . .										
Totale . . .										

COMMISSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO.

R I C O R S I												
VARIE SPECIE dei ricorsi secondo le autorità da adirsi	DA ULTIMARSI		ULTIMATI					Numero delle persone alle quali il beneficio dei poveri venne		RIMASTI pendenti alla fine dell' anno		
	Rimasti pendenti alla fine dell' anno	Sopravvenuti nel corso dell' anno	con decreto di					Ritirati dalle parti	accordato		negato	
			accoglimento	rigetto			per non provata povertà					in merito
				per incompe- tenza	per inattendibilità della domanda							
PARTE 1 <sup>a</sup> .												
Per reclami contro i provvedimenti della commissione esistente presso il Tribunale .												
PARTE 2 <sup>a</sup> .												
Per affari di competenza della Corte di appello												
PARTE 3 <sup>a</sup> .												
Per affari di competenza d'altre autorità . . . .												
Totale . . .												

## COMMISSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.

R I C O R S I													
VARIE SPECIE dei ricorsi secondo le autorità da adirsi	DA ULTIMARSI		U L T I M A T I				Ritirati dalle parti	Numero delle persone alle quali il beneficio dei poveri venne		REVOCA del beneficio accordato	RIMASTI pendenti alla fine dell'anno		
	Rimasti pendenti alla fine dell'anno	Sopravvenuti nel corso dell'anno	con decreto di			accoglimento		per incompe- tenza	rigetto			accordato	negato
			per inattendibilità della domanda		per non provata povertà		in merito						
PARTE 1 <sup>a</sup> . Per reclami contro i prov- vedimenti delle com- missioni subalterne. .													
PARTE 2 <sup>a</sup> . Per affari di competenza della Corte di Cassaz.													
PARTE 3 <sup>a</sup> . Per affari di competenza d'altre autorità . . . .													
Totale . . .													

SPESE DI CAUSA E DI ESECUZIONE AVANTI LE PRETURE.

PARTI IN CAUSA	SPESE DI CAUSA										SPESE DI ESECUZIONE																
	Tassa di		Diritti d'uscieri			Spese per					TOTALE (Col. 1 a 10)	Precetto				Pignoramento				Bando venale							
	Bollo	Registro	Vacazione od intima- zione	Copie	Trasferte	Repertorio	Perizie	Esami testimoniali	Accessi giudiziari	Altri atti istruttori		Diritto d'uscieri				Diritto d'uscieri				Diritto d'uscieri							
											Tassa di bollo	Vacazione od in- timazione	Copie	Trasferte	Repertorio	Tassa di bollo	Vacazione od in- timazione	Copie	Trasferte	Repertorio	Tassa di bollo	Vacazione od in- timazione	Copie	Trasferte	Repertorio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Come attori. . . . .																											
Come convenuti . . . . .																											
Come garanti o altrimenti																											
Totale . . . . .																											

PARTI IN CAUSA	Segue SPESE DI ESECUZIONE										NOTIZIE SPECIALI		OSSERVAZIONI		
	Vendita					Opposizione e domande in separazione					TOTALE generale (Col. 11 e 39)	Importo delle spese			
	Tassa di		Diritto d'uscieri			Tassa di		Diritto d'uscieri				Liquidate a carico della parte soccombente		Compensate od altri- menti distribuite fra le parti	
	Bollo	Registro	Vacazione od in- timazione	Copie	Trasferte	Repertorio	Bollo	Registro	Vacazione od in- timazione	Copie	Trasferte				Repertorio
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	TOTALE (Col. 12 a 35)	41	42	43
Come attori. . . . .															
Come convenuti . . . . .															
Come garanti o altrimenti															
Totale . . . . .															

TAVOLA XV-b.

SPESE DI CAUSA E DI ESECUZIONE AVANTI I TRIBUNALI.

ALLEGATO C<sup>bis</sup>.

PARTI IN CAUSA	SPESE DI CAUSA										TOTALE (Col. 1 a 10)	SPESE DI ESECUZIONE MOBILIARE									
	Tassa di		Diritti di usciere				Spese per					Precetto					Pignoramento				
	Bollo	Registro	Vacazione od intimazione	Copie	Trasferte	Repertorio	Perizie	Esami testimoniali	Accessi giudiziari	Altri atti istruttori		Tassa di bollo	Diritto d'usciera				Tassa di bollo	Diritto d'usciera			
													Vacazione od intimazione	Copie	Trasferte	Repertorio		Vacazione od intimazione	Copie	Trasferte	Repertorio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Come attori . . . . .																					
Come convenuti . . . . .																					
Come garanti o altrimenti																					
Totale . . . . .																					

PARTI IN CAUSA	Segue SPESE DI ESECUZIONE MOBILIARE										TOTALE (Col. 12 a 38)							
	Bando venale					Vendita						Opposizione e domanda in separazione						
	Tassa di bollo	Diritto d'usciera				Tassa di	Diritto d'usciera					Tassa di	Diritto d'usciera					
		Vacazione od intimazione	Copie	Trasferte	Repertorio		Vacazione od intimazione	Copie	Trasferte	Repertorio			Bollo	Registro	Vacazione od intimazione	Copie	Trasferte	Repertorio
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Come attori . . . . .																		
Come convenuti . . . . .																		
Come garanti o altrimenti																		
Totale . . . . .																		




## SPESE DI CAUSA AVANTI LE CORTI DI APPELLO.

PARTI IN CAUSA	SPESE DALL'ATTO DI CITAZIONE sino alla notifica della copia della sentenza										NOTIZIE SPECIALI							
	Tassa di		Diritti d'uscieri				Spese per				TOTALE (Col. 1 a 10)	Importo delle spese						
	Bollo 1	e Registro 2	Vacazione od intima- zione 3	Copie 4	Trasferte 5	Repertorio 6	Perizie 7	Esami testimoniali 8	Accessi giudiziari 9	Altri atti istruttori 10		Liquidate a carico della parte soccombente 12	Compensate od altrimenti distribuite fra le parti 13	per onorari di				
														Procuratori 14		Avvocati 16		
		Liquidate a carico della parte soc- combente 15		Compensate od al- trimenti distribuite fra le parti 17		Liquidate a carico della parte soc- combente 16		Compensate od al- trimenti distribuite fra le parti 17										
Come attori . . . .																		
Come convenuti . .																		
Come garanti od al- trimenti. . . . .																		
Totale . . .																		



TAVOLA XV-d. ALLEGATO E<sup>bis</sup>.  
**SPESE DI CAUSA AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE.**

PARTI IN CAUSA	SPESE DALLA NOTIFICAZIONE del ricorso fino alla sentenza						TOTALE (Col.1 a 6)  7
	Tassa di		Diritti d'usciera				
	Bollo 1	Registro 2	Vacazione od inti- mazione 3	Copie 4	Trasferte 5	Repertorio 6	
Ricorrenti .	} diretti . . .						
	} per adesione						
Resistenti .	} diretti . . .						
	} per adesione						



PARTE III.

Notizie complementari.

---

TAVOLA XVI.

ATTI CIVILI REGISTRATI PRESSO GLI UFFICI DI REGISTRO.

ALLEGATO F<sup>bis</sup>.

Atti tra vivi, esclusi pubblici e gli autenticati.

ATTI E CONTRATTI REGISTRATI FORMALMENTE NELL'ANNO

Trasmissione di beni immobili per atti fra vivi a titolo oneroso		Trasmissioni di beni mobili e crediti per atti tra vivi a titolo oneroso					Trasmissioni per atti fra vivi a titolo gratuito							
fatte per atto civile (Art. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della tariffa)	fatte per atto giudiziale (Art. 7, 25 e 116 della tariffa)	Rendite, censi, prestazioni o pensioni e mobili in genere, comprese le procure irrevocabili relative all'alienazione di mobili e immobili e le anticresi		Crediti, comprese le procure irrevocabili relative alla alienazione dei crediti		Compre e vendite di navie merci fra commercianti (Art. 1 della tariffa) 1/2 p. 0/0	In linea retta (Art. 95 della tariffa) 1,20 p. 0/0	Tra i coniugi (Art. 96 della tariffa) 3 p. 0/0	Tra fratelli e sorelle a favore di istituti di carità e di beneficenza (Art. 97 della tariffa) 5 p. 0/0	Tra zii e nipoti prozii e pronipoti (Art. 97 della tariffa) 6 p. 0/0	Tra altri parenti e collaterali fino al X grado (Art. 98 e 99 della tariffa) 8 e 9 p. 0/0	Tra parenti oltre il X grado, affini, estranei, ed a favore d'istituti che non sono di carità e beneficenza (Art. 100 della tariffa) 10 p. 0/0	In previsione di matrimonio di	
		per atto civile (Art. 40 e 43 della tariffa)	per atto giudiziale (Art. 6, 116 e 134 della tariffa)	per atto civile	per atto giudiziale									8
1	2	3	4	5	6	7								

Segue ATTI E CONTRATTI REGISTRATI FORMALMENTE NELL'ANNO


Obbligazioni di somme e valori		Appalti per costruzioni, somministrazioni ed altri oggetti	Locazioni, colonie e mezzadrie		Liberazioni e compensazioni (Art. 12, 18, 21, 34, 35, 56, 57 e 58 della tariffa) 0,25 per 0/0	Fideiussioni ed assicurazioni (Art. 51 e 52 della tariffa)	Contratti vitalizi	Costituzioni di società ed aumenti nel capitale delle società già costituite (Art. 77 e 78 della tariffa)	Divisioni di beni tra soci e comproprietari (Art. 80 della tariffa)	Altri atti
Mutui, cambi marittimi, novazioni di debiti, surroghe militari ed altre obbligazioni	Prestiti del credito fondiario		Locazioni di stabili e mobili comprese le colonie e mezzadrie	Convenzioni per pascoli, soccide, noleggi ed altre locazioni di cose e di opere						
15	16	17	18	19						



ASSICURAZIONI.

Assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui laghi, fiumi e per terra  1	Assicurazioni sulla vita  2	ASSICURAZIONI contro danni ed infortuni relativi a	
		immobili  3	mobili  4











DISPENSE MATRIMONIALI, CAMBIAMENTI ED AGGIUNTE  
(PER DISTRETTI DI

DI NOME E DI COGNOME, CONCESSIONI DI CITTADINANZA.  
(CORTE D'APPELLO).

DISPENSE MATRIMONIALI CONCESSE						DISPENSE MATRIMONIALI NEGATE						DOMANDE per cambiamento od aggiunta di cognome o di nome						CONCESSIONI di cittadinanza														
dall'impedimento di parentela o di affinità (Art. 59 e 68 Cod. Civ.)			dall'impedimento di età (Art. 55 e 68 Cod. Civ.)			dall'impedimento di parentela o di affinità			dall'impedimento di età			accolte						di cittadinanza														
a zii e nipoti		a cognati	a maschi		a femmine	a zii e nipoti		a cognati	a maschi		a femmine	per cambiamento			per aggiunta			per legge	per decreto regio													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
vincolati da matrimonio religioso	non vincolati	TOTALE	vincolati da matrimonio religioso	non vincolati	TOTALE	vincolati da matrimonio religioso	non vincolati	TOTALE	vincolati da matrimonio religioso	non vincolati	TOTALE	vincolati da matrimonio religioso	non vincolati	TOTALE	vincolati da matrimonio religioso	non vincolati	TOTALE	vincolati da matrimonio religioso	non vincolati	TOTALE	rispinte	di solo nome	di solo cognome	di nome e cognome	di solo nome	di solo cognome	di nome e cognome	per legge	per decreto regio			



COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PER LA STATISTICA CIVILE.



Roma, 24 luglio 1883.

MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

---

N. 141 Reg. Stat.

---

**OGGETTO**

---

Statistica giudiziaria civile.

---

La Commissione della statistica giudiziaria istituita con regio decreto 20 aprile 1882 mi propose di fare l'esperimento di alcuni modelli per la statistica civile da essa elaborati. Ed io, secondando il desiderio della Commissione, ho stabilito che il detto esperimento incominci col 1° settembre p. v. ed abbia termine il 30 novembre successivo.

Una radicale riforma si intenderebbe di introdurre nel metodo di raccogliere i dati relativi a tutte le cause trattate dai Collegi giudiziari mediante una scheda singolare per ciascuna causa, la quale, con poche variazioni, si adatta ai lavori dei magistrati di qualsiasi grado, e contiene la ricerca di tutti gli elementi la cui cognizione può interessare all'amministrazione ed alla scienza.

Secondo il nuovo sistema, i cancellieri, ricevendo le produzioni delle cause passate in deliberazione, dovrebbero curare di porne una nel fascicolo, e poi, nel ritirare le produzioni stesse dal Giudice o dal Consigliere estensore della sentenza, la scheda verrebbe riempita con le notizie richieste.

Sarà inoltre ufficio del cancelliere di registrare nelle schede le date richieste nelle ultime tre rubriche, di custodire le schede stesse

per trasmetterle al Ministero in ogni quindicina, cominciando dal 15 settembre p. v. in cui scade la prima.

Contemporaneamente trasmetto alla Cancelleria di ogni Collegio giudiziario un sufficiente numero di schede da distribuire ai signori Magistrati estensori delle sentenze.

Nella piena fiducia che le SS. LL. illustrissime vorranno prestarmi il loro valido concorso, pel buon esito dell'esperimento di cui trattasi, esprimo fin d'ora i miei vivi ringraziamenti.

*Il Ministro*  
SAVELLI.

*Ai signori Primi Presidenti delle Corti di cassazione  
e d'appello, e Prsidenti dei Tribunali civili e di  
commercio.*

RELAZIONE A S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI SULL'ORDINAMENTO  
DELLA STATISTICA PENALE.

---

*Eccellenza,*

Fra i criteri generali, che hanno guidato la Commissione nello studio e nella riforma delle statistiche penali, prima norma è stata di limitarsi, in questo inizio dei suoi lavori, a studiare il modo migliore per la ricerca e la registrazione dei dati originali; riservandosi di provvedere in seguito al loro ordinamento ed alla loro periodica pubblicazione, quando le singole autorità giudiziarie avranno appunto compiuto quella prima e più importante funzione del raccogliere le notizie quotidiane, secondo i nuovi moduli statistici.

In relazione a questo criterio direttivo, la Commissione ha creduto che sia utile chiedere alle autorità giudiziarie il maggior numero di dati importanti, non perchè tutti si debbano annualmente pubblicare per disteso, ma perchè, riservandosi di studiare in seguito quali, fra i più interessanti, siano periodicamente da ordinare nelle pubblicazioni statistiche, si raccolga frattanto un insieme di elementi, che potranno, secondo le varie opportunità legislative o scientifiche, fornire materia a speciali monografie sui punti più gravi e controversi, quali ad esempio la recidiva, la influenza dell'istruzione e dell'educazione sul delitto, ecc. E così facendo, la Commissione ricordava che tale era stato pure l'intento dei compilatori di quella statistica giudiziaria penale per l'anno 1853 nel Piemonte, a ragione reputata come uno dei precedenti più ammirabili fra le pubblicazioni statistiche dell'Italia.

Questo secondo principio presentava naturalmente alla Commissione un ideale da raggiungere nelle registrazioni statistiche: e cioè, che i moduli di tutte le autorità giudiziarie dovessero essere non solo nominativi per ogni individuo, ma anche descrittivi, nel senso di riportare per ogni individuo tutte le notizie intorno al processo, al delitto e al delinquente, ciò che ora si richiede soltanto pei giudicabili dalle Corti d'assise.

Essendo tuttavia assai malagevole discutere in seno alla Commissione l'applicabilità pratica di questo voto, la Commissione stessa credette opportuno riservare al proprio Comitato esecutivo e permanente lo studio delle difficoltà peculiari che vi si potessero opporre, incaricandolo di formulare una conclusione in proposito ed eventualmente proporre al signor ministro quel sistema di norme e di provvedimenti che mirasse a rendere più che sia possibile descrittiva e nominativa, in tutto o in parte, la registrazione dei dati personali e processuali, giovandosi anche all'uopo (come viene proposto per la statistica civile) del metodo delle schede o bollettini individuali.

Passando a discorrere in merito delle notizie richieste o da richiedersi, torna prima opportuno avvertire come la Commissione, mentre riconosceva l'utilità di alcuni dati, ora trascurati, ha incontrato un ostacolo nelle disposizioni positive della nostra legislazione, soprattutto per la procedura penale, che prescrive al magistrato un numero tassativo di domande negli interrogatorii dei giudicabili. Tali notizie desiderabili sarebbero, ad esempio, la credenza religiosa del giudicabile, l'aver già appartenuto ad un corpo d'armata regolare od assimilato, l'aver già sofferto malattie nervose o mentali, e quelle notizie sulla vita dei genitori e degli ascendenti suoi (per esempio, se furono in carcere e per qual reato, o al manicomio, o se furono epilettici, alcoolisti, ecc.) che tanta importanza vanno acquistando, dopo le scoperte scientifiche sull'eredità organica e psichica.

Talvolta poi la Commissione ha trovato di dover registrare alcuni dati, che in sè avrebbero poca importanza, ma che tuttavia si debbono conservare, perchè richiesti dallo stato presente della legislazione, come ad esempio se la recidiva sia avvenuta da crimine a crimine, da delitto a crimine o viceversa.

La Commissione ha quindi adottato il criterio generale di attenersi, nella compilazione dei moduli, alle vigenti disposizioni di legge, pur facendo voti, che in avvenire le riforme legislative, ispirate alle necessità sociali e scientifiche, diano modo di completare la raccolta statistica delle più importanti notizie personali, tralasciando in compenso quelle, che fossero riconosciute di troppo scarsa utilità. Al quale proposito la Commissione ha creduto, nello stabilire l'insieme delle sue proposte, di seguire l'altra norma diret-



tiva, per la quale la scelta e la disposizione dei dati da richiedersi fossero determinate dalla loro importanza sotto il riguardo non soltanto amministrativo, ma anche legislativo e scientifico-sociale, che sempre, invero, s'intrecciano in tutte le ricerche statistiche, ma che peraltro possono in esse diversamente prevalere.

Finalmente, seguendo le idee fondamentali svolte nella Relazione del signor Ministro, la Commissione, per ottenere il più possibile dal nuovo servizio di statistica giudiziaria la continuità e la certezza dei dati, ha stabilito la regola di prendere per base di studio quei moduli statistici, che erano stati definitivamente compilati nel 1879. E così la Commissione ha creduto, non solo di uniformarsi alle leggi della evoluzione naturale di ogni istituto, per cui unica ragione di progresso sta nella conservazione del già fatto unita agli ulteriori svolgimenti, imposti dall'incessante moto dei fatti e delle idee; ma ha creduto ancora di rendere il dovuto omaggio all'opera benemerita delle precedenti Commissioni, che avevano avuto l'incarico di rendere sempre meno imperfetto il servizio della statistica giudiziaria.

Ed è appunto a proposito della revisione fatta dei moduli sopra citati, che si porge al relatore l'occasione di enumerare le singole proposte di riforma adottate dalla Commissione; alcune delle quali hanno carattere comprensivo e generico, altre sono più particolari e minute; laonde gioverà esporre dapprima quelle regole di compilazione e quelle proposte generali, che o sono comuni ad ogni modulo, oppure implicano qualche questione di principio.

Anzitutto, si è proposto, che sempre, il più possibile, si citino nelle intestazioni delle colonne gli articoli relativi del Codice penale e di procedura penale e delle altre leggi; sia perchè si offre così all'osservatore delle statistiche un mezzo sicuro di precisare la portata ed il valore dei fatti registrati nelle singole colonne, sia anche perchè ciò può essere utile nei riguardi di quella statistica comparata, che appunto nelle diversità legislative trova il non minore ostacolo ai suoi progressi.

In secondo luogo si è proposto, che le istruzioni, con le quali si spiegano alcune difficoltà inerenti alla registrazione nelle singole colonne, anzichè essere stampate, come ora, in una pagina diversa da quella in cui si scrivono i dati, debbano essere, sempre fin dove

si possa, stampate nella intestazione stessa delle colonne, per renderne così meno evitabile la lettura, ovviando a quel fenomeno psicologico, che è un aspetto della legge universale del minore dispendio di forze, e che spesso rattiene chi registra dal darsi l'incomodo di svolgere il lungo foglio, per leggerne l'istruzione.

Si è inoltre proposto, che per le sezioni di ciascun modulo contenenti le varie specie di reati, si debba compilare una classificazione, che tenga distinte le figure criminose di natura diversa. Interessa infatti di avere distinti, uno per uno, i vari reati giudicati od almeno riuniti nelle specie più ristrette ed omogenee, giacchè il lavoro di agglomerazione dei vari delitti in categorie più larghe si deve lasciare a chi studia. Il criterio di aggruppamento dei dati elementari varia con lo scopo, che si prefigge chi esamina i fatti statistici; e l'amministrazione non deve, essa, nella pubblicazione e molto meno nella registrazione, raggruppare in grandi categorie i reati diversi, precludendo così la via ad ogni altra loro distribuzione. E con ciò vuolsi evitare anche il metodo di riunire i reati sotto lo stesso titolo del Codice penale, essendo noto, che sovente uno stesso titolo od anche uno stesso capo del Codice penale racchiude figure criminose giuridicamente e sociologicamente assai differenti, come, per esempio, fra i tanti, il capitolo che parla insieme dell'incesto e dell'adulterio, quello dello stupro violento e del ratto, quello della diffamazione e della rivelazione di segreti, quello della grassazione con e senza omicidio, ecc.

Ma, oltre questo criterio di classificazione specifica, la Commissione ha proposto che, per lo stato presente delle legislazioni penali in Italia, si mantengano le due classificazioni distinte, l'una per il Codice sardo-italiano e l'altra per il Codice toscano, giacchè male si comprende come i vari fatti, che spesso prendono dai due Codici assai diverso valore e carattere giuridico, possano costringersi in una sola classificazione. Certo, nelle pubblicazioni periodiche, sarà utile provvedere alla concordanza fra le due serie di reati, salvo pur sempre a tenere distinte quelle disposizioni di legge che non sono comparabili fra i due Codici; ma ad ogni modo pare evidente la necessità di tenerle separate almeno nella registrazione primitiva dei fatti.

Ed a proposito ancora di questa classificazione dei reati, si è proposto che in essa si tenga conto, per ciò che riguarda i reati di

bancarotta, delle disposizioni del nuovo Codice di commercio, che ha portato notevoli innovazioni in questo argomento.

Finalmente nelle istruzioni relative si accennerà come nelle colonne di ogni reato si dovranno registrare tanto i casi di reato consumato, quanto quelli di reato mancato o tentato, eccettuati quelli, per i quali la loro maggiore importanza ha consigliato di tenere i due casi distinti in apposite colonne.

Fra le altre proposte generali fatte dalla Commissione, si presenta quella per una nuova classificazione delle professioni esercitate dagli individui giudicabili. Questo argomento è stato oggetto di studio speciale per parte della Commissione, perchè a rendere utili codesti dati, occorrono parecchie condizioni, difficili a conciliarsi.

Così, la prima necessità è, che questa classificazione delle professioni dei giudicabili sia comparabile con quella, che il censimento dà della popolazione libera. Ma d'altra parte la classificazione delle professioni nel censimento, non solo è tanto estesa e minuta da non potersi restringere in registri di questo genere, ma parte anche da criteri diversi; perchè, mentre per la popolazione libera ciò che interessa è il prodotto risultante dalla professione esercitata, per la popolazione delinquente invece ciò che preme è il modo, lo strumento della professione come incentivo o come mezzo di criminalità: l'uno è un criterio economico, l'altro è un criterio sociologico.

Ad ogni modo però, la Commissione è venuta a queste due norme, nella classificazione delle professioni, già formulata da essa, ma rimessa al Comitato esecutivo per la redazione definitiva: 1° che si debba avere il maggiore riguardo possibile alla classificazione usata nel censimento, per rendere comparabili almeno le grandi categorie; 2° che le professioni per i giudicabili si raggruppino in poche classi, ma si tengano distinte, anche con qualche minuzia, quelle singole professioni, che, dagli studi fatti, si sanno avere un'importanza ed un carattere speciale per la delinquenza, come ad esempio, militari, marinai, cuochi, calzolari, minatori, ecc.

La Commissione poi ha fatto voti, che questa classificazione, ora proposta, venga adottata anche nelle altre statistiche (carceraria, militare, ecc.), per renderne sempre più utili la comparazione e l'esame.

Senonchè, a proposito della professione ed anche di altri dati personali, come l'età, lo stato di famiglia, lo stato di fortuna, è sorta la questione se queste notizie debbano riferirsi all'epoca del commesso reato o a quella dell'atto giudiziario, istruttorio o decisorio. È spontanea l'idea, ch'esse debbano riportarsi al giorno del commesso reato, perchè, ad esempio, non si registri come vedovo l'uxoricida o come senza professione l'impiegato concussionario destituito dal suo ufficio, e via dicendo. Ma, d'altra parte, non si può dimenticare che, specialmente nel giudizio, che può essere anche in un tempo abbastanza remoto dal giorno del reato, e quindi con sopravvenute variazioni nello stato personale dei giudicati, il magistrato, per legge, chiede quelle notizie relativamente al momento del giudizio stesso. Soltanto nei moduli per le Corti di assise, l'atto di accusa, che si deve riassumere, può offrire quei dati per il tempo del commesso reato; ma per gli altri moduli, e segnatamente per quelli dei giudizi nei Tribunali correzionali, la Commissione ha proposto, che si raccomandandi nelle istruzioni di riferire al più possibile quelle notizie al tempo dell'avvenuto reato. Ad ottenere questo intento gioveranno certamente gli altri documenti, oltre gli interrogatorii degli imputati, che si troveranno in atti; ma ad ogni modo anche questa difficoltà concorre forse, a mio parere, a dimostrare la maggiore utilità dei dati descrittivi e dei bollettini individuali.

Altro argomento di molta importanza è la registrazione delle recidive, che pur troppo ora, in Italia forse più che altrove, corrisponde così male alla realtà dolorosa e pericolosa dei fatti.

La Commissione pertanto propone, che si faccia risultare se e quante volte l'imputato sia recidivo nello stesso genere o in altro genere di reato; intendendo dello stesso genere i reati raccolti nello stesso titolo del Codice penale. E' qui è appunto il caso, in cui lo stato presente della legislazione si è imposto alla Commissione, perchè questa da una parte avrebbe desiderato che si togliessero le indicazioni attuali della recidiva secondo che è da crimine a crimine, da crimine a delitto, ecc., perchè poco utili sotto ogni riguardo; e da un'altra parte, che il genere del reato fosse determinato meglio che nel Codice presente, che abbiamo già accennato avere troppo spesso compreso nello stesso titolo e capo reati di diversa natura.

Ed anche qui si ripete, che il sistema dei moduli per le Corti d'assise offre la migliore soluzione, perchè basterà che vi si riassuma la fedina criminale, per il titolo specifico dei reati, la data delle condanne e la qualità e durata delle pene, perchè poi se ne possano ricavare le notizie più importanti. E questa osservazione è interessante per le difficoltà, che si erano giustamente fatte all'idea di chi proponeva, che nelle colonne della recidiva si aggiungesse anche la notizia sulla qualità, nel senso legale e penitenziario, della pena precedentemente scontata. Infatti, mentre per la registrazione dei dati, della quale soltanto qui ci occupiamo, è chiaro che, per le Corti d'assise, anche quella notizia sarà raccolta nel riassunto delle fedine criminali, d'altra parte, la Commissione si era fermata nella giusta opinione, che in una statistica giudiziaria non sia utile pubblicare notizie di tal sorta, che non solo troverebbero un duplicato nelle statistiche carcerarie, ma non avrebbero poi alcun valore positivo, giacchè è noto che, nelle condizioni attuali del nostro sistema carcerario, avviene purtroppo che il regime degli stabilimenti penitenziari non risponde alle disposizioni legislative ed anzi talvolta vi contraddice; e spesso poi accade che le condanne siano scontate, in tutto o in parte, in stabilimenti non corrispondenti alla qualità della pena scritta nella sentenza, per necessità di ripieghi nell'ordinamento carcerario, che ci auguriamo abbiano presto ad essere eliminate dalla sperimentata sapienza dei reggitori dell'amministrazione carceraria.

La Commissione inoltre ha affidato l'incarico al Comitato di studiare se si possano avviare ricerche per sapere se il recidivo abbia già goduto di grazia, amnistia o indulto o se sia soggetto ad ammonizione o sorveglianza speciale.

Ed ora resta a parlare dell'ultima proposta, che tocca un altro argomento di grande importanza nella statistica e nella sociologia criminale, vogliamo dire la materia delle cause a delinquere.

Fra le più rinomate statistiche estere, soltanto quelle di Francia hanno notizie sulle « cause apparenti di alcuni crimini ». In Italia codesti dati sono pure raccolti dalla statistica carceraria ed anche dai moduli che stiamo esaminando.

In questo argomento si incontra subito la questione pregiudiziale, se sia utile e possibile oppur no avere notizie attendibili sul motivo determinante al delitto. La Commissione ha risoluto la dif-

ficoltà in senso affermativo, non solo per l'esempio già datoci dalle altre statistiche, ma anche perchè, come diceva Romagnosi, essendovi sempre una connessione invariabile fra i motivi, le deliberazioni volontarie e gli atti umani, è sempre possibile arguire dagli atti esterni i motivi psicologici determinanti, e questa è anzi la base di ogni rapporto sociale tra gli uomini.

Qui però si presentavano altre difficoltà. Anzitutto, quale estensione debba darsi alle ricerche sulle cause a delinquere, se per tutti i reati o soltanto per alcuni di essi e quali.

Il Congresso internazionale di statistica tenuto a Firenze nel 1867, dopo molte discussioni su questo tema, aveva proposto che le cause a delinquere si richiedessero per tutti i crimini indistintamente. La Commissione però ha considerato anzitutto, che la qualità di crimine è affatto accidentale nei reati, col sistema presente della nostra legislazione e giurisprudenza, e non è quindi un criterio positivo per la reale importanza dei fatti; e in secondo luogo, che per ora si tratta di un semplice esperimento, pel quale non si devono avere, sino da principio, esigenze soverchie, estendendo troppo le difficili indagini, salvo poi, come disse V. E. nella relazione citata, ad allargare il campo, quando le prime applicazioni avranno appunto dato arra di progressi sicuri. E quindi ha proposto che si registrino le cause a delinquere per tutti i reati contro la vita e l'integrità personale come pure per i reati d'incendio, che presentano una grande varietà di moventi; e tanto per quelli inviati alle Corti d'assise, quanto per quelli che fossero giudicati dai tribunali correzionali.

Un'altra difficoltà era la fonte d'informazione, che fosse più sicura in codeste indagini, e la Commissione ha proposto, che delle cause a delinquere concorra personalmente alla indicazione il presidente della Corte d'assise o del Tribunale correzionale, secondo i casi sopra accennati.

Ma il più arduo problema in questo argomento era la classificazione delle varie cause a delinquere, perchè in essa devonsi evitare i due estremi, sia delle soverchie minuzie, impossibili ad abbracciarsi in uno sguardo comprensivo, sia delle soverchie generalità, che tolgono ogni valutabilità pratica e scientifica ai dati stessi. E tale questione si era molto dibattuta nel congresso statistico di Firenze, che l'aveva risolta con una classificazione di cause a delin-

quere, quale si usò d'allora e si usa anche adesso nella nostra statistica carceraria con lievi modificazioni.

Sebbene questo problema interessi più la pubblicazione periodica dei dati statistici che la loro registrazione, giacchè per questa vi è una colonna speciale, in cui il presidente indica in succinto il movente di ogni singolo reato; tuttavia la Commissione, dopo lunghe e ripetute discussioni, si è fermata alla seguente proposta, che sembra segnare un progresso di fronte ai modelli statistici francesi ed a quelli della nostra statistica carceraria. Anzitutto ha proposto di distinguere le cause a delinquere nelle due grandi classi delle cause individuali o psicologiche, che sole finora erano registrate nelle statistiche, e delle cause o fattori generali (fisici e sociali) del reato. Lasciando ora in disparte le cause o fattori generali della criminalità, di cui è fatto ceuno in altra relazione, si propone, per le cause psicologiche, di tenere per base il sistema delle statistiche francesi, che ha già fatto buona prova e pel quale si fanno poche categorie generali, che comprendono però molte sotto-rubriche speciali, per cui meglio si precisa il movente criminoso, mettendo, per esempio, sotto la categoria generica della cupidigia, il motivo particolare di procurarsi un'eredità, di estinguere una rendita vitalizia, di assicurarsi l'impunità di un furto, e via dicendo. Con questo però, che siccome le statistiche francesi agglomerano talvolta in una sola categoria generale cause diverse tra loro, come ad esempio, amore contrariato, gelosia, concubinato e scostumatezza (*débauché*), si è proposto di fare una categoria per ogni singola di codeste cause generiche a delinquere.

La Commissione ha poi aggiunto che, nelle istruzioni relative alla registrazione delle cause a delinquere, si dia un esempio pratico, che spieghi chiaramente codesto sistema; ed ha infine rimesso al Comitato esecutivo il decidere se sarà opportuno ed utile di aggiungere una categoria speciale di quelle cause a delinquere quali la camorra, la mafia, le sette, che, per quanto siano diminuite negli ultimi anni, sono purtroppo un triste avanzo di tempi peggiori.

Tali sono le proposte d'indole generale, che la Commissione ha creduto di presentare a V. E.; ma prima di passare alle singole proposte di redazione dei moduli, giova ricordare, che la Commissione si è anche occupata con diligenza, secondo il suggerimento dell'E. V. nella seduta inaugurale del 27 giugno, dei vari dubbi, che

molti magistrati avevano mossi a più riprese circa la registrazione nei moduli stessi. È naturale che, di questo lavoro di pura interpretazione, non sia utile fare una speciale memoria, sebbene la presentazione e la risoluzione di codesti dubbi abbiano una grande importanza, anche perchè la Commissione è persuasa, malgrado la cura messa nei suoi studi, di non aver fatto opera perfetta e di non avere preveduto e provveduto ad ogni caso possibile, riservandosi essa appunto, come è detto nell'alinea c del regio decreto sopracitato, di studiare in seguito i quesiti, che pur saranno proposti a V. E. dalle Autorità giudiziarie o dalla Direzione della statistica generale.

I moduli approvati nel 1879 per la registrazione giornaliera dei dati statistici sono dieci, per ciascuno dei quali accennerò qui per brevità alle modificazioni più sostanziali proposte dalla Commissione, le quali insieme alle altre minori dovranno essere dal Comitato permanente rivedute, completate e coordinate.

Cominciando dai moduli pretoriali che hanno subito le minori varianti, dirò appunto che due sono le principali proposte:

I. Che nella parte riguardante le ammonizioni, si tengano separate, in colonne speciali, le tre categorie di ammonizioni secondo il loro motivo giuridico, e cioè per sospetto in genere, per sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri, per oziosità o vagabondaggio. E qui, come in altri casi, essendo chiare le ragioni di questa proposta, che fu ammessa senza contestazioni, mi basterà di avere ricordato la riforma stessa senza dilungarmi in considerazioni ovvie ed evidenti.

II. Che nella stessa parte relativa alle ammonizioni, si tenga distinto il numero delle domande di ammonizione da quelle delle ammissioni e da quello delle ammonizioni date d'ufficio dal pretore.

Anche nel registro per la Corte di cassazione sono ben poche le innovazioni proposte, di cui anzi una sola ha importanza statistica, cioè:

Che si raccolgano particolareggiate le notizie intorno ai casi di revisione, trattandosi di casi assai rari e quindi d'un dato non richiedente troppo spazio.

Per quanto riguarda gli *Uffici del Procuratore del Re*, la Commissione propone:



I. Che i dati, essendo nominativi per ogni individuo, ad ognuno di essi si aggiunga il comune d'origine e quello di residenza al tempo del commesso reato, perchè anche in questo modulo e nei successivi, e non soltanto in quello delle Corti d'assise, importa poter distinguere la popolazione in urbana e rurale.

II. Che gli arrestati siano distinti secondo che l'arresto sia seguito per mandato di cattura o per iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria, giacchè interessa molto, per ogni riguardo, vedere a quali vicende sia assoggettata la libertà individuale, secondo che si tratta di restrizioni ad essa imposte da magistrati o da agenti di polizia.

III. Che si registrino tutti i « procedimenti speciali per contravvenzione alla sorveglianza » anche se essi sono rimessi, oltrechè al Presidente del tribunale, alla Corte d'appello; e che si tengano distinti tali procedimenti secondo che si tratti: di contravvenzione all'ammonizione, di trasgressione alla sorveglianza, di oziosità e vagabondaggio, di trasgressione di confino o esilio locale.

IV. Che, per le cause accidentali di sciagure o disastri, si specifichi di quale fatto si tratta (se frana o rovina, ecc.), anzichè mettere una cifra nella rubrica « altri fatti », che le toglie ogni significato.

Per le notizie relative ai *Procedimenti esauriti dall'ufficio d'istruzione*, si sarebbero riconosciute utili le seguenti principali riforme, oltre quelle comuni alle notizie che devono fornire gli uffici del Pubblico Ministero:

I. Che sia registrata l'età effettiva dei giudicabili.

II. Che, per rispetto allo stato di coltura, si chieda se i letterati abbiano « istruzione superiore » al « saper leggere e scrivere », per togliere la possibilità dell'equivoco, che per « istruzione superiore » senza altro, si intenda riferirsi alle distinzioni dell'istruzione stessa in primaria, secondaria e superiore.

III. Che si domandi distintamente, in caso di estinzione dell'azione penale, se la medesima sia prescritta, od altrimenti estinta.

IV. Che si tengano distinte le domande di libertà provvisoria ammesse dalla Camera di consiglio da quelle ammesse dalla Sezione d'accusa; e che, oltre ad accennare se la libertà provvisoria

fu ammessa con cauzione, si indichi pure il valore della cauzione stessa.

Riguardo ai dati che concernono il *Giudizio dei tribunali correzionali*, oltre a ciò che vi sia di comune coi precedenti, si è proposto:

I. Che si tengano separati tutti i dati relativi ai giudizi in appello.

II. Che nelle risultanze del giudizio sieno tenuti distinti i liberi dai detenuti.

III. Che sien pure tenute distinte le pene correzionali dell'esilio o confino e della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici.

Riguardo agli *Appelli correzionali*, si sono proposte ben poche riforme che siano ad essi esclusive:

I. Che si sostituisca la frase « casi di riassunzione di prove » a quella che si legge alla colonna 16 del modulo *D*, che non sembra in accordo colle espressioni della legge.

II. Che si tengano sempre separati i dati relativi alla trasgressione di confino o esilio locale da quelli relativi alle contravvenzioni di sorveglianza, armonizzando questa disposizione coll'ordine già stabilito per le altre serie di dati.

Per quanto concerne la *Sezione d'accusa*, si è proposto:

Che sien tenuti separati i diversi casi di dichiarazione di non farsi luogo a procedere secondo l'articolo 434 del Codice di procedura penale; e siano pure distinti i dati relativi al rinvio ai tribunali per competenza diretta da quelli che riguardano i casi di rinvio ai tribunali (anch'essi da rilevarsi separatamente), per ragione di età, per lo stato di mente, per circostanze attenuanti specifiche, per circostanze attenuanti generiche.

E veniamo da ultimo ai *Giudizi delle Corti d'assise*, pei quali si è proposto:

I. Che sia fatto nettamente rilevare: « da quale magistrato fu compiuta l'istruzione » (espressione da usarsi nella rubrica relativa).

II. Che siano distinti i dati relativi ai giudizi con giurati, da

quelli relativi ai giudizi senza giurati, avvertendo nelle istruzioni, che si ricordi di registrare se gli accusati contumaci erano o no in istato di libertà provvisoria, perchè si possa sapere in quali proporzioni questo provvedimento serve agli accusati per sottrarsi al giudizio.

III. Che per « comune » di residenza, non già « luogo », non si richieda il comune dell'ultima residenza o dimora, che poco importa, ma bensì quello di residenza all'epoca del commesso reato, ciò che, se non risulta dagli interrogatorii dell'accusato, può desumersi dall'atto di accusa.

IV. Quanto all'età, allo stato sociale, allo stato civile, all'istruzione ed alla recidiva valgono le osservazioni generali già fatte nelle pagine precedenti.

V. Che le notizie riguardanti le circostanze personali o materiali del reato sieno per tal modo richieste, che le medesime emergano tanto per i condannati, quanto per i prosciolti.

VI. Che si aggiunga sempre la notizia se il reato fu commesso di notte o di giorno, secondo il valore legislativo di questa espressione, e se fu commesso in giorno di lavoro, oppure in giorno di festa, fiera o mercato, secondo gli usi del paese.

VII. Che per ogni « reato » non solo per ogni « crimine » le notizie debbano riferirsi alla qualità ed al valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, ma soltanto nei reati contro la proprietà, giacchè la Commissione ha creduto troppo incerta la determinazione anche approssimativa del danno immediato derivante da reati contro le persone, e non concretato in oggetti materiali di un valore economico apprezzabile.

VIII. Che specialmente i dati delle Corti d'assise siano completati colle notizie relative all'ammissione delle circostanze dirimenti o attenuanti l'imputabilità secondo il Codice penale.

Tali sono le varie e più sostanziali proposte, che la Commissione ha deliberato di presentare a V. E. come risultamento degli studi fatti sui moduli statistici ora adoperati.

A queste però giova aggiungere due ultime raccomandazioni fatte al Comitato esecutivo, perchè provveda alla registrazione, nei diversi moduli, delle notizie relative alle spese di giudizio ed all'uso delle grazie in rapporto alla recidiva. La Commissione ha infatti ritenuto essere di grande importanza l'avere notizie certe ed uniformi anche

su questi due aspetti di quella funzione sociale di difesa dell'ordine, a cui è lecito chiedersi se gli attuali ordinamenti procedurali e le frequenti diminuzioni di condanna provvedano con utile vero del consorzio civile.

È terminata così la relazione del lavoro compiuto, che non solo attesta l'attività con cui si è risposto all'appello fattoci da V. E., ma dà speranza che le nuove indagini proposte, quando abbiano la approvazione di V. E., possano mettersi ben presto in applicazione e possano, prima della loro attuazione definitiva, essere dati in esperimento ad alcune autorità giudiziarie.

Ed ora per soddisfare completamente all'onorevole incarico, affidatomi dalla Commissione, non mi resta che ringraziare V. E., a nome della Commissione stessa, per l'utilità grande, che coll'impulso dato al riordinamento definitivo della statistica giudiziaria, l'E. V. ha certamente recato e recherà non soltanto al progresso degli ordini amministrativi e legislativi che ci reggono, ma anche a quelle scienze giuridiche, che non potranno altrimenti continuare le loro tradizioni gloriose in Italia, se non ritemprandosi alla ricerca ed allo studio dei fatti.

*Prof. ENRICO FERRI.*

RELAZIONE SULLE RIFORME DA INTRODURRE NEI DISCORSI INAUGURALI  
DEL PUBBLICO MINISTERO.

---

*Eccellenza,*

Fra gli argomenti che l'E. V. commise allo studio della Commissione pel riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, quello si trova eziandio di « esaminare le Relazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del Pubblico Ministero a termini dell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, e proporre i provvedimenti che stimasse utili per dare alle Relazioni medesime armonia ed unità d'intenti, e per coordinarle con l'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'amministrazione centrale (articolo 4, lettera *e* del decreto 20 aprile a. c.) ».

La Commissione, seguendo le giuste considerazioni fatte dalla E. V. sull'importanza e sui difetti di questi annuali Resoconti, li tolse ad esame sotto il triplice aspetto:

- a) dei dati statistici in essi compresi;
- b) del modo di compilarli e del loro contenuto;
- c) del periodo di tempo cui debbono riferirsi i primi due quesiti studiati preliminarmente dalla Sottocommissione penale, il terzo venuto in discussione soltanto nella Commissione plenaria.

**A** — Per quanto concerne le cifre statistiche, ad ovviare gli inconvenienti da V. E. rilevati (del difetto di uniformità nell'esposizione, che toglie di poterle tra loro comparare, e della frequente loro disformità con le Statistiche ufficiali generali, che scema fede ed autorità ad entrambe), parve opportuno rimedio alla Commissione di proporre moduli fissi ed uniformi, nei quali i rappresentanti del Pubblico Ministero fossero invitati a trascrivere i dati principali e riassuntivi della statistica giudiziaria, e che costituissero il cardine

ed il corredo necessario dei Resoconti. Per tal modo verrebbe evitata ogni discordanza di questi fra loro e, almeno nel metodo e nelle rubriche, dei Resoconti medesimi con le pubblicazioni ministeriali; ottenendosi inoltre il notevole risultato di poter possedere, entro il secondo mese di ciascun anno, al più tardi, e cioè assai prima delle pubblicazioni anzidette, un quadro statistico sommario, ma completo, dell'amministrazione della giustizia nell'anno precedente. Al qual uopo i rappresentanti del Pubblico Ministero dovrebbero inviar copia separata di quei prospetti, appena formati, al Ministero.

Il Comitato, in esecuzione delle deliberazioni della Commissione, si è fatto a comporre due schemi dei moduli penale e civile, qui appresso riprodotti, che in massima dovrebbero essere costanti per ogni anno, salve le eventuali successive aggiunte consigliate dalla esperienza o dalle riforme recate nelle tavole generali della statistica giudiziaria.

PROSPETTO STATISTICO SOMMARIO.

PARTE CIVILE

ANNO.....

**Distretto della Corte di appello di.....**

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati		
		dai Conciliatori	dai Pretori in supplenza dei Conciliatori	
<b>Conciliatori</b>	<b>A. — Conciliazioni.</b>			
	Non riuscite:			
	per valore non superiore a lire 30 . . . . .			
	per valore superiore a lire 30 . . . . .			
	Riuscite:			
	per valore non superiore a lire 30 . . . . .			
	per valore superiore a lire 30 . . . . .			
	<b>B. — Procedimenti contenziosi.</b>			
	Cause abbandonate o transatte. . . . .			
	Cause conciliate all'udienza mediante verbale . . . . .			
	Cause decise con sentenza definitiva:			
	in contraddittorio:			
	con accoglimento totale o parziale della domanda . . . . .			
	con rigetto della domanda. . . . .			
	in contumacia:			
con accoglimento totale o parziale della domanda . . . . .				
con rigetto della domanda. . . . .				
in opposizione a sentenza contumaciale:				
con rigetto dell'opposizione . . . . .				
con accoglimento totale o parziale dell'opposizione. . . . .				
senza incidenti o senza istruzione . . . . .				
con incidenti o con istruzione . . . . .				
<b>C. — Provvedimenti speciali.</b>				
In atti di esecuzione (art. 572 c. p. c.) . . . . .				
Apposizione di sigilli (art. 847 c. p. c.) . . . . .				
In contestazioni sorte nel tempo di fiera o mercato (art. 871 c. di comm.) . . . . .				

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dai Pretori
<b>Pretori</b>	<p align="center"><b>D. — Giurisdizione contenziosa.</b></p> <p>Cause :</p> <p>  a carico :</p> <p>    pendenti al 31 dicembre 18..... :</p> <p>      per la pubblicazione della sentenza . . . . .</p> <p>      in corso d'istruzione . . . . .</p> <p>    portate all'udienza nell'anno. . . . .</p> <p>  cessate :</p> <p>    per abbandono o transazione. . . . .</p> <p>    per conciliazione all'udienza mediante verbale decise con sentenza . . . . .</p> <p>    rimaste pendenti al 31 dicembre 18..... :</p> <p>      per la pubblicazione della sentenza . . . . .</p> <p>      in corso d'istruzione . . . . .</p> <p>Sentenze non definitive :</p> <p>  in contraddittorio :</p> <p>    con accoglimento totale o parziale della do-     manda . . . . .</p> <p>    con rigetto della domanda. . . . .</p> <p>  in contumacia :</p> <p>    con accoglimento totale o parziale della do-     manda . . . . .</p> <p>    con rigetto della domanda. . . . .</p> <p>  in opposizione a sentenza contumaciale :</p> <p>    con rigetto dell'opposizione . . . . .</p> <p>    con accoglimento totale o parziale dell'oppo-     sizione. . . . .</p> <p>  civili . . . . .</p> <p>  commerciali. . . . .</p> <p>Sentenze definitive :</p> <p>  in contraddittorio :</p> <p>    con accoglimento totale o parziale della do-     manda . . . . .</p> <p>    con rigetto della domanda. . . . .</p> <p>  in contumacia :</p> <p>    con accoglimento totale o parziale della do-     manda . . . . .</p> <p>    con rigetto della domanda. . . . .</p>	



UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dai Pretori
<p><i>Segue</i> <b>Pretori</b></p>	<p>in opposizione a sentenza contumaciale :  con rigetto dell'opposizione . . . . .  con accoglimento totale o parziale dell'opposizione . . . . .  civili . . . . .  commerciali . . . . .</p> <p>Distinzione delle sentenze definitive secondo il valore in esse determinato :  fino a 100 lire . . . . .  da più di 100 a 500 lire . . . . .  da più di 500 a 1000 lire . . . . .  oltre 1000 lire . . . . .  di valore indeterminato . . . . .</p> <p>Termini nei quali furono pubblicate le sentenze :  nell'udienza stessa in cui furono discusse . . .  entro otto giorni . . . . .  entro quindici giorni . . . . .  entro un mese . . . . .  dopo un mese . . . . .</p> <p>Sentenze sopra motivi di ricasazione di conciliatori (art. 120 c. p. c.) . . . . .</p> <p>Pronuncie sopra incidenti relativi a Conciliatori, le quali ne dichiararono (art. 456 e 458 c. p. c.):  la competenza . . . . .  l'incompetenza . . . . .</p> <p>Appelli da sentenze di conciliatori (art. 459 c. p. c.):  accolti . . . . .  respinti . . . . .</p> <p align="center"><b>E. — Giurisdizione volontaria ed onoraria.</b></p> <p>Provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione :  consigli di famiglia istituiti . . . . .  consigli di tutela istituiti . . . . .  numero delle convocazioni dei consigli . . . . .  altri provvedimenti . . . . .</p> <p>Emancipazioni . . . . .</p>	

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dai Tribunali civili
Tribunali civili	<p align="center"><b>F. — Giudizi di prima istanza.</b></p> <p>Cause iscritte a ruolo di spedizione:</p> <p>    pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente:</p> <p>        già passate in istato di decisione . . . . .</p> <p>        non passate in istato di decisione . . . . .</p> <p>        sopravvenute nell'anno . . . . .</p> <p>Natura del procedimento adottato nelle cause pen- denti e sopravvenute:</p> <p>    formale. . . . .</p> <p>    sommario. . . . .</p> <p>Cause cancellate dal ruolo. . . . .</p> <p>    Id. decise con sentenza. . . . .</p> <p>Cause rimaste iscritte a ruolo di spedizione alla fine dell'anno:</p> <p>    già passate in istato di decisione . . . . .</p> <p>    non passate in istato di decisione. . . . .</p> <p>Sentenze non definitive:</p> <p>    in contraddittorio:</p> <p>        con accoglimento totale o parziale della do-         manda . . . . .</p> <p>        con rigetto della domanda. . . . .</p> <p>    in contumacia:</p> <p>        con accoglimento totale o parziale della do-         manda . . . . .</p> <p>        con rigetto della domanda. . . . .</p> <p>    in opposizione a sentenza contumaciale:</p> <p>        con rigetto dell'opposizione . . . . .</p> <p>        con accoglimento totale o parziale dell'oppo-         sizione. . . . .</p> <p>    civili. . . . .</p> <p>    commerciali. . . . .</p>	

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dai Tribunali civili
<p><i>Segue</i> <b>Tribunali civili</b></p>	<p>Sentenze: definitive:</p> <p>    in contraddittorio:         con accoglimento totale o parziale della domanda . . . . .         con rigetto della domanda. . . . .</p> <p>    in contumacia:         con accoglimento totale o parziale della domanda . . . . .         con rigetto della domanda. . . . .</p> <p>    in opposizione a sentenza contumaciale:         con rigetto dell'opposizione . . . . .         con accoglimento totale o parziale dell'opposizione . . . . .</p> <p>civili. . . . . commerciali. . . . .</p> <p>Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in decisione:</p> <p>    entro otto giorni. . . . .     entro quindici giorni . . . . .     entro venti giorni . . . . .     entro un mese. . . . .     dopo un mese . . . . .</p> <p>Incidenti:</p> <p>    risolti con ordinanza in seguito all'accordo delle parti . . . . .     rinviati al giudizio del Tribunale . . . . .</p> <p align="center"><b>G. — Giurisdizione volontaria ed onoraria.</b></p> <p>Affari di competenza presidenziale esauriti nell'anno:</p> <p>    in materia di volontaria giurisdizione . . . . .     di altra natura. . . . .</p> <p>Deliberazioni in Camera di Consiglio:</p> <p>    in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. . . . .     in materia di stato civile . . . . .     di altra natura. . . . .</p>	

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dai Tribunali civili
<p><i>Segue</i> <b>Tribunali civili</b></p>	<p>Fallimenti :</p> <p>pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente. . .  dichiarati nell'anno. . . . .  chiusi nell'anno . . . . .</p> <hr/> <p>Ordinanze diverse emesse dai giudici delegati . .</p> <p align="center"><b>H. — Giudizi di appello.</b></p> <p>Cause iscritte a ruolo di spedizione :</p> <p>pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente :</p> <p>già passate in istato di decisione . . . . .  non passate in istato di decisione. . . . .  sopravvenute nell'anno . . . . .</p> <p>Cause cancellate dal ruolo. . . . .</p> <p>Id. decise con sentenza. . . . .</p> <p>Cause rimaste iscritte al ruolo di spedizione alla  fine dell'anno :</p> <p>già passate in istato di decisione . . . . .  non passate in istato di decisione. . . . .</p> <p>Sentenze non definitive :</p> <p>in contraddittorio :</p> <p>con accoglimento totale o parziale dell'appello  con rigetto dell'appello . . . . .</p> <p>in contumacia :</p> <p>con accoglimento totale o parziale dell'appello  con rigetto dell'appello . . . . .</p> <p>in opposizione a sentenza contumaciale :</p> <p>con rigetto dell'opposizione . . . . .  con accoglimento totale o parziale dell'oppo-  sizione . . . . .</p> <p>civili. . . . .  commerciali. . . . .</p>	

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dai Tribunali civili
<p><i>Segue</i> <b>Tribunali civili</b></p>	<p>Sentenze definitive:</p> <p>in contraddittorio: con accoglimento totale o parziale dell'appello con rigetto dell'appello . . . . .</p> <p>in contumacia: con accoglimento totale o parziale dell'appello con rigetto dell'appello . . . . .</p> <p>in opposizione a sentenza contumaciale: con rigetto dell'opposizione . . . . . con accoglimento totale o parziale dell'opposizione . . . . .</p> <p>civili. . . . . commerciali. . . . .</p> <p>Termini nei quali furono pronunciate le sentenze dal giorno in cui la causa è passata in decisione:</p> <p>entro otto giorni. . . . . entro quindici giorni . . . . . entro venti giorni . . . . . entro un mese. . . . . dopo un mese . . . . .</p> <p>Incidenti:</p> <p>risolti con ordinanza in seguito ad accordo delle parti. . . . . rinviati al giudizio del Tribunale. . . . .</p> <hr/> <p align="center"><b>I. — Giurisdizione contenziosa.</b></p>	
<p><b>Corti d'appello</b></p>	<p>Cause iscritte al ruolo di spedizione:</p> <p>pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente: già passate in istato di decisione: di cognizione diretta della Corte . . . . . in grado di appello. . . . .</p> <p>non passate in istato di decisione: di cognizione diretta della Corte . . . . . in grado di appello. . . . .</p> <p>sopravvenute nell'anno: di cognizione diretta della Corte . . . . . in grado di appello. . . . .</p>	<p>NUMERO degli affari trattati dalle Corti d'appello</p>

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dalle Corti d'appello
<p><i>Segue</i> <b>Corti d'appello</b></p>	<p>Natura del procedimento adottato nelle cause pendenti e sopravvenute :</p> <p>    formale. . . . .</p> <p>    sommario. . . . .</p> <p>Cause cancellate dal ruolo :</p> <p>    di cognizione diretta della Corte . . . . .</p> <p>    in grado di appello. . . . .</p> <p>Id. decise con sentenza :</p> <p>    di cognizione diretta della Corte . . . . .</p> <p>    in grado di appello. . . . .</p> <p>Cause rimaste iscritte a ruolo di spedizione alla fine dell'anno :</p> <p>    già passate in istato di decisione alla fine dell'anno :</p> <p>        di cognizione diretta della Corte . . . . .</p> <p>        in grado di appello. . . . .</p> <p>    non ancora passate in istato di decisione al 31 dicembre :</p> <p>        di cognizione diretta della Corte . . . . .</p> <p>        in grado di appello. . . . .</p> <p>Sentenze in cause di cognizione diretta della Corte in materia :</p> <p>    elettorale { non definitive . . . . .</p> <p>                  { definitive . . . . .</p> <p>    di giurati { non definitive . . . . .</p> <p>                  { definitive . . . . .</p> <p>    di giudizi di delibazione { non definitive . . . . .</p> <p>                                  { definitive . . . . .</p> <p>    di altra natura { non definitive . . . . .</p> <p>                      { definitive. . . . .</p> <p>Sentenze in grado di appello :</p> <p>    non definitive :</p> <p>        in contraddittorio :</p> <p>            con accoglimento totale o parziale dell'opposizione . . . . .</p> <p>            con rigetto dell'opposizione . . . . .</p> <p>        in contumacia :</p> <p>            con accoglimento totale o parziale dell'opposizione . . . . .</p> <p>            con rigetto dell'opposizione . . . . .</p> <p>        in grado di opposizione :</p> <p>            con rigetto dell'opposizione . . . . .</p> <p>            con accoglimento totale o parziale dell'opposizione . . . . .</p>	

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dalle Corti d'appello
<p><i>Segue</i> <b>Corti</b> <b>d'appello</b></p>	<p>Sentenze in grado di appello :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>civili. . . . .</li> <li>commerciali. . . . .</li> <li>definitive:               <ul style="list-style-type: none"> <li>in contraddittorio:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>con accoglimento totale o parziale dell'opposizione. . . . .</li> <li>con rigetto dell'opposizione . . . . .</li> </ul> </li> <li>in contumacia:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>con accoglimento totale o parziale dell'opposizione. . . . .</li> <li>con rigetto dell'opposizione . . . . .</li> </ul> </li> <li>in grado di opposizione:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>con rigetto dell'opposizione . . . . .</li> <li>con accoglimento totale o parziale dell'opposizione . . . . .</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>civili. . . . .</li> <li>commerciali. . . . .</li> </ul> <p>Termini nei quali furono pubblicate le sentenze :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro otto giorni. . . . .</li> <li>entro quindici giorni . . . . .</li> <li>entro venti giorni . . . . .</li> <li>entro un mese. . . . .</li> <li>dopo un mese . . . . .</li> </ul> <p>Incidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>risolti con ordinanza in seguito all'accordo delle parti. . . . .</li> <li>rinvii al giudizio della Corte . . . . .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>K. — Giurisdizione volontaria ed onoraria.</b></p> <p>Affari di competenza presidenziale esauriti nell'anno :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione di altra natura. . . . .</li> </ul> <p>Domande di adozione :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ammesse . . . . .</li> <li>respinte . . . . .</li> </ul> <p>Deliberazioni in Camera di consiglio :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione in materia di stato civile . . . . .</li> <li>di altra natura. . . . .</li> </ul> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>Ordinanze diverse emesse dai consiglieri delegati.</p>	

UFFICI	RUBRICHE	NUMERO degli affari trattati dal Gratuito patrocinio
<b>Gratuito patrocinio</b>	<p align="center"><b>Commissione presso il Tribunale.</b></p> <p>Ricorsi pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente . . . . .</p> <p>Id. sopravvenuti nell'anno . . . . .</p> <p>Id. ritirati dalle parti . . . . .</p> <p>Esito dei ricorsi :</p> <p>accolti . . . . .</p> <p>rigettati :</p> <p>per irregolarità degli atti . . . . .</p> <p>per non essere fondata la domanda . . . . .</p> <p>Ricorsi rimasti pendenti alla fine dell'anno. . . . .</p> <p>Numero dei ricorrenti :</p> <p>ammessi al gratuito patrocinio . . . . .</p> <p>non ammessi . . . . .</p> <p>Numero delle revocche di precedenti ammissioni. . . . .</p> <p align="center"><b>Commissione presso la Corte d'appello.</b></p> <p>Ricorsi pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente . . . . .</p> <p>Id. sopravvenuti nell'anno . . . . .</p> <p>Id. ritirati dalle parti . . . . .</p> <p>Esito dei ricorsi :</p> <p>accolti . . . . .</p> <p>rigettati :</p> <p>per irregolarità degli atti . . . . .</p> <p>per non essere fondata la domanda . . . . .</p> <p>Ricorsi rimasti pendenti alla fine dell'anno. . . . .</p> <p>Numero dei ricorrenti :</p> <p>ammessi al gratuito patrocinio . . . . .</p> <p>non ammessi . . . . .</p> <p>Numero delle revocche di precedenti ammissioni. . . . .</p>	
<b>Ufficio del Pub. Min. presso i Tribunali e le Corti d'appello</b>	<p>Parei sopra istanze per dispense matrimoniali . . . . .</p> <p>Parei in affari relativi ad Istituti ecclesiastici . . . . .</p> <p>Decreti di concessione di regio placito. . . . .</p> <p>Affari relativi ai notai, avvocati e procuratori. . . . .</p> <p>Affari relativi a rogatorie ed a successioni all'estero . . . . .</p> <p>Provvedimenti sopra ricorsi e istanze diverse. . . . .</p>	<p align="center">NUMERO degli affari trattati dall'Ufficio del Pub. Min.</p>



## PROSPETTO STATISTICO SOMMARIO

PARTE PENALE.

ANNO.....

**Distretto della Corte d'appello di.....**

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI	
		Modello	Col.
<b>Ufficio del P. M.</b>	Affari pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . N.	Registro A	
	Id. sopravvenuti durante l'anno . . . . . "	Tavola di supplemento Id.	2 3
	Denunce e querele alle quali fu provveduto:		
	con invio all'archivio . . . . . "	Registro A	12
	con rimessione al pretore . . . . . "	"	13
	con invio al giudice istruttore . . . . . "	"	14
	con invio ad altre autorità . . . . . "	"	15
	Richieste di citazione diretta . . . . . "	"	16
	Id. di citazione direttissima . . . . . "	"	17
	Provvedimenti speciali . . . . . "	"	18
	Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 18.... "	Tavola di supplemento	6
	<b>Istruttoria.</b>		
<b>Preture</b>	Affari pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . N.	Tavola	33
	Id. sopravvenuti durante l'anno:	delle Preture	
	per l'articolo 75 C. p. p. . . . . "	"	34
	per delegazione del giudice istruttore . "	"	35
	per richiesta del P. M. . . . . "	"	36
Id. rimasti pendenti al 31 dicembre 18.... "	"	42	
<b>Giudizi.</b>			
	Cause pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . N.	"	1
	Id. sopravvenute durante l'anno . . . . . "	"	2
	Oggetto delle cause pendenti e sopravvenute:		
	contravvenzioni . . . . . "	"	4
	delitti di competenza pretoriale . . . . . "	"	5
id. rinviati . . . . . "	"	6	

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI		
		Modello	Col.	
<i>Segue</i> <b>Preture</b>	Imputati giudicati:			
	prosciolti . . . . . N.	Tavola delle Preture	25	
	condannati . . . . . "	"	29	
	Reati per cui seguì condanna :			
	contro le persone . . . . . "	"	17	
	furti campestri . . . . . "	"	18	
	altri reati contro la proprietà . . . . . "	"	19	
	id. preveduti dal Cod. pen. . . . . "	"	20	
	id. preveduti da leggi speciali . . . . . "	"	21	
	Procedimenti passati all'archivio . . . . . "	"	11	
	Id. rimasti pendenti al 31 dicembre 18.... "	"	16	
	<b>Ammonizioni.</b>			
	Persone ammonite :			
	per oziosità o vagabondaggio o a sensi degli articoli 105, 106 L. di P. S. . . . . N.	"	44	
	per sospetto di furti campestri o di pascolo abusivo . . . . . "	"	45	
	Ammonizioni revocate . . . . . "	"	48	
	Persone che si trovano in istato di ammonizione al 31 dicembre 18.... . . . . . "	"	47	
<b>Istruttoria.</b>		<b>B</b>		
<b>Tribunali correz.</b>	Affari pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . N.	Tavola di supplemento	2	
	Id. sopravvenuti durante l'anno . . . . . "	"	3	
	Imputati :			
	liberi . . . . . "	Registro	5	
	liberati per non legittimato arresto . . . . . "	"	6	
	id. con ordinanza definitiva . . . . . "	"	9	
	ammessi alla libertà provvisoria . . . . . "	"	8	
	provvisoriamente scarcerati . . . . . "	"	7	
	detenuti . . . . . "	"	10	
	latitanti . . . . . "	"	11	
	Imputati pei quali fu pronunciata:			
dichiarazione d'incompetenza . . . . . "	"	50 e 60		
ordinanza di rinvio al pretore . . . . . "	"	51-61 52-62		

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI	
		Modello	Col.
<i>Segue</i> <b>Tribunali</b> <b>correz.</b>	ordinanza di rinvio al tribunale correz. N.	Registro	53-63
	id. di trasmissione degli atti al procuratore generale . . . . .	”	54-64
	id. d'invio ad altre autorità . . . . .	”	”
	id. di non farsi luogo a procedere:		
	per inesistenza di reato . . . . .	”	55-65
	per indizi insufficienti . . . . .	”	56-66
	per estinzione di azione . . . . .	”	57-67
	per ignoti autori . . . . .	”	58
	<b>Reati, secondo il titolo ritenuto nell'ordinanza:</b>	<i>B bis</i>	
	contro la sicurezza dello Stato . . . . .	”	1
	id. la religione . . . . .	”	2
	id. la pubblica amministrazione . . . . .	”	3 a 15
	id. la fede pubblica . . . . .	”	16 a 22
	id. la pubblica sanità . . . . .	”	23
	id. il buon costume . . . . .	”	24
	id. la pubblica tranquillità . . . . .	”	25 a 30
	id. l'ordine delle famiglie . . . . .	”	31 a 35
	id. le persone . . . . .	”	36 a 45
	id. la proprietà . . . . .	”	46 a 52
	reati di stampa . . . . .	”	53 e 57
	contravvenzioni ed altri reati speciali . . . . .	”	53 a 55 e 59 a 63
	<b>Durata dell'istruzione (dalla data in cui l'affare pervenne all'ufficio d'istruzione a quella dell'ordinanza definitiva):</b>	<i>B</i>	
	entro due mesi . . . . .	”	73
	id. sei mesi . . . . .	”	74
	id. un anno . . . . .	”	75
	oltre l'anno . . . . .	”	76
	<b>Affari pendenti alla fine dell'anno 18....</b> . . . . .	Tavola di supplemento	6
	<b>Giudizi — I<sup>a</sup> istanza.</b>	<i>C</i>	
	<b>Cause pendenti al 31 dicembre 18....</b> . . . . . N.	”	
	Id. sopravvenute durante l'anno . . . . .	”	
<b>Imputati giudicati:</b>			
liberi . . . . .	”		
provvisoriamente liberati . . . . .	”		
detenuti . . . . .	”		

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI	
		Modello	Col.
<i>Segue</i> <b>Tribunali</b> <b>correz.</b>	Imputati giudicati:	C	
	in contraddittorio . . . . . N.		
	in contumacia . . . . . "		
	pei quali vi fu dichiarazione d'incom-		
	petenza . . . . . "		
	prosciolti . . . . . "		
	condannati . . . . . "		
	recidivi . . . . . "		
	Reati giudicati, secondo il titolo ritenuto		
	nella sentenza:		
	contro la sicurezza dello Stato . . . . . "		
	id. la religione . . . . . "		
	id. la pubblica amministrazione . . . . . "		
	id. la fede pubblica . . . . . "		
	id. la pubblica sanità . . . . . "		
	id. il buon costume . . . . . "		
	id. la pubblica tranquillità . . . . . "		
	id. l'ordine delle famiglie . . . . . "		
	id. le persone . . . . . "		
	id. la proprietà . . . . . "		
	reati di stampa . . . . . "		
	contravvenzioni ed altri reati speciali . . . . . "		
	Cause pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . "		
<b>Giudizi d'appello.</b>			
Cause pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . N.			
Id. sopravvenute durante l'anno . . . . . "			
Imputati per cui fu pronunciata sentenza:			
d'inammissibilità del gravame . . . . . "	"	75	
di annullamento . . . . . "	"	76	
di riforma:			
parziale . . . . . "	"	78-79	
totale . . . . . "	"	80-81	
di conferma . . . . . "	"	77	
Cause rimaste pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . "			

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI		
		Modello	Col.	
<i>Segue</i> <b>Tribunali correz.</b>	Durata dei procedimenti:			
	Dalla data della denuncia o querela alla sentenza definitiva:			
	entro un mese . . . . . N.	”	85	
	id. tre mesi . . . . . ”	”	86	
	id. sei mesi . . . . . ”	”	87	
	oltre sei mesi . . . . . ”	”	88	
	Dalla data dell'ordinanza o sentenza di rinvio, o richiesta di citazione diretta, o della sentenza appellata:			
	entro un mese . . . . . ”	”	89	
	id. tre mesi . . . . . ”	”	90	
	id. sei mesi . . . . . ”	”	91	
	oltre sei mesi . . . . . ”	”	92	
	<b>Corti d'appello</b>	<b>Sezione degli appelli correzionali.</b>	D	
		Cause pendenti al 31 dicembre 18... . . . . N.	Tavola di supplemento	1
		Id. sopravvenute durante l'anno . . . . . ”	”	2
Imputati per cui fu pronunciata sentenza:				
d'inammissibilità del gravame . . . . . ”		Registro	21	
di annullamento . . . . . ”		”	16	
di riforma:				
parziale . . . . . ”		”	23 e 24	
totale . . . . . ”		”	25 e 26	
di conferma . . . . . ”		”	22	
Durata dei procedimenti:				
Dalla data dell'interposizione dell'appello alla sentenza definitiva:				
entro un mese . . . . . ”		”	31	
id. due mesi . . . . . ”		”	32	
id. sei mesi . . . . . ”	”	33		
id. un anno . . . . . ”	”	34		
oltre l'anno . . . . . ”	”	35		
Cause rimaste pendenti al 31 dicembre 18... ”	Tavola di supplemento	5		

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI	
		Modello	Col.
<i>Segue Corti d'appello</i>	<b>Sezione d'accusa.</b>	<b>E</b>	
	Procedure pendenti al 31 dicembre 18.... . N.	Tavola di supplemento	1
	Id. sopravvenute durante l'anno . . . . . "	"	2
	Imputati pei quali fu pronunciata:		
	dichiarazione d'incompetenza . . . . . "	"	7
	ordinanza di non farsi luogo . . . . . "	"	8
	id. di rinvio:		
	alla Corte d'assise . . . . . "	"	9
	ai tribunali correzionali:		
	per competenza propria . . . . . "		
	per l'articolo 440 C. p. p. . . . . "		
	ai pretori . . . . . "	"	
	d'invio ad altra autorità . . . . . "	"	10 11 e 12
	Giudizi in opposizione:		
	gravami accolti . . . . . "	"	13
id. respinti . . . . . "	"	14	
Durata del procedimento (dalla data dell'ordinanza della Camera di consiglio o dall'atto di avocazione):			
entro un mese . . . . . "	"	25	
id. tre mesi . . . . . "	"	26	
id. sei mesi . . . . . "	"	27	
id. un anno . . . . . "	"	28	
oltre l'anno . . . . . "	"	29	
Procedure rimaste pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . "	Tavola di supplemento	5	
<b>Corti d'assise</b>	Cause pendenti al 31 dicembre 18.... . . . . "	<b>F</b> Tavola di supplemento	2
	Cause sopravvenute durante l'anno :	Registro	
	per citazione diretta . . . . . "	}	
per sentenza d'accusa . . . . . "	"		2
in altro modo . . . . . "			

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI	
		Modello	Col.
<i>Segue Corti d'assise</i>	Cause esaurite:		
	in contraddittorio . . . . . N.	} " "	3
	in contumacia . . . . . "		
	Accusati o imputati che rimanevano a giudicare alla fine dell'anno precedente . . . . . "	Tavola di supplemento	6
	Id. sottoposti a giudizio durante l'anno. . . . . "	" "	7
	Id. giudicati in contraddittorio:		
	prosciolti . . . . . "		
	condannati:		
	a morte . . . . . "	} " "	17
	ai lavori forzati a vita o all'ergastolo . . . . . "		
	ai lavori forzati a tempo . . . . . "		
	alla reclusione o alla casa di forza . . . . . "		
	alla relegazione . . . . . "		
	all'interdizione dai pubblici uffici . . . . . "		
	a pene correzionali . . . . . "		
	Accusati o imputati giudicati in contumacia:		
	prosciolti . . . . . "		
	condannati:		
	a morte . . . . . "		
	ai lavori forzati a vita o all'ergastolo . . . . . "		
	ai lavori forzati a tempo . . . . . "		
	alla reclusione o alla casa di forza . . . . . "		
	alla relegazione . . . . . "		
	all'interdizione dei pubblici uffici . . . . . "		
	a pene correzionali . . . . . "		
Id. recidivi . . . . . "			
da crimine a crimine . . . . . "	" "	9	
id. a delitto . . . . . "	" "	10	
da delitto a crimine . . . . . "	" "	11	
id. a delitto . . . . . "	" "	12	
Id. rimasti a giudicare al 31 dicembre 18... . . . . "	Tavola di supplemento	9	
Reati giudicati. Titolo secondo l'atto d'accusa o di citazione:	Registro F		
contro la sicurezza dello Stato:			
interna . . . . . "	} " "	13	
esterna . . . . . "			
contro la religione . . . . . "			
id. la pubblica amministrazione:			
abusi dei ministri dei culti . . . . . "	" "		
reati di pubblici funzionari . . . . . "			
reati di privati . . . . . "			

UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI	
		Modello	Col.
<i>Segue Corti d'assise</i>	contro la pubblica fede:		
	falso in moneta . . . . .	N.	
	id. in atti . . . . .	"	
	id. in giudizio . . . . .	"	
	altre specie di falsità . . . . .	"	
	bancarotta . . . . .	"	
	altri reati contro la fede pubblica . .	"	
	id. la pubblica sanità . . . . .	"	
	id. il buon costume . . . . .	"	
	id. la pubblica tranquillità . . . . .	"	
	id. l'ordine delle famiglie . . . . .	"	
	id. le persone:		
	parricidio consumato . . . . .	"	
	id. mancato o tentato . . . . .	"	
	assassinio consumato . . . . .	"	
	id. mancato o tentato . . . . .	"	
	veneficio consumato . . . . .	"	
	id. mancato o tentato . . . . .	"	
	infanticidio consumato . . . . .	"	
	id. mancato o tentato . . . . .	"	
	omicidio volontario consumato . . .	N.	
	id. mancato o tentato . . . . .	"	
	ferimenti volontari . . . . .	"	
	altri reati contro le persone . . . .	"	
	contro la proprietà:		
	grassazione con omicidio . . . . .	"	
	id. senza omicidio . . . . .	"	
	estorsione o rapina con omicidio. . .	"	
	id. senza omicidio . . . . .	"	
	furto qualificato . . . . .	"	
	id. semplice . . . . .	"	
	altri reati contro la proprietà . . . .	"	
	di stampa . . . . .	"	
preveduti da leggi speciali . . . . .	"		
Cause pendenti al 31 dicembre 18.... . . . .	"	Tavola di supplemento	13
Durata dei procedimenti (dalla data della sentenza d'accusa):			
entro un mese . . . . .	"	}	20
id. tre mesi . . . . .	"		
id. sei mesi . . . . .	"		
id. un anno . . . . .	"		
oltre l'anno . . . . .	"		



UFFICI	RUBRICHE	REGISTRI GIORNALIERI	
		Modello	Col.
<i>Segue</i> <b>Corti</b> <b>d'assise</b>	Durata del carcere preventivo (dal giorno dell'arresto alla data della sentenza):		
	Condannati detenuti da:		
	tre mesi . . . . .	}	" 19
	sei mesi . . . . .		
	un anno . . . . .		
	due anni . . . . .		
	oltre due anni . . . . .		
	Prosciolti detenuti da:		
	tre mesi . . . . .	}	" 19
	sei mesi . . . . .		
un anno . . . . .			
due anni . . . . .			
oltre due anni . . . . .			

I criteri seguiti dalla Commissione nel compilare i prospetti furono i seguenti: di richiedere cifre distinte per ciascun magistrato (Pubblico Ministero, Conciliatori Pretori, Tribunali, Corti); di far emergere per ogni rubrica una specie di bilancio d'entrata e d'uscita dei dati, in colleganza con le pendenze dell'anno anteriore e con le giacenze di quello di cui si tratta; di fornire le notizie più rilevanti, dalle quali, per ciò che riguarda la materia civile, si possa desumere non solo il numero, ma anche l'importanza giuridica degli affari, sia in quanto alla procedura, sia in quanto al merito di essi, e, per ciò che riguarda la materia penale, di alterare le notizie obiettive (riguardanti gli affari) alle subiettive (riguardanti le persone) secondo il maggior interesse della ricerca, limitandosi però (stante l'indole del prospetto), quanto ai reati, a quelle che concernono le categorie o specie, e quanto alle notizie individuali, a quelle interessanti i provvedimenti processuali.

**B** — Sul contenuto e sul metodo dei Discorsi ebbe la Commissione a fare due considerazioni, che recano ad esprimere un parere, ed a presentare una proposta a V. E.

Tutta intesa ad assicurare il più pronto ed esatto servizio statistico, venne la Commissione nel partito che, soddisfatta la prima e più interessante esigenza dell'unità di metodo e di rubriche, mercè i prospetti allegati, dovesse lasciarsi piena libertà ai rappresentanti del Pubblico Ministero (nei limiti della legge sull'ordinamento giudiziario) sul modo e sui criteri di compilare il discorso, fatta riserva di quelle speciali richieste ed istruzioni che il signor Ministro, di propria iniziativa o sulla proposta della Commissione, piacesse loro impartire.

Se non che, esaminando appunto il contenuto dei Discorsi, venne osservato come nella parte civile i signori Funzionari del Pubblico Ministero facciano talora delle utili osservazioni intorno ai pregi od alle lacune ed ai difetti delle nostre leggi civili e commerciali, o in quelle di procedura, e intorno alla natura ed allo spirito delle controversie, nonchè intorno alla durata ed al costo delle cause; e come anche nella parte penale, esponcano spesso rilievi di fatto intorno alle concause fisiche o sociali, della delinquenza.

Ciò suggerì alla Commissione il pensiero di richiedere ai

signori Procuratori generali uno studio sistematico ed un rendiconto periodico intorno all'applicazione pratica della legge, all'indole e moralità delle controversie ed alle cause generali apparenti che possono determinare le oscillazioni della criminalità.

Non mancarono nella Commissione coloro che si dimostrarono poco fidenti in simili investigazioni dei cui risultati può essere molto incerta e problematica la conclusione. E fu osservato che non è sì presto detto, nè così facilmente accertabile quali e quante circostanze od avvenimenti nel mondo fisico o sociale possono aver tratto con la moralità pubblica e con la delinquenza; che gli è un esiger troppo ed un fuor di luogo l'addossare tale compito a funzionari già gravati da troppi altri uffici.

La Commissione tuttavia non credette di privare d'un eventuale sussidio gli studiosi della materia, e convenne di sperimentare cotale inchiesta, che, se dall'un canto si stacca dalle vere e proprie spettanze statistiche, si connette dall'altro all'argomento ed alla compilazione dei Discorsi inaugurali. Le parve eziandio che, essendosi conservata, ed anzi estesa, e meglio precisata, l'indagine intorno alle causali prossime ed apparenti nei reati contro la vita, fosse ben fatto tentare pur quella sulle altre cause sieno esse fisiche o sociali influenti nella delinquenza.

Ma poichè si reputa conveniente di non prescrivere in particolare alcuna norma fissa sul modo di compilare gli annuali Resoconti, allo scopo cui mira la Commissione sarebbe sufficiente che queste informazioni, raccolte con molta cura ed intelligenza lungo l'anno, venissero sommariamente esposte, con semplice enunciazione storica, come allegato o illustrazione del prospetto statistico di cui fu fatto cenno. Per tal guisa si otterrebbero anche due vantaggi: di assicurare meglio la loro sincerità di fatto, con la quasi aritmetica espressione delle notizie, scevre da ogni apprezzamento; di facilitare all'ufficio centrale l'opera di spoglio ed agli studiosi il loro coordinamento.

Nel fare all'E. V. tale proposta, la Commissione si riserva, dopo conosciuti i risultati dell'esperimento, di studiare se e come potrà darsi pubblicità alle notizie per siffatto modo raccolte.

**C** — Quanto venne superiormente osservato e proposto concerne esclusivamente i Resoconti dei signori Procuratori Generali

presso le Corti d'appello, a cui fa capo, per ciascun distretto ogni ordine di competenza giudiziaria. Ma tanto riguardo ai capi distrettuali del Pubblico Ministero, quanto riguardo ai Procuratori del Re, che dal proprio canto debbono rendere conto della giustizia amministrata nel circondario e corredarne la Relazione con dati statistici, fu avvertito l'inconveniente che tale Relazione debba farsi nei primi giorni di ciascun anno, sebbene abbia da estendersi a tutto l'anno decorso. Pare materialmente impossibile che, senza alcun intervallo di tempo, si possano, non che sottoporre a studi e raffronti, congruamente ordinare e vagliare le cifre degli svariati incumbenti giudiziari svoltisi nell'intero periodo annuale non appena spirato.

Vennero perciò discussi vari spedienti che si potrebbero all'uopo suggerire per riparare all'inconveniente: o chiedere il Resoconto per soli undici mesi dell'anno (a tutto novembre); ovvero disporre che il periodo di tempo a cui si estende il Resoconto, pur mantenendosi annuale, debba decorrere dal 1° dicembre al 30 novembre; o infine ritardarne di alquanti giorni l'esposizione. Ma nè l'uno nè l'altro dei due primi rimedi parve potersi accogliere: non l'uno, perchè sottrarrebbe alla Relazione uno dei mesi più interessanti dell'anno; non l'altro perchè rinnoverebbe, sotto diverso aspetto, la discrepanza fra i Resoconti parziali e la Statistica generale, e ne creerebbe un secondo tra quella ed il prospetto riassuntivo compilato dallo stesso ufficio; arge che in entrambi i casi si scemerebbe sempre l'interesse dei Resoconti, riferendoli ad un periodo statistico fittizio.

Senonchè anche ad accogliere il terzo partito, che si ritenne dalla maggioranza della Commissione, non senza lungo contrasto, preferibile, si opporrebbe pur sempre il grave ostacolo del disposto legislativo (art. 150 Ordin. giudiziario), secondo cui viene tassativamente fissato il tempo del Rendiconto: nella prima udienza del mese di gennaio. E perciò la Commissione, non trovando di poter altrimenti conseguire l'intento che sia soddisfatto con agio sufficiente, con efficacia di mezzi e con ponderatezza di opera il precetto della legge nella sua essenza, lascia alla saviezza dell'E. V. di vedere se non sia il caso di modificare l'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, mercè un progetto di legge che facesse differire a qualche altra udienza dello stesso mese di gennaio la lettura del Resoconto; senza che ciò importi che i Tribunali e le Corti non pos-

sano riprendere l'esercizio delle loro funzioni sin dal principio dell'anno.

Subordinatamente la Commissione, dato che non si reputasse abbastanza giustificata la detta riforma legislativa, opina che il Resoconto, conservandosi l'epoca attuale della sua lettura, debba comprendere il periodo annuale che decorre dal 1° dicembre di ciascun anno al 30 novembre dell'anno successivo.

Qualunque poi sia per essere la deliberazione di V. E., importa tuttavia ribadire l'avviso prevalso nella Commissione, che a conseguire l'intento statistico, più che tutto, ed anche da solo, conferisce il Prospetto riassuntivo uniforme, che, trascorso un mese o due dallo spirare di ogni anno, dovranno pubblicare e trasmettere i signori Procuratori generali. Per esso sono ovviati i maggiori inconvenienti dall'E. V. segnalati in materia, rendendo l'opera riassuntiva annuale dei rappresentanti il Pubblico Ministero veramente profittevole agli studi dell'uomo di Stato e di scienza, e affrettando una completa cognizione, benchè sommaria e preliminare, del movimento della criminalità e dell'amministrazione della giustizia nel paese.

*Prof. L. LUCCHINI.*

---



CIRCOLARE AI PROCURATORI GENERALI DELLE CORTI D'APPELLO  
RIGUARDANTE LE RELAZIONI ANNUALI DEL P. M.



Roma, 8 dicembre 1882.

MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

---

N. 1045 Reg. Circ.

---

**OGGETTO**

Discorsi inaugurali.

---

Fra le proposte fattemi dalla Commissione istituita in seguito al regio decreto 20 aprile ultimo scorso, sul riordinamento della statistica giudiziaria, civile e penale, vi sono pur quelle che riguardano i provvedimenti diretti a dare alle Relazioni annuali del Pubblico Ministero armonia ed unità d'intenti, ed a coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Amministrazione centrale. Una di tali proposte, da me accolta per la sua evidente utilità e come quella che è conforme all'incarico affidato alla suddetta Commissione coll'articolo 4, lettera E, del citato regio decreto, può essere attuata anche riguardo alle Relazioni concernenti l'amministrazione della giustizia nel corrente anno 1882. Essa consiste in ciò, che i signori procuratori generali presso le Corti di appello debbano unire alle loro relazioni un prospetto uniforme (che per questo primo anno si limita alle materie penali), in cui siano riassunti i dati statistici più interessanti e che maggiormente importa di conoscere con sollecitudine.

A questo intento io prego i signori procuratori generali presso le Corti di appello di curare:

1° Che siano esattamente raccolti e registrati, in un modulo identico a quello che fa seguito alla presente (1), i dati ivi chiesti per l'intero anno 1882, desunti dai registri giornalieri tuttora esistenti presso gli uffici giudiziari;

2° Che il prospetto, così riempito, sia allegato alla Relazione e stampato colla medesima;

3° Che una copia del prospetto stesso, corredata delle relative notizie statistiche e del visto del procuratore generale, venga inoltre a suo tempo trasmessa separatamente a questo Ministero.

*Il Ministro*  
G. ZANARDELLI.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello  
del Regno.*

(1) Il modello che fa seguito alla presente circolare è identico a quello che fa parte della Relazione sulle riforme da introdursi nei discorsi inaugurali del Pubblico Ministero.



RELAZIONE SULLA SCHEDA INDIVIDUALE PER LA STATISTICA  
GIUDIZIARIA PENALE.

---

Due intenti precipui ci dobbiamo prefiggere, come ben avvertiva il signor ministro, per ottenere un efficace e durevole riordinamento della nostra statistica giudiziaria; l'ampiezza e massima semplicità nelle fonti prime dei dati; la costanza e continuità nel metodo e nelle pubblicazioni.

Se i dati non sono raccolti nella loro più semplice espressione, per quanto sieno intelligenti e perspicui i criteri del loro aggruppamento, non possono somministrare che scarsissimo aiuto agli studiosi, nella varietà imprevedibile delle ricerche e delle esigenze scientifiche, amministrative e legislative. Si cerchi pure di avere presenti tutte queste molteplici esigenze nel momento di elaborare i moduli, ma non si potranno mai prevedere quelle che, nella evoluzione della scienza e nella successiva riforma delle leggi, sorgerranno poi, ed a cui saremo in grado di corrispondere per l'avvenire, e non per il passato, l'esperienza del quale ci preme d'altronde interrogare.

L'odierno sistema dei registri giornalieri importa che i dati siano necessariamente disposti a serie, a gruppi, coordinati all'economia delle pubblicazioni periodiche del Governo, di cui devono seguire le vicende e trasformazioni. Il sistema dei registri però rende impossibile l'espressione semplice e descrittiva delle notizie statistiche, che sono in essi più o meno artificialmente raggruppate secondo il vario e difforme piano delle pubblicazioni ufficiali.

Pertanto, non solo in ordine alle pubblicazioni periodiche urge provvedere ad una raccolta sempre più minuta e particolareggiata dei dati, ma si ancora in ordine a quelle altre pubblicazioni e indagini monografiche che le amministrazioni, il Parlamento e gli studiosi possono e sogliono spesso chiedere e interessare. Questo bisogno oggidì si fa sentire sempre più intenso in materia penale, così

dal punto di vista della statistica obiettiva, ossia degli affari, per lo studio pratico e positivo degli istituti processuali e dell'operosità giudiziale, stante le vive istanze che si fanno da ogni parte per ampie riforme nell'amministrazione della giustizia; come, e più ancora, dal punto di vista della statistica subiettiva, sia per un più accurato studio giuridico dei reati, sia per l'analisi più concreta dell'indole, della qualità e degli altri caratteri dei delinquenti e degli imputati, onde ottenere la più esatta e sperimentale cognizione della criminalità e delle sue leggi individuali e sociali.

La Commissione nostra cominciò a provvedervi, proponendo, sulla base dei registri giornalieri, numerose riforme, suddivisioni e aggiunte alle rubriche, sezioni e colonne ivi contenute. Ma tradotte in atto le divise proposte, le medesime dovevano naturalmente avere per effetto di complicare sempre più questi registri, taluno dei quali per il numero delle colonne raggiunse dimensioni enormi, tali da rendere abbastanza malagevole il maneggio e sommamente difficili la sincera scritturazione dei dati e lo spoglio pronto ed esatto dei medesimi.

Qualora però vogliasi ottenere una raccolta semplice e al tempo stesso abbondante, se non completa, dei dati, fa mestieri abbandonare assolutamente il sistema dei registri giornalieri come fonte statistica, rendendola affatto indipendente dall'economia preconcepita e sempre manchevole delle pubblicazioni periodiche, e adottare il sistema delle schede o bollettini mobili e progressivi, che ha preso sì largo sviluppo in tante altre indagini, e che segna ormai l'indirizzo veramente logico e positivo dell'arte statistica.

Non gioverebbe però sostituire, come fu accennato in seno alla Commissione, a ciascuno dei registri *A, B, C, D, E* ed *F* altrettante serie di schede, in cui si riproducessero nominativamente le notizie personali dei giudicabili. Non basta che in ogni ufficio giudiziale e per ogni stadio del processo emergano, per esempio, le generalità dell'individuo in correlazione alle risultanze processuali. Così facendo si otterrebbe, da un lato, una inutile ripetizione delle generalità personali per ciascun periodo del processo, e, dall'altro, il difetto di correlazione e di comparazione delle singole risultanze processuali con gli stessi individui. È quindi necessario che, volendosi adottare la Scheda per la statistica subiettiva, le notizie personali per ciascun giudicabile si riannodino ai dati di tutte

le risultanze processuali che personalmente lo interessano, dai primi preludi dell'azione penale al suo esaurimento con la sentenza definitiva e passata in giudicato.

Di qui il pensiero di un'unica Scheda individuale, compilata in modo da contenere in forma semplice e descrittiva i dati personali di ciascun prevenuto e le notizie sull'inizio, sul decorso e sulla definizione del procedimento, dalla denuncia o querela all'ordinanza o sentenza che, nell'istruttoria o nel giudizio di merito, forma cosa giudicata. Se il progetto che fu elaborato di siffatta Scheda (che si allega in fine al volume) dimostra praticamente superate le difficoltà derivanti dalla molteplicità e varietà delle ricerche statistiche, degli atti procedurali, delle competenze e dei gravami, non è mestieri spiegare come sarebbe raggiunto l'intento della più semplice espressione e registrazione dei dati, in modo da soddisfare ad ogni esigenza ed indagine scientifica, amministrativa e legislativa.

La scheda del censimento, quella del casellario giudiziale, l'altra usata dal Ministero dell'interno per la statistica carceraria, ed infine la scheda individuale posta in vigore nell'anno corrente dalla Amministrazione prussiana per la statistica dei giudicati in dibattimento orale, somministrarono utilissimi materiali per la compilazione della nostra Scheda, della quale potrebbe farsi in quest'anno stesso un esperimento presso un certo numero fra i più importanti magistrati del paese.

La scheda individuale, in doppio esemplare e colore (onde agevolare la registrazione e lo spoglio separati per maschi e femmine), deve accompagnare tutti gli imputati noti di crimini o di delitti innanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria: — tutti gli *imputati*, prescindendo quindi dall'esito del giudizio dei magistrati dell'istruttoria o del merito, perchè le indagini soggettive non interessano soltanto i condannati (presunti delinquenti), bensì anche i prosciolti (gran parte dei quali probabili e possibili delinquenti), e ciò tanto dal punto di vista scientifico, quanto da quello amministrativo e legislativo; — imputati *di crimini o di delitti*, essendo risaputo che fra gli uni e gli altri reati non intercede differenza di qualità, ma solo di quantità giuridica, e talora anche soltanto di grado; — innanzi a qualsiasi giurisdizione, poichè altrimenti, stante l'istituto del rinvio per circostanze diminuenti, scusanti o attenuanti, non si potrebbe aver sott'occhio complete o parzialmente uniformi le serie dei reati e dei

rei. Così sarà evitato l'inconveniente di non poter conoscere, studiare e coordinare insieme tutta una categoria di soggetti, che l'odierna fittizia distribuzione delle competenze e la disformità delle tavole statistiche presentano disgregati.

La compilazione delle schede è affidata ai signori rappresentanti del Pubblico Ministero, ed eccezionalmente, pei delitti di propria immediata competenza e pel giudizio orale di quelli loro rinviati, ai pretori. Sarà questo un onere di qualche momento imposto a quei funzionari, ma, facilitato dalla pratica, è a confidarsi vi si sobbarcheranno con zelo, fatti persuasi del rilevante servizio recato alla statistica; mentre siffatto ufficio, sebbene in parte meccanico e materiale, ha mestieri d'essere affidato a persone intelligenti ed esperte. Nè si sarebbe potuto ripartire un tal compito fra più altri e diversi funzionari, senza menomare quell'unità di indirizzo e di pratica e quella responsabilità che ne assicurano il più esatto e uniforme l'adempimento.

Le parti, sezioni e rubriche in cui si divide e distingue la Scheda trovano spiegazione e chiarimento nelle istruzioni che accompagnano la Scheda stessa, i cui numeri d'ordine progressivo si trovano richiamati, per agevolarne il sussidio, in margine alle singole rubriche della Scheda.

Le notizie sì generali che speciali (e le rispettive formole), di cui la Scheda fa ricerca rispondono alle proposte fatte ed alle deliberazioni prese dalla Commissione, e che vi trovano anzi ulteriore e completo sviluppo, come le notizie che riflettono le specie e circostanze di reati, l'età, la professione e lo stato civile dei prevenuti, la specie ed entità delle pene, la detenzione preventiva e la libertà provvisoria, ecc. Due sole spiegazioni importa dare, relative alle rubriche X e XIII.

Per quanto concerne le *condanne precedenti*, le domande che le riguardano si fondano sull'intento di conoscere: — il numero e la qualità delle recidive; — il numero e la qualità delle pene inflitte; — la qualità dell'ultima recidiva e l'intervallo approssimativo di tempo interceduto fra l'espiazione dell'ultima pena carceraria e il tempo del nuovo reato di cui si tratta. Si potrebbero chiedere anche altre importanti informazioni a completare quelle richieste, quali sul modo effettivo con cui fu scontata la pena, sul tempo in cui furono commessi i singoli reati, sull'eventuale beneficio goduto di amnistie,

indulti o grazie; ma la tema di complicar troppo la rubrica fece desistere dal proposito di aggiungervele. Ricerca nuova e importantissima sarà invece quella delle condanne precedenti anche in confronto dei prosciolti, dei quali si potrà quindi apprezzare la moralità, e si potranno istituire utili raffronti tra le varie classi di prosciolti secondo le specie dei reati e la diversa genesi dei processi.

Per quanto concerne la *causale apparente nei reati*, la rubrica si limita a chiedere venga indicato *lo scopo* che il reo si prefiggeva nel delinquere; e le istruzioni dimostrano con analoghi esempi come per siffatto scopo debba intendersi non già il proposito intimo, psichico, talvolta impenetrabile, che il reo potesse avere nel commettere il misfatto, ma l'intento apparente, pratico, obiettivo, che determinò immediatamente il reo a delinquere, quale emerge dal dibattimento e dalla sentenza. Si può dire che lo scopo s'identifica col motivo; ma dicendo *scopo* si esprime più chiaramente l'essenza della domanda. Questo scopo pratico, o movente obiettivo del reato, tornerà facile al magistrato rilevare dalla emergenza dei fatti, e succintamente esporlo; mentre per ciò che riflette il motivo soggettivo, la specie dello stimolo affettivo che spinse il colpevole a malfare, la scheda è muta e non chiede sia indicato dal funzionario compilatore; essendo riservato di desumerlo, con unità di criteri e di linguaggio, all'ufficio centrale. Tale innovazione è consigliata dall'intento di evitare l'apprezzamento personale dei singoli funzionari, i quali, non per difetto di acume o di ponderazione, ma per varietà di criteri, possono facilmente fornire dati equivoci ed incomparabili. Sembra codesto un notevole progresso per conseguire una statistica veramente seria e positiva. E con ciò sono ancora soddisfatti i voti della Commissione, che, sull'esempio della statistica francese, desidera che i motivi generici della delinquenza fossero suddivisi nelle varie forme e specie sotto cui praticamente agiscono.

L'ultima rubrica della Scheda riguarda il ricorso in Cassazione eventualmente proposta da una o più delle parti in causa. Ma se il medesimo dia luogo ad un giudizio di rinvio, la straordinarietà di questo e l'economia della Scheda, indussero a richiederne separatamente i dati che lo riguardano con un Foglio complementare della Scheda, anch'esso allegato in fine al volume, e spiegato nelle istruzioni che vi fanno seguito. Questo Foglio staccato che deve accom-

pagnare la scheda, si presta pure al più facile spoglio delle notizie che riguardano i pochi giudizi di rinvio.

Riassunte nella scheda individuale, con quella maggior possibile semplicità di formole e di domande, le notizie che riguardano la statistica personale dei giudicabili, rimangono fermi i registri o moduli giornalieri presso i singoli uffici giudiziari, limitati però a raccogliere i soli dati che interessano il movimento degli affari e degli atti. Al quale compito riserbati, devono subire una riforma, nel senso di eliminare da essi tutte quelle sezioni, rubriche e colonne, che riguardano notizie già comprese nella scheda, e quindi grandemente ridotti, in modo che riescano di facile compilazione e di più facile spoglio, per gli stessi funzionari che ora vi attendono e per l'ufficio centrale. I registri giornalieri, coi loro dati trascritti per cause, con numerazione progressiva richiamata in capo alla Scheda, scambieranno pure con questa un ufficio di controllo, la cui utilità a niuno può sfuggire.

Rimane da ultimo a farsi cenno del modo e del tempo per lo spoglio di entrambe queste due fonti della statistica giudiziaria penale.


A prima giunta può sembrare difficile conciliare la Scheda, che segue i singoli procedimenti dal principio alla fine, e quindi può attraversare un periodo anche di più anni, col registro giornaliero che dà conto separato e distinto di una od altra fra le singole fasi del processo, e quindi ogni anno naturalmente si chiude, completandosi tutt'al più col bilancio d'entrata e d'uscita, di pendenze e di giacenze. Ma è pregio appunto di tale separazione netta delle due statistiche, codesto di rendere l'una dall'altra indipendente nella sintesi e nello spoglio, per modo che, mentre quella degli affari darà conto di tutti gli atti compiuti nell'anno, distribuiti fra i singoli uffici e le diverse competenze; quella dei giudicabili alla sua volta darà conto di tutti i rei definitivamente giudicati nello stesso anno, coi dati dell'ultima sentenza e degli atti intermedi più importanti che li riguardano. E quando si vorranno conoscere le notizie personali dei delinquenti di un determinato periodo di tempo, sulla base positiva e legale delle condanne (ciò che non è possibile oggidì coi moduli giornalieri, che non seguono le vicende giudiziali della denuncia e della querela), basterà raccogliere ed ordinare le Schede che si riferiscono agli imputati di reati commessi in quel periodo,

secondo la notizia richiesta nella Scheda stessa, prescindendo dalla data della condanna, e farne lo spoglio relativo.

Riassumendo, il sistema della Scheda individuale è diretto ad ottenere i vantaggi: di tenere separata e distinta la statistica subiettiva, ossia personale, dalla obiettiva, ossia degli affari; di poter quindi dare un maggiore e completo sviluppo alla prima; di far corrispondere le notizie individuali generiche a tutte le fasi e le risultanze principali del processo, così in caso di condanna come di proscioglimento; di evitare l'artificiale loro agglomeramento con criteri le molte volte fallaci e inesatti, sempre incompleti e imperfetti; di ridurre alle formole più semplici le notizie che si richiedono agli uffici locali; di rendere possibile lo studio e la comparazione dei dati sopra un'intera serie di soggetti (procedimenti, reati, delinquenti, imputati, ecc.), in un dato periodo di tempo (per la criminalità legale); in un determinato territorio (secondo il luogo d'origine o di residenza dei rei), prescindendo dalle peculiari separazioni delle competenze, dei periodi processuali, ecc.; di agevolare e conseguire, con unità di concetti, uno spoglio più razionale e più sicuro, sia per gli intenti delle pubblicazioni statistiche ordinarie, sia per qualunque altra pubblicazione monografica e per ogni altro scopo scientifico, amministrativo o legislativo.

Mercè la Scheda individuale si accumulerà con poco sforzo un copioso materiale di dati statistici, capace di soddisfare ad ogni sorta d'indagini e di esigenze, prevedute ed imprevedibili; e perciò si otterrà la soddisfazione dell'altro supremo intento, cioè di scongiurare per l'avvenire, almeno nella compilazione delle fonti statistiche, quella mutabilità di criteri e di metodo, che, togliendo la possibilità della comparazione, escludono in gran parte l'utilità e quasi la ragione d'essere della statistica.

*Prof. L. LUCCHINI*





ALLEGATI

ALLA

**RELAZIONE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA  
PENALE INDIVIDUALE**

---



(10) N. del procedimento \_\_\_\_\_  
(secondo il registro del P. M.  
o del Pretore)

(11) N. progressivo della Scheda \_\_\_\_\_  
(all'atto della spedizione  
al Ministero)



I numeri segnati in parentesi, che precedono le varie rubriche, corrispondono ai numeri progressivi delle istruzioni.

### SCHEDA INDIVIDUALE (\*)

#### PER GLI IMPUTATI DI CRIMINI E DELITTI

(Maschi)

(12) Ufficio che inizia il procedimento:

\_\_\_\_\_ nella giurisdizione del Tribunale di \_\_\_\_\_  
» della Corte d'appello di \_\_\_\_\_  
(13) Causa contro (Cognome e nome del giudicabile primo nominato nel Registro) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ed altri (Numero dei coimputati) \_\_\_\_\_  
Data della iscrizione nel Registro giornaliero: li \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

I. **Cognome e nome dell'imputato a cui si riferisce la Scheda:** \_\_\_\_\_

II. **Giorno, mese ed anno di nascita:** Nato il \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

III. **Luogo di nascita e di abituale residenza:**

Nato nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

(15) Residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

(Se straniero) Stato d'origine \_\_\_\_\_

(Se italiano dimorante all'estero) (15) Stato di residenza \_\_\_\_\_

IV. (15) **Stato civile:**

È figlio legittimo od illegittimo? \_\_\_\_\_

È celibe, ammogliato, vedovo, separato giudizialmente o di fatto? \_\_\_\_\_

con o senza prole? \_\_\_\_\_ Il minorenni convive coi genitori, o col tutore, o

con gli allevatori? \_\_\_\_\_ È orfano d'entrambi i genitori? \_\_\_\_\_

(nell'affermativa, scriversi orfano).

V. (15 e 16) **Professione od occupazione:** \_\_\_\_\_ È padrone o principale;

ovvero impiegato, commesso, operaio, giornaliero? \_\_\_\_\_

(Per i minorenni senza professione od occupazione determinata, indicare quella del

capo di famiglia; (15) o, se si trova collocato in un istituto, indicare la qualità di questo).

Prestò servizio nell'esercito regolare? \_\_\_\_\_; nell'armata regolare? \_\_\_\_\_;

in truppe volontarie? \_\_\_\_\_

VI. (15 e 17) **Stato di fortuna:** È benestante? \_\_\_\_\_ (Per i minorenni conviventi in fami-

glia, indicare lo stato di fortuna del capo di essa).

VII. (15 e 18) **Grado d'istruzione:** Sa leggere? \_\_\_\_\_; scrivere? \_\_\_\_\_; ha istruzione

superiore all'elementare? \_\_\_\_\_

VIII. **Ammonizione:** Fu ammonito? \_\_\_\_\_; lo era anche al tempo del commesso reato? \_\_\_\_\_

IX. **Sorveglianza di polizia:** Vi fu sottoposto? \_\_\_\_\_; lo era anche al tempo del com-

nesso reato? \_\_\_\_\_

X. (15 e 19) **Condanne precedenti:** L'imputato fu precedentemente condannato per (Titolo del

reato, pena inflitta, numero delle condanne per ciascun reato; — in caso negativo,

scrivere nessuna).

\_\_\_\_\_ L'ultima volta fu condannato a pena detentiva con sentenza del \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

per il reato di \_\_\_\_\_ alla pena (detentiva) de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ della durata di \_\_\_\_\_

(20) **OSSERVAZIONI:** \_\_\_\_\_

(\*) Si omette l'esemplare della Scheda distinta per le femmine, nel quale non sono che variate le indicazioni del genere della persona, e soppresse le rubriche VIII e IX, che non interessano quasi mai la donna.

XI. ISTRUZIONE PREPARATORIA. 1. (23) Primo atto introduttivo (se querela, denuncia, rapporto od altro): ..... Data: il ..... 188 .....

2. (24) Imputazione. Titolo, luogo, tempo del reato; provvedimenti ed esito della istruzione.

<p>(25) <b>Titolo del reato</b>, NEL SOLO CASO D'ISTRUZIONE FORMALE — ossia esclusi i casi di citazione diretta o direttissima, o di procedimento di competenza del pretore — secondo la richiesta di procedimento fatta dal P. M., con la indicazione degli articoli di legge corrispondenti. Trattandosi di più e diversi reati, registrarli uno sotto l'altro; se più reati di una stessa specie, segnarli una volta sola, premesso in cifra il numero loro. Se il reato è tentato o mancato, indicarlo.</p>	<p>(26) <b>Titolo del reato</b> IN CASO DI CITAZIONE DIRETTA O DIRETTISSIMA, O DI PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL PRETORE ovvero (27) <b>Provvedimenti definitivi</b> CHE CHIUDONO L'ISTRUZIONE FORMALE — (DISPOSITIVO: se modificato, indicare il nuovo TITOLO D'IMPUTAZIONE sulla linea corrispondente)</p> <p>(Ordinanza o sentenza definitiva)..... (del Giudice istrutt. della Camera di consiglio o della Sezione d'accusa).....</p> <p>Citazione (diretta o direttissima, a richiesta, o per ordine)..... (della parte lesa, del P. M., o del Pretore).....</p> <p>Data il..... 18.....</p>	(28 a 31) <b>Luogo e tempo</b> del commesso reato				
		<p>(29) <b>LUOGO</b> (Comune e Provincia)</p>	(30) <b>TEMPO</b> (Data dell'ultimo fatto, se il reato è continuato, successivo o abituale)			
		Giorno	Mese	Anno	Indicare se il reato avvenne	
					di giorno o di notte (Art. 613 C. P.)	in giorno di festa civ. o religiosa
a) .....						
b) .....						
c) .....						
d) .....						
e) .....						

3. (33) **Libertà individuale.** Rimase sempre a piede libero?..... è latitante..... o fu arrestato?.....  
 Se arrestato, lo fu il ..... 188....., per (mandato di cattura od atto di polizia giudiziaria).....  
 pel motivo di .....

Fu legittimato l'arresto, od ordinata la provvisoria scarcerazione, o liberato definitivamente?..... Il ..... 188 .....

Fu ammesso a libertà provvisoria?..... con cauzione di lire ..... o con altre condizioni? ..... Il ..... 188.....

(32) **Informazioni speciali**  
 in caso di opposizione in merito, o ricorso in Cassazione, o riassunzione di processo, o avocatoria  
 (Magistrato procedente) .....

Data: il ..... 188.....

XII. GIUDIZIO. 1. (35) Prima citazione od ordinanza d'apertura. Data della notificazione: Il ..... 188.....

2. (36) Sentenza.

Rispettivamente ad ogni reato indicato al n. XI-2	<p><b>In prima od unica istanza.</b> (in contraddittorio o in contumacia)          Pretore o Corte d'assise di .....</p> <p>Tribunale di .....</p> <p>Corte d'appello di .....</p> <p>(38) <b>Dispositivo della sentenza:</b> se di assoluzione o non farsi luogo a procedere (e per qual motivo), ovvero di condanna. Indicare le modificazioni nel titolo del reato.          Data: il ..... 18.....</p>	<p><b>In grado d'appello</b> O DI OPPOSIZIONE O DI PURGAZIONE DI CONTUMACIA.          sul gravame interposto da .....</p> <p>(in contraddittorio o in contumacia)          Pretore o Corte d'assise di .....</p> <p>Tribunale di .....</p> <p>Corte d'appello di .....</p> <p>(39) <b>Dispositivo della sentenza:</b> se di rigetto o di riforma (e per qual motivo), o di conferma. Indicare le variazioni nel titolo del reato.          Data: il ..... 18.....</p>	<p>3. (40) <b>Pena pronunciata.</b></p> <p>Morte, ergastolo o lavori forzati a vita.....</p> <p>Interdizione o ammonizione.....</p> <p>Multa o ammenda ..... lire .....</p>	<p><b>In prima od unica istanza.</b></p>	<p><b>In grado d'appello</b> O D'OPPOSIZIONE O DI PURGAZIONE DI CONTUMACIA.</p>
				Anni   Mesi   Giorni	Anni   Mesi   Giorni
a) .....					
b) .....					
c) .....					
d) .....					
e) .....					

XIII. (41 e 42) **CAUSALE APPARENTE NEI REATI** (per cui seguì condanna) CONTRO LA VITA E L'INTEGRITÀ PERSONALE E NEI REATI D'INCENDIO. (Indicare concisamente lo scopo che il reo si prefiggeva, desunto dal dibattimento e dalla sentenza definitiva)

XIV. (43) **RICORSO IN CASSAZIONE.** Fu interposto? ..... Da chi? .....

Esito (dispositivo, e motivi di esso): .....

Data della sentenza: il ..... 18.....

Il Pretore o Procuratore del Re o Procuratore Generale



N. del procedimento \_\_\_\_\_  
(secondo il registro del P. M.  
o del Pretore)

N. progressivo della Scheda \_\_\_\_\_  
(all'atto della spedizione  
al Ministero)

(43, 44 e 45)

## FOGLIO COMPLEMENTARE

DELLA

SCHEDA INDIVIDUALE

PER GLI IMPUTATI DI CRIMINI E DELITTI

IN GIUDIZIO DI RINVIO

Ufficio che iniziò il procedimento:

\_\_\_\_\_ nella giurisdizione del Tribunale di \_\_\_\_\_

„ \_\_\_\_\_ della Corte d'appello di \_\_\_\_\_

„ \_\_\_\_\_ della Corte di Cassazione di \_\_\_\_\_

**Causa contro** (Cognome e nome del giudicabile *primo nominato* nel Registro) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **ed altri** (Numero dei coimputati) \_\_\_\_\_

Data della iscrizione nel Registro giornaliero: li \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

**Cognome e nome dell'imputato** a cui si riferisce la scheda: \_\_\_\_\_

**Magistrato** che pronunciò la sentenza denunciata in Cassazione (Pretore, Tribunale, Corte d'appello  
o d'assise): \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

**Dispositivo della sentenza annullata** (Assoluzione o non farsi luogo, e per qual motivo, ovvero condanna):  
\_\_\_\_\_

**Parti ricorrenti:** \_\_\_\_\_

**Dispositivo della sentenza di Cassazione:** \_\_\_\_\_

**Magistrato di rinvio:** (Pretore, Tribunale, Corte d'appello o d'assise): \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

**GIUDIZIO DI RINVIO:**

1. PRIMA CITAZIONE *od ordinanza di apertura del giudizio. Data della notificazione, il* ..... 18.....  
 2. SENTENZA.

Rispettivamente ad ogni reato indicato al n. XI-2 e XII-2, ed all'ultimo giudizio	<p><b>In primo rinvio</b> (in contraddittorio o in contumacia) .....</p> (Magistrato) ..... di .....                 Circondario di .....                 Distretto di .....                 DISPOSITIVO della sentenza: <i>se di assoluzione o di non farsi luogo</i> (e per qual motivo giuridico) <i>ovvero di condanna.</i> Indicare le variazioni nel titolo del reato. Data: il ..... 18.....	<p><b>In secondo rinvio</b>, sul ricorso prodotto da .....</p> Giudizio (in contraddittorio o in contumacia) .....                 (Magistrato) ..... di .....                 Circondario di .....                 Distretto di .....                 DISPOSITIVO della sentenza: <i>se di assoluzione o di non farsi luogo</i> (e per qual motivo giuridico) <i>ovvero di condanna. Indicare le variazioni nel titolo del reato.</i> Data: il ..... 18.....
a)	.....	.....
b)	.....	.....
c)	.....	.....
d)	.....	.....
e)	.....	.....

3. PENA PRONUNCIATA.	In sede di primo rinvio			In sede di secondo rinvio		
Morte, ergastolo o lavori forzati a vita.....						
Interdizione o ammonizione.....						
Multa o ammenda ..... lire						
Lavori forzati a tempo.....	Anni	Mesi	Giorni	Anni	Mesi	Giorni
Reclusione o Casa di forza.....						
Relegazione.....						
Carcere.....						
Confino o esilio.....						
Arresto.....						
Custodia o ricovero.....						
Sospensione.....						
Sorveglianza della polizia.....						

OSSERVAZIONI: .....

.....

.....

Il Pretore o Procuratore del Re o Procuratore Generale





ISTRUZIONI SUL MODO DI COMPILARE LA SCHEDA INDIVIDUALE  
PER LA STATISTICA PENALE.



MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

OGGETTO

Statistica giudiziaria penale.

1. La Scheda individuale è destinata a raccogliere tutte le notizie relative alle persone degli imputati, accusati e giudicati per *crimini* o per *delitti*, innanzi a qualsiasi magistratura d'istruzione o di merito, per tutto il corso del procedimento.

Per ogni altra notizia intorno ai reati ed agli atti giudiziari che vi si riferiscono, rimangono per ora in vigore i moduli giornalieri di ciascun ufficio.

2. La Scheda deve accompagnare tutto il procedimento per ogni imputato *noto* di crimine o delitto. Perciò, non appena un individuo figura imputato del reato, è unita agli atti processuali una Scheda a lui intestata, e se più sono gli individui noti che figurano imputati, si uniscono al processo tante Schede quanti sono gli imputati medesimi.

3. Per maggiore chiarezza, le Schede sono distinte con colore diverso, secondochè gli imputati sono *maschi* o *femmine*.

4. Le Schede sono riempite dal Pretore, per le notizie che si riferiscono agli imputati di delitto da esso giudicati; e negli altri casi dal Procuratore del Re o dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello, a norma delle rispettive competenze.

Così il Pretore come il Procuratore del Re od il Procuratore Generale, e per essi i rispettivi Sostituti, attenderanno *personalmente* alla compilazione delle Schede.

Osservazioni  
preliminari.

**Tempo in cui si comincia la compilazione della scheda.**

5. Il tempo in cui si comincia la compilazione della Scheda è, per il Pubblico Ministero, quando richiede la citazione diretta o direttissima dell'imputato, o quando richiede al giudice istruttore che proceda a termini di legge; pel Pretore, quando prefigge il giorno del dibattimento, eccettochè si tratti di causa rinviata, nel qual caso egli prosegue la compilazione della Scheda già avviata.

Transitoriamente i signori Procuratori Generali, Procuratori del Re e Pretori provvederanno alla compilazione della Scheda anche per tutti gli imputati od accusati che dal 20 aprile al 31 luglio saranno per comparire all'udienza delle Corti, dei Tribunali e dei Pretori.

**Tempo in cui si dà termine alla compilazione della scheda.**

6. La Scheda si ritiene ultimata soltanto allora che la ordinanza o sentenza, di rinvio, di proscioglimento o di condanna, sia *passata in giudicato*.

Se verso la sentenza del Pretore, del Tribunale o di una Corte fu interposto ricorso in Cassazione, e in seguito al medesimo la sentenza venne annullata, sarà unito alla Scheda il *Foglio complementare* pei giudizi di rinvio e saranno riferite nel medesimo le notizie ivi richieste.

Compiuta la Scheda, essa sarà levata dal fascicolo della causa e tenuta pronta per la spedizione periodica al Ministero, osservando che rimangono unite le Schede degli individui coinvolti in una stessa causa.

**Tempo e modo di trasmissione al Ministero.**

7. In via provvisoria e durante il periodo di esperimento del nuovo sistema, le Schede ultimate saranno trasmesse al Ministero *di mese in mese*, cioè al 20 di ogni mese.

8. La trasmissione sarà fatta a cura dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte, secondo che l'ordinanza o la sentenza passata in giudicato è del Tribunale o di una Corte. In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, la Scheda sarà trasmessa dall'ufficio del Pubblico Ministero presso il Magistrato che pronunciò la sentenza impugnata.

L'ufficio del Procuratore del Re provvederà anche alla trasmissione delle Schede compilate dai Pretori, i quali gliene faranno mensilmente la trasmissione.

**Contenuto della scheda.**

9. La Scheda è composta di due parti: la prima, dopo l'*intestazione*, contiene le *notizie generali* dell'imputato; la seconda, i *dati processuali*.

PRIMA PARTE. — **Notizie generali.**

10. *Il numero del procedimento* dovrà concordare col numero d'ordine dei procedimenti, segnati nel registro generale giornaliero, rispettivamente del Pretore e del Pubblico Ministero, e verrà apposto nella prima compilazione della Scheda.

Se più sono i procedimenti iniziati contro lo stesso individuo, poi uniti in una sola causa, si riporteranno tutti i numeri corrispondenti del registro o dei registri sopra unica Scheda.

11. *Il numero progressivo delle Schede*, apposto all'atto della spedizione al Ministero, dovrà essere continuo e senza interruzione sino al termine dell'esperimento. Il segretario del Pubblico Ministero ed il cancelliere della pretura terranno nota del numero di Schede successivamente spedite, nonchè della data di spedizione.

12. *L'ufficio che inizia il procedimento*, quello cioè del Pretore, Procuratore del Re, ovvero Procuratore Generale, ne farà annotazione sulla Scheda, indicando la sede del rispettivo ufficio, p. es.: *Pretura di Manduria.*

13. *Causa contro . . . . .* Se unico è l'imputato in causa, si trascriveranno il cognome ed il nome di esso. Se più sono gl'imputati, si noteranno nome e cognome del giudicabile *primo nominato* nel registro (che sarà naturalmente diverso da queglii cui la Scheda individualmente si riferisce, quando la Scheda riguarda gli altri).

. . . . . *ed altri . . . . .*: basta indicare in *cifra* il numero degli altri coimputati.

Si scriverà quindi, per esempio: *Causa contro Colombo Luigi ed altri 4.*

14. Le generalità dell'imputato dovranno desumersi preferibilmente, e fin dove è possibile, dai documenti uniti agli atti processuali, non dovendosi fare principale assegnamento sulle risposte date dagli imputati nel loro interrogatorio.

Così saranno da desumersi soprattutto dagli atti di rito corrispondenti, i dati relativi ai numeri I a VI, e dai certificati penali,

Intestazione

*Notizie generali  
dell'imputato.*

quelli relativi ai numeri VIII a X. Le notizie indicate al n° VII e le altre che non risultassero complete dagli atti di rito, si attingeranno dalle risposte date nell'interrogatorio, e corroborate, se possibile, da altre informazioni processuali. Se nel periodo istruttorio non si ottenessero complete notizie, le medesime si completeranno nel dibattimento. Sarà bene tuttavia rivolgere ai giudicabili opportune dimande sino dai primi interrogatori.

15. Le notizie sulla *abituale residenza*, sullo *stato civile*, sui *minorenni*, sulla *professione od occupazione*, e su tutte le altre seguenti, non altrimenti specificate, si riferiscono al *tempo del commesso reato*.

16. La *professione od occupazione* (intesa nel senso più lato) dovrà specificarsi con la espressione più comune e intelligibile.

17. Come *benestanti* si indicheranno coloro che si trovino discretamente provveduti di mezzi di fortuna per possedimenti, redditi, commerci, industrie, professioni od altri mezzi di lucro o provento, tenuto conto di tutte le circostanze di stato, di famiglia e di luogo.

18. Come forniti d'*istruzione superiore all'elementare* si indicheranno coloro che possiedono un grado di coltura superiore a quella che si impartisce nelle scuole elementari, anche quando non fossero provveduti di gradi accademici.

19. Esempio del modo di indicare le *condanne precedenti*:

*Furto qualificato pel mezzo 2 volte, a 3 anni di carcerè e a 5 di reclusione; — furto semplice 1 volta, a 2 anni di carcere; — ribellione 1 volta, a 1 anno di carcere, ecc.*

20. Nelle *Osservazioni* che stanno infine alla prima pagina si noteranno i motivi delle eventuali lacune lasciate nelle varie rubriche, come sarebbero quelle conseguenti alla contumacia o latitanza del giudicabile.

SECONDA PARTE. — **Notizie processuali.**

21. Le notizie richieste in questa parte sono divise in quattro serie: quelle segnate col n° XI e col n° XII comprendono le due fasi ordinarie dei procedimenti, l'*istruttoria* e il *giudizio*; le altre due, n° XIII e XIV, riguardano le notizie particolari intorno alle *causali apparenti* di alcuni reati ed ai *ricorsi in cassazione* contro le sentenze di merito.

22. La prima serie è divisa in tre rubriche, riguardanti: 1° l'atto introduttivo del processo; 2° l'imputazione; 3° la libertà individuale.

**XI. — Istruzione preparatoria.**

23. Come primo atto introduttivo si deve indicare quello per il quale fu iniziato il procedimento (querela, denuncia, rapporto, ecc.).

1° *Primo atto introduttivo.*

24. Si deve distinguere se il procedimento è avviato con istruttoria formale o senza di questa.

2° *Imputazione.*

25. Prima ipotesi: quando si procede per istruttoria formale. In tal caso si trascriverà nella prima colonna della sezione il *titolo del reato imputato* secondo la richiesta di procedimento fatta dal Pubblico Ministero al giudice istruttore.

Esempio, giusta le istruzioni aggiunte alla stessa rubrica:

a)	Furto domestico (607, n° 1°, c. p.).
b)	2 truffe (626 c. p.).
c)	Omicidio (531 c. p.) tentato.
d)	.....
e)	.....

Nel caso che le *specie* dei reati imputati siano più di cinque, così in questa sezione come nella successiva, si aggiungerà, assicurandola con la gomma o altro mezzo consimile, una lista di carta munita di altrettante linee e lettere quante bastino all'uopo.

26. Seconda ipotesi: quando non ha luogo istruttoria formale, ma si procede per via sommaria innanzi ai pretori nei delitti di loro competenza, o per citazione diretta della parte lesa o del Pubblico Ministero, o per citazione direttissima di quest'ultimo, innanzi ai tribunali o alle Corti. In tali casi, nella prima colonna non dovrà farsi alcuna

annotazione, tracciandovi soltanto una linea trasversale, e si passerà alla colonna seguente intestata *Titolo del reato in caso di citazione diretta*, ecc.

In questa seconda colonna non rimarrà che a riempire gli spazi dell'intestazione, e trascrivervi i capi d'imputazione, com'è indicato per la colonna precedente.

27. Quando si procede per istruttoria formale, essendo il titolo del reato già stato indicato nella prima colonna, in questa seconda colonna si dovranno indicare i provvedimenti definitivi dati sull'istruttoria medesima. Perciò, compiuta l'intestazione con le parole *Ordinanza o Sentenza, del Giudice istruttore, della Camera di consiglio, ovvero della Sezione di accusa*, si trascriverà il *dispositivo* della pronuncia sulla linea corrispondente alle lettere *a, b, c, d, e*, in cui è segnato il capo dell'imputazione al quale si riferisce. Se il capo di imputazione è uno solo, si possono occupare anche le linee sottostanti; se i capi d'imputazione sono più ed il provvedimento è unico per tutti, si possono pure occupare tutte le linee, osservando di premettervi un segno di richiamo come è indicato più sotto.

Esempi (coordinati a quello già dato per la prima colonna):

- a) | Rinvio al Tribunale per attenuanti.
- b) | Non luogo per azione prescritta.
- c) | Rinvio al Tribunale per omicidio sem-
- d) | . . plice (534) con provocazione grave.
- e) | .....

Ovvero:

- a) | Non luogo per insufficienza d'indizi.
- b) | Rinvio al Tribunale.
- c) | Id.            id.            per età mino-
- d) | . . . . . re ai 14 anni.
- e) | .....

Ovvero:

- a) | } Rinvio alla Corte d'assise.
- b) | }
- c) | }
- d) | . . . . .
- e) | .....

Si avverta di non trascrivere che la *ordinanza o sentenza passata in giudicato*.

28. La terza colonna è destinata a raccogliere le informazioni intorno al *luogo* ed al *tempo del commesso reato*, da riferirsi al momento dell'*ultimo atto di esecuzione* se il reato è continuato, successivo o abituale.

29. Quanto al *luogo*, s'indicherà prima il comune, e poi, tra parentesi, la provincia. Se il comune è anche sede della provincia si scriverà un nome solo, susseguito dalle parole abbreviate: *com.* e *prov.* Se più sono i reati ed unico il luogo ove furono commessi, il luogo si scriverà una volta sola, riunendo le linee con un segno. —

Esempi:

- a) | Tregnago (Verona).
- b) | Frascati (Roma).
- c) | Napoli, com. e prov.
- d) | .....
- e) | .....

Ovvero:

- a) |
- b) | Termini (Palermo).
- c) |
- d) | .....
- e) | .....

30. Quanto al *tempo*, gioverà notare che l'ultima richiesta della colonna è diretta a conoscere quale influenza sulla criminalità abbiano le circostanze del riposo festivo e delle agglomerazioni di persone per causa di feste civili o religiose ricorrenti nel paese. Se più sono i reati di una stessa specie commessi in uno stesso mese, basterà indicare il mese e l'anno; se sono commessi in più mesi dello stesso anno, basterà indicare l'anno; se in più anni, si indicherà il primo e l'ultimo anno, occupando anche la colonna del mese. Non conoscendosi il tempo del commesso reato o qualcuna delle circostanze richieste, si scriverà la parola: *ignoto*. Esempi:

a) . . . .	3	maggio	1878	ignoto	ignoto
b) . . . .	—	giugno	1880	giorno	1 di festa
c) . . . .	6	marzo	1880	notte	di festa
d) . . . .	..	.....	...	.....	.....
e) . . . .	..	.....	...	.....	.....

Ovvero:

a) . . . .	—	maggio	1878	notte	ignoto
b) . . . .	—	1880-1881		giorno	no
c) . . . .	6	marzo	1880	giorno	no
d) . . . .	..	.....	...	.....	.....
e) . . . .	..	.....	...	.....	.....

31. Nei casi di istruttoria formale, le informazioni sul luogo e sul tempo del commesso reato si registreranno dopo l'ordinanza o sentenza definitiva pronunciata in esito all'istruttoria stessa.

32. Nella colonna intitolata *Informazioni speciali*, saranno registrate sommariamente le notizie sui *gravami* contro provvedimenti istruttori, le riassunzioni di processi e le avocatorie della Sezione d'accusa.

3° Libertà individuale.

33. Alle domande: *È libero, latitante o fu arrestato*, si risponderà con le parole *libero* (se l'imputato non soffrì mai arresto o carcerazione nel corso e per causa del procedimento di cui si tratta), *latitante* (quando si è sottratto all'esecuzione del mandato di cattura), *arrestato* (se fu o si trova in arresto).

Se nel principio o nel corso del procedimento il giudicabile sia stato arrestato, nella linea sottostante si noterà la *data* in cui seguì l'arresto, indicando successivamente se lo fu *per mandato di cattura*, ovvero *per atto di polizia giudiziaria*; ed in questa seconda ipotesi se ne esprimerà il motivo, se cioè *per scoperta in flagranza*, o *a termini dell'articolo 48 del Codice procedura penale*, o *come persona sospetta*, ecc. — Seguono altre notizie riguardanti la libertà dell'imputato, che dovranno essere trascritte al momento in cui vien dato il provvedimento definitivo intorno all'istruttoria o in cui è ordinata la citazione al giudizio.

XII. — Giudizio.

34. Questa seconda serie di notizie si divide in cinque rubriche: 1° la citazione od ordinanza di apertura del giudizio; 2° l'esito del giudizio in prima od unica istanza (e quindi per ogni ordine di giurisdizione); 3° la pena pronunciata; 4° l'esito del giudizio in grado di appello o di opposizione o di purgazione di contumacia; 5° la pena pronunciata in questo altro giudizio.



35. Le parole *prima citazione od ordinanza* si riferiscono soltanto alla citazione od ordinanza che precede il *primo giudizio*, e non si registrerà che la data della relativa notificazione.

1° *Prima citazione od ordinanza di apertura.*

36. Sotto questa rubrica si trascriverà soltanto il *dispositivo* della sentenza, prescindendo dalla pena inflitta, che trova il suo posto in altra parte.

2° *Sentenza.*

37. La prima colonna riproduce progressivamente le lettere dell'alfabeto a cui corrispondono i titoli d'imputazione di cui nell'istruzione preparatoria.

38. Nella seconda colonna, premesse le altre notizie ivi richieste, si dovranno registrare: — 1° il *dispositivo* della sentenza; — 2° il *motivo* di essa, per esempio, per non provata reità, per estinzione di azione, ecc., e ciò solamente quando si tratta di assoluzione o di non farsi luogo; — 3° *le modificazioni* recate al titolo del reato in confronto a quello per il quale si è proceduto al giudizio.

In generale, per tutte queste notizie dovranno seguirsi le istruzioni già indicate più sopra.

Esempi (coordinati agli esempi precedenti):

- |    |   |
|----|---|
| a) | Condannato per appropriazione indebita (631 c. p.). |
| b) | Condannato.   |
| c) | Assolto dal verdetto.                               |
| d) | .....   |
| e) | .....   |

Ovvero:

- |    |  |
|----|--|
| a) | Non farsi luogo per non provata reità.   |
| b) | Condannato per una truffa; non farsi luogo per l'altra, per azione prescritta. |
| c) | Condannato.  |
| d) | .....  |
| e) | .....  |

39. Nella seconda parte della colonna stessa, premesse le indicazioni che leggonsi nella prima, si dovranno trascrivere i risultati del giudizio di secondo grado o di purgazione di contumacia.

Se il risultato differisce per i diversi capi d'imputazione, l'annotazione seguirà nello stesso ordine delle lettere alfabetiche segnate

nella prima colonna. In caso di riforma della *sola pena*, o di *sentenza passata in giudicato*, o di *inammissibilità del gravame*, o di *conferma totale* del primo giudizio, o di *azione estinta* per tutti i capi d'imputazione, si *scriverà trasversalmente* la notizia, per comodità di spoglio.

Esempi:

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| a) |  | Confirm. la sentenza appellata.       |
| b) |  | Id. id. id.                           |
| c) |  | Assolto perchè l'azione è prescritta. |
| d) |  | .....                                 |
| e) |  | .....                                 |

Ovvero:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| a) |  | Condannato per furto semplice (622 c. p.). |
| b) |  | Confirm. la sentenza contumaciale.         |
| c) |  | Non farsi luogo per non provata reità.     |
| d) |  | .....                                      |
| e) |  | .....                                      |

Ovvero:

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| a) |  | .....                 |
| b) |  | .....                 |
| c) |  | Conferma totale. .... |
| d) |  | .....                 |
| e) |  | .....                 |

**3° Pena pronunciata.**

40. La seconda parte della sezione riguarda le pene, che si devono indicare in due ordini distinti di colonnine, nel primo dei quali si registreranno le pene inflitte nel primo od unico giudizio, nel secondo quelle inflitte nell'eventuale giudizio di secondo grado, ovvero d'opposizione o di purgazione; ma questa seconda annotazione sarà fatta *soltanto nel caso di modificazione nel titolo del reato o nella qualità o misura delle pene stesse*.

Per le pene non divisibili in anni, mesi e giorni, l'indicazione sarà fatta *in lettere*, scrivendo, per esempio, *ergastolo, interdizione*, ecc. Per tutte le altre poi sarà fatta *in cifre*.

**XIII. — Causali apparenti dei reati.**

41. L'indicazione delle causali è limitata ai soli reati d'incendio ed a quelli contro la vita o l'integrità personale (omicidi, ferite e percosse, o lesioni personali) pei quali vi è stata *condanna*, senza

riguardo se trattasi di crimine o di delitto, e qualunque sia il magistrato che pronunciò la sentenza. Le informazioni occorrenti si devono desumere dal motivato della sentenza di condanna, completo, occorrendo, con le risultanze del dibattimento.

Meno il caso del giudizio innanzi al Pretore, che darà egli stesso l'indicazione richiesta, i signori Procuratori generali e Procuratori del Re segneranno questa notizia di concerto col Magistrato che dirisse il dibattimento.

42. Per indicare praticamente il modo di enunciare la causale, anche quando siano più le imputazioni, giovi il seguente esempio. Dato che l'imputazione sia di appiccato incendio, di due omicidi e di un ferimento:

*Incendio*: per conseguire il prezzo della casa incendiata, che era assicurata per un importo superiore al suo valore. — *Omicidio*: per vendicarsi di un'ingiuria. — *Omicidio*: perchè la giovane uccisa ricusava di unirsi in matrimonio con l'accusato. — *Ferimento*: per eccesso nel correggere un nipote di mala condotta convivente in famiglia.

Ovvero:

*Incendio*: per vendicarsi del correo della moglie adultera. — *Omicidio*: per non aver potuto soddisfare le sue brame disoneste sulla persona uccisa. — *Omicidio*: per vendicarsi del padrone che lo aveva licenziato dal servizio. — *Ferimento*: per risentimento causato dall'aver perduto una lite col ferito.

43. Le notizie qui richieste saranno trascritte a cura del Pretore, del Procuratore del Re o del Procuratore Generale presso il Tribunale o la Corte che proferì la sentenza impugnata.

Se il ricorso non fu interposto, o se il medesimo fu respinto o dichiarato inammissibile o decaduto, ovvero fu annullata la sentenza senza rinvio, la Scheda è compiuta e non richiede altre indicazioni; quindi essa sarà tolta dagli atti della causa e si terrà pronta per la spedizione periodica.

Negli altri casi si aggiungerà alla Scheda il *Foglio complementare*, da riempirsi come segue.

XIV.— Ricorso  
in Cassazione.

**Foglio complementare pel giudizio di rinvio.**

44. Questo Foglio è ripiegato per accludervi la Scheda nel caso in cui la Corte di cassazione abbia annullata la sentenza del *giudizio di merito* ed ordinato il rinvio ad altro Magistrato per un nuovo giudizio. Anch'esso è diviso in due parti, destinate: la *prima* per le *notizie generali*; la *seconda* per le *notizie speciali*.

45. L'*intestazione* è conforme a quella della Scheda, aggiunta l'indicazione della Corte di cassazione che annullò la sentenza.

Le *notizie* richieste nel Foglio complementare non hanno mestieri di spiegazioni, e sono dirette a identificare l'individuo al quale la Scheda si riferisce.

46. La Scheda ed il Foglio complementare, dovranno compiersi anche per ogni imputato od accusato, che fosse sottoposto a giudizio di rinvio dal 20 aprile prossimo al 31 luglio.

Roma, 31 marzo 1883.

*Il Ministro*  
G. ZANARDELLI.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello,  
Procuratori del Re e Pretori.*

